



Digitized by the Internet Archive
in 2025

TRE ABUSI

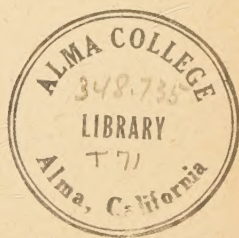
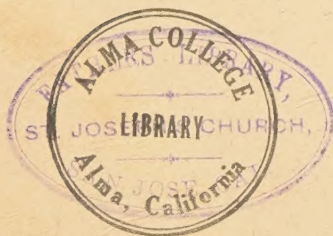
DI

ALCUNI ISTITUTI RELIGIOSI

CORRETTI DAL DECRETO QUEMADMODUM

OSSIA

ESPOSIZIONE DI QUEL DECRETO



SIENA

TIPOGRAFIA EDITRICE S. BERNARDINO

1896.

34372

L' Autore non ha inserito il suo nome, ma sappiamo che è un Sacerdote, dottore in teologia, Giuscanonico e filosofia, molto esercitato nella direzione delle anime.

PROPRIETÀ LETTERARIA

PREFAZIONE

È proprio vero che anche le leggi più sagge ed opportune possono venir abusate e travolte a sensi impropri, e del tutto alieni dalle rette intenzioni di chi le ha promulgate. E ciò per appunto accadde anche a quel decreto che il regnante Pontefice faceva promulgare, sei anni or sono, allo scopo di correggere alcuni abusi che eransi introdotti in alcuni istituti religiosi.

Imperocchè al comparire del decreto molti si esaltarono. Furonvi di quelli che vollero vedere in questo atto della S. Sede una certa quale emancipazione dei sudditi dalla spirituale dipendenza dei superiori; altri credettero trovare una rivendicazione dei diritti del confessore contro indebite ingerenze de'superiori nelle cose di anima; e chi vi suppose una tutela della libertà di coscienza dei membri di certi istituti rispetto alla confessione; e chi volle trovarci eccitamenti alla pratica della Comunione quotidiana. Erano modi di vedere che poi si traducevano nella pratica.

Una Suora (1) scriveva ad una sua compagna « non ho fatto vedere questa lettera alla superiora; ma spero che il nuovo decreto me lo permetterà ».

Qualche altra prese a domandare al confessore la licenza di mandar e ricevere lettere, e altri permessi in materie disciplinari. E ci fu qualche confessore che in quell'occasione credette

(1) A scanso di equivoci noi qui, e in tutto il corso del libro diamo il nome di Suore a tutte le religiose che vivono fuori di clausura.

di poter dire alle sue penitenti: d' ora in avanti potete prendere da me tutte le licenze che soleva darvi la superiora ».

Ma dove maggiormente spiccò l'esaltazione degli animi fu rispetto alla disciplina della confessione e della Comunione. « Libertà di coscienza, esclamavano taluni, anche per le monache e per le Suore; anch' esse hanno diritto di confessarsi da chi vogliono e quante volte vogliono. Il decreto guarentisce anche a loro questa libertà ». E molte vi credettero e ne profittarono, pretendendo di confessarsi da chi loro piacesse, e quante volte loro piacesse; se con danno, o vantaggio del buono spirito lo mostrò l' esperienza.

Quanto a Comunione poi: « finalmente, dicevano, è venuto il tempo di finirla con questi giorni di Comunione e con questi calendari delle comunioni, che sentono tanto di giansenismo. Comunione quotidiana, o quasi; sempre quando vuole il confessore. Così ordina il decreto ». Quindi ci furono confessori che in pubblico dall'altare dicevano alle religiose di far tutte la Comunione; ci furono predicatori di esercizi che nella sera dell' introduzione avvisavano la comunità che tutte si avessero a comunicare tutti i giorni del ritiro, cominciando da domani. « Ma, Padre, osservava una religiosa, non ci siamo per anco confessate » — « Scrupoli; fate, fate la Comunione » — « Ma vorremmo prima prepararci bene ».

« Una religiosa è sempre preparata. Fate la Comunione; dopo il decreto non c' è da avere tanti scrupoli. Avete peccati mortali sull' anima? ».

« Speriamo di no » — « Dunque fate la Comunione ». E così taluni servivansi del decreto interpretato a modo loro in appoggio di opinioni che vedevano riprovate dalla costante tradizione dei teologi e dei maestri di spirito, non che dal sentimento comune dei pii fedeli. E quelli che non conoscevano, o solo imperfettamente, il decreto adottavano ciecamente quei sentimenti.

Ciò faceva sin d' allora sentire il bisogno di una chiara e facile esposizione del decreto, la quale potesse darne un' esatta intelligenza anche alle persone religiose meno istruite, e quindi più facili ad esser tratte in inganno. In quei momenti però l'esal-

tamento degli animi di alcuni, e la gioja esuberante di altri, i quali tenevano il decreto come una vittoria che coronava molti sforzi del loro zelo, avrebbero resa inopportuna una tal opera; questa avrebbe potuto avere ai loro occhi le sembianze di opposizione o reazione. Ma ora che il giro di sei anni ha potuto calmare le agitazioni e mitigare certi ardori, una esposizione semplice del decreto da niuno può esser accolta sinistramente; tanto più che una semplice esposizione non ha impronta di partito, o di sistema.

Ed ecco precisamente il soggetto ed argomento di questo libro.

Se non che prima di metter mano al lavoro gioverà mandar innanzi qualche principio che possa servir di lume per l'intelligenza di quanto siamo per dire.

Il punto più importante nell'attuale argomento, come è anche il più difficile, si è di stabilire la linea di confine della parte che spetta al superiore, e di quella che spetta al confessore nella direzione delle persone di comunità religiose; conciossiachè v'abbia intorno a ciò non poca confusione. A sentir taluni il superiore deve limitare la sua azione al governo esteriore della comunità e delle persone che la compongono, lasciando al confessore l'intera direzione delle cose spirituali. « Unusquisque in sua provincia, diceva un confessore ad un superiore, che giudicando un giovane chierico del convitto non aver vocazione non voleva permettere che andasse alla sacra ordinazione, ed il confessore invece voleva l'opposto. La vocazione è cosa spirituale, quindi di spettanza del confessore, non del superiore a cui spetta il governo della casa ».

Ma il lasciar al Superiore il solo governo esteriore e temporale della comunità è uno snaturare la stessa comunità religiosa non meno che la superiorità. Imperocchè ciò sarebbe il medesimo che porre la comunità religiosa al livello di una qualsiasi associazione a scopo d'interessi temporali e materiali, ove la superiorità non ha altro officio fuorchè d'indirizzare a tale scopo le attività esteriori e materiali degl'individui associati.

Altri vanno all'eccesso opposto, e attribuiscono al superiore una piena e totale ingerenza nelle cose di spirito dei propri

sudditi, oltre l'esteriore governo della comunità, eliminando ogni azione del confessore, tolta la semplice amministrazione del Sacramento della Penitenza. Tra questi due estremi avvi una via di mezzo, e su questa via sta la verità. A veder ciò cerchiamo in primo luogo qual sia il vero concetto di direzione spirituale. Direzione significa l'azione del dirigere; e dirigere vuol dire regolare, dar la norma a cui altri debba conformarsi, insegnar il cammino da tenere. Or, come ognun vede, le moltissime cose alle quali può applicarsi la direzione si dividono in due grandi ordini, cioè nell'ordine delle cose naturali e temporali, e nell'ordine delle cose spirituali e soprannaturali. La direzione che versa nel campo delle cose spirituali e soprannaturali è quella che noi diciamo direzione spirituale.

Si noti bene: chi è diretto è sempre la persona; la persona è sempre il soggetto passivo della direzione. L'appellativo di spirituale non si riferisce al soggetto, ma al campo nel quale il soggetto vien diretto, che sono le cose spirituali e soprannaturali.

Ciò posto domandiamo: a chi spetta di regolare la persona religiosa nell'ordine delle cose spirituali? Al superiore della persona religiosa, o al suo confessore? Non si può rispondere: o l'uno o l'altro; ma l'uno e l'altro. Sì: tanto il superiore quanto il confessore hanno parte nella direzione spirituale del soggetto di comunità; ognuno però ha una parte sua propria distinta da quella dell'altro.

Chi legga le istruzioni pei superiori, che trovansi nelle costituzioni di tutte le congregazioni e istituti religiosi, ci troverà sino dalle prime linee, che scopo primo e principale del loro officio è di guidare i soggetti nella via dello spirito, all'acquisto della propria perfezione e santificazione. D'altronde la santificazione de' suoi membri è il fine ultimo di ogni società religiosa; dunque il capo di questa deve impiegarsi in condurli al conseguimento di questo gran fine. E finalmente per qual fine il vero religioso vive sotto l'obbedienza al suo superiore se non per essere da lui diretto nella grande opera della propria santificazione? E perchè mai in religione si fa il voto d'obbedienza al superiore se non per essere da lui diretto in tutto quello che appartiene alla vita religiosa, e conduce alla perfezione spi-

rituale (1)? È dunque manifesto che al superiore compete per ufficio di diriggere i soggetti nell'ordine delle cose spirituali, ossia averne una spirituale direzione.

Ma anche il confessore deve guidare i suoi penitenti nelle vie di Dio, nel cammino della virtù, alla loro perfezione e santificazione. Padre, maestro e guida delle anime non per altro le anime a lui si affidano, se non per essere da lui dirette nelle cose di Dio, onde Dio regni in loro quaggiù con la sua grazia e nell'eternità col regno della gloria.

Ora qui è dove nasce il difficile problema: come si possa tracciare la linea di confine del campo d'azione di questi due uffici nella direzione spirituale della persona religiosa. Imperocchè si tratta di due campi d'azione che hanno il medesimo soggetto, cioè la stessa persona religiosa; il medesimo fine, che è la santificazione di questa persona; il medesimo oggetto materiale, che sono le cose di Dio e di anima. Come dunque si fa a distinguerli l'uno dall'altro? come impedire che l'opera dell'uno invada il campo dell'altro? Arduo problema egli è questo; la soluzione del quale assai difficile in teoria, difficilissima oltre ogni dire riesce nella pratica.

Ad ogni modo fa d'uopo tentarla, poichè da essa dipende il frutto e la salutare efficacia della direzione spirituale delle persone di comunità. Se l'azione direttiva del Superiore e quella del confessore procedono ciascuna nella propria via, l'una parallelamente all'altra, in bell'accordo amendue unite, ognuna di esse acquista maggior forza, secondo l'assioma *vis unita fortior*, e la direzione spirituale torna più vantaggiosa e salutare

(1) S. Tommaso a provare che l'obbedienza è necessaria allo stato religioso fa il seguente ragionamento:

« Lo stato religioso è una certa disciplina od esercizio di tendere alla perfezione. Ora tutti coloro che s'istruiscono o si esercitano per arrivare ad un qualche fine bisogna che seguano la direzione di alcuno, all'arbitrio del quale si rimettano, a modo di discepoli sotto il maestro, per conseguire il detto fine. E perciò fa d'uopo che nelle cose spettanti alla vita religiosa i religiosi siano soggetti all'istruzione e comando di alcuno. Ora è per l'obbedienza che l'uomo si assoggetta all'istruzione e comando di un altro. Dunque l'obbedienza è necessaria a conseguire la perfezione dello stato religioso » 11.^a 11.^{ae} Quaest. CLXXXVI. art. V.

alle anime. Ma perciò è necessario che il confessore ed il superiore conoscano con precisione i limiti dentro i quali svolgere la loro azione direttiva, nè mai ne escano per invadere il campo altrui. Ecco pertanto a che si riduce il problema: fissare i limiti, dentro i quali deve contenersi l'opera del confessore e del superiore nella direzione spirituale delle persone di comunità.

Come ognuno vede, il problema ha due parti, ciascuna delle quali può formare un problema a se. Cerchiamo adunque due cose: 1.^o quali sono i confini nei quali deve contenersi l'opera del confessore nella direzione spirituale de' suoi penitenti di comunità religiose? 2.^o quali sono i confini nei quali deve contenersi l'opera del superiore nella direzione spirituale de' suoi soggetti?

Per rispondere ai due quesiti dobbiamo premettere alcune osservazioni.

In primo luogo: sebbene il soggetto della direzione spirituale sia uno e medesimo sempre, cioè l'uomo, tuttavia non è un soggetto semplice, ma composto di parti distinte e diverse, però inseparabili l'una dall'altra; l'una interiore l'altra esteriore. Quindi, ancora una doppia vita spirituale lo avvisa; una vita interiore che tutta si svolge nell'interno dello spirito; e vita esteriore, quella che si esplica nelle azioni esteriori, e quindi si manifesta al di fuori.

In secondo luogo: l'azione direttiva tanto del confessore quanto del superiore regola lo spirito dell'uomo nell'ordine soprannaturale, cioè nell'ordine della fede e della grazia. E consiste in far conoscere all'uomo come deve operare per santificare la propria anima. Laonde la direzione spirituale è sempre un'opera d'illuminazione, ossia d'insegnamento, e quindi è opera che mira all'interno dell'uomo, cioè alla sua mente.

In terzo luogo: qualunque insegnamento che un uomo dà ad un altro non può darsi che per segni esteriori e sensibili, ossia per la parola; perciò anche la direzione spirituale si esercita per mezzo della parola, ossia per segni esteriori e sensibili: ecco la parte esteriore e sensibile di ogni direzione anche spirituale.

In quarto luogo: non si può dirigere lo spirito d'un uomo nell'ordine delle cose soprannaturali se non se ne conoscono le

disposizioni interne, i bisogni, lo stato morale soprannaturale. Perciò tanto il confessore quanto il superiore per dirigere le persone loro affidate debbono conoscerne le disposizioni interiori e lo stato morale soprannaturale della loro anima.

Quinto: l'interno d'un altro uomo può conoscersi in due modi, o dall'esterno, cioè dalla condotta esteriore; oppure dalla manifestazione o rivelazione che ne fa l'uomo stesso.

Il primo modo non può aversi che da coloro i quali hanno sott'occhio la persona, e quindi sono testimonj della sua condotta. Essi conoscono la persona indipendentemente dalla sua volontà. Imperocchè le azioni, meglio che le parole, fanno conoscere l'interno dell'uomo anche suo malgrado. Il secondo modo dipende dalla persona; la quale è padrona di manifestare il suo interno a chi le piace. È questo quel santuario della coscienza a cui l'uomo può dare o negare l'accesso secondo la sua volontà.

Finalmente bisogna considerare la persona religiosa sotto un doppio aspetto; cioè come semplice individuo, e come membro della comunità religiosa. Considerata qual semplice individuo, la sua direzione spirituale veste i medesimi caratteri della direzione di qualunque altro individuo. Ma considerata invece qual membro di una comunità religiosa la direzione di essa prende altri caratteri a cagione dei rapporti di ogni membro con tutto il corpo.

Premesse le quali cose, rispondiamo al primo quesito: quali sono i confini nei quali deve contenersi l'opera del confessore nella direzione spirituale delle persone religiose?

Il confessore per cagione del Sacramento della Penitenza che egli amministra ha l'accesso all'interno del suo penitente, entra nel santuario della di lui coscienza 1. per la confessione spontanea che il penitente gli fa de'suoi peccati; 2. per le interrogazioni che egli può e deve fare allo stesso penitente onde averne una confessione più intiera e perfetta; 3. per le altre investigazioni che può fare delle interne disposizioni del suo penitente ad oggetto di conoscerne più intimamente lo stato morale. Per tal modo esso è il confidente intimo del suo penitente; il quale gli rivela i segreti della sua coscienza per averne lume e guida

nella via di Dio, onde recuperare la grazia, se perduta; accrescerla, se conservata; e assicurarsi la salute e santificazione dell' anima.

In grazia di questa manifestazione confidenziale che il penitente fa del suo interno al confessore, questi è in grado di conoscerne a fondo lo stato morale, i bisogni spirituali, la bontà o malizia di sue disposizioni, e quindi ancora se sia in grado di accostarsi alla sacra Mensa senza pericolo di mangiare la propria condannazione, o anzi con profitto viemaggiore nello spirito. Ecco perchè nel decreto d' Innocenzo XI il regolare le Comunioni per le persone del secolo si lascia al giudizio dei confessori, che possono scrutare i segreti de' cuori, e quindi conoscerne la purezza della coscienza e il profitto spirituale che ritraggono dai Sacramenti.

Ma questa stessa manifestazione confidenziale, la confessione, è quella che traccia i confini della direzione spirituale spettante al confessore. È nella confessione che il penitente dà al confessore l'accesso nel santuario della sua coscienza; ed è per questo accesso medesimo che il confessore esercita l' ufficio della direzione spirituale del suo penitente. Laonde la confessione è quella che pone i fondamenti e apre il campo della direzione spirituale del confessore. Siccome è per la confessione che il confessore entra nel santuario della coscienza de' suoi penitenti, e rimane in questo santuario finchè dura la confessione; finita la confessione il santuario è chiuso, nè più si riapre fino ad una nuova confessione; così la direzione spirituale si attua dal confessore durante lo spazio di tempo impiegato nella confessione; il principio e il termine della confessione ne segnano i confini di tempo. Ma la confessione non solo limita il tempo della direzione del confessore, ma anche la materia. Imperocchè è vero che per la confessione il confessore penetra nel santuario della coscienza del penitente, ma egli non vede in esso se non quanto il penitente stesso gli scuopre di sua coscienza; e quindi non può dare altra direzione da quella che è mostrata necessaria, utile o conveniente dalla stessa confessione.

È vero che nelle comunità talvolta il confessore riceve informazioni sulla condotta morale de' suoi penitenti anche da altre

persone. Egli però non può sempre farvi molto assegnamento. Imperocchè chi dà tali informazioni non può far testimonianza che di azioni esterne e materiali, e non già delle disposizioni interne, alle quali rapportasi la direzione spirituale del confessore. Inoltre se il confessore volesse appoggiare l'azione sua direttiva ad informazioni ricevute d'altronde che dalla spontanea confessione de' suoi penitenti, passerebbe dal foro interno all'esterno (1). Può darsi, è vero, che un confessore ingannato sul conto di qualche persona sua penitente da una confessione inesatta debba giovargli di notizie avute d'altronde per togliersi d'inganno. Ma ciò egli non può fare se non illuminando la coscienza medesima della persona diretta, e facendo sì che questa riconosca e confessi il difetto della manifestazione da sè fatta al suo confessore. Per tal modo entra nel foro della coscienza, nel foro proprio del confessore, ciò che ebbe principio da una fonte estranea.

Da ciò si rilevano le altre note che caratterizzano la direzione spirituale spettante al confessore. Legata come è alla confessione, essa dipende dalla volontà del penitente come la confessione stessa. Difatto se il penitente non vuol dir nulla il confessore non può far direzione di sorta; e se il penitente volesse avere una direzione che soddisfacesse a qualche sua passione meglio che ai bisogni della sua anima, non avrebbe a far altro che una confessione bugiarda; ciò che pur troppo può accadere.

Inoltre l'azione direttiva del confessore appoggiata interamente alla confessione del penitente è necessariamente segreta, come la confessione stessa; essa rimane chiusa col sigillo della confessione sacramentale. E però il confessore non può produrla, nè farla valere al di fuori, o con qualsiasi altro che non è il penitente stesso; e questo ancora soltanto nell'esercizio della

(1) È accaduto alcuna volta che una religiosa si sentisse rimproverare in confessione dei mancamenti, dei quali essa non si accusava, o anche non aveva coscienza. Ciò non faceva buon effetto sull'animo di lei; la quale non sapeva comprendere come altri si facesse ad accusarla presso il confessore, quasi egli fosse incaricato della disciplina della comunità; nè sapeva capacitarsi che il confessore accogliesse tali accuse, le quali possono entrare nel foro esterno; nel foro interno, il foro proprio del confessore, giammai.

confessione. Perciò se il penitente non vuol seguire i consigli, ordini e insegnamenti del suo confessore, questi non può far altro che deplorarne in silenzio innanzi a Dio la indocilità, e nell' esercizio del ministero della confessione far uso della potestà di legare.

Finalmente la direzione del confessore è essenzialmente particolare ed individuale, ossia applicata ad ogni individuo in particolare, e non mai alla comunità; chè la comunità non è soggetto di confessione, nè ha un'anima da guidare nelle vie di Dio alla santificazione. Gli è per questo che il confessore saggio e prudente si tien lontano da ogni ingerenza nella disciplina esteriore, o governo della comunità. Perciò egli non accoglie lagnanze degl' inferiori contro i superiori, nè di questi contro di quelli.

Ecco pertanto qual è la natura della direzione spirituale che appartiene al confessore delle persone di comunità religiose; da qui è facile di rivelarne i confini.

Ma quali saranno i confini della direzione spirituale dei soggetti spettante al superiore? Siccome questa direzione a lui compete perchè inerente all' ufficio di superiore della comunità religiosa, così a ben rilevarne la natura ed i limiti fa di mestieri chiarir bene la natura della stessa comunità. Una comunità religiosa non è altro che l' unione di molti fedeli in comunanza di vita a scopo religioso. Questo scopo non è uno e medesimo per tutte le comunità; tutte però le comunità inchiodano in esso la perfezione e la santificazione degl' individui che le compongono. Lo dicemmo più sopra; e come ufficio del capo è dirigere tutte le membra del corpo al conseguimento del fine proprio del corpo, così ufficio del superiore si è di guidare tutti i soggetti di comunità al conseguimento del fine della comunità stessa, quindi alla loro santificazione.

Da ciò si fa manifesto che il superiore dirige i suoi soggetti non come particolari individui, ma come membri della comunità religiosa, di cui egli è capo. La sua direzione adunque prende natura e caratteri dai rapporti che il capo ha con tutto il corpo e le singole membra. Ora quai sono questi rapporti? Il capo è il primo fra tutte le membra del corpo; a tutte comunica il moto e la vita propria del corpo; e tutte regola e indirizza al

conseguimento del fine a cui è ordinato il corpo. Tale nell'ordine spirituale è il superiore rispetto alla comunità e ai soggetti di cui è formata; egli muove i soggetti al conseguimento del fine proprio della comunità, e a ciò stesso indirizza e regola la condotta di tutti. Elemento principale di questo fine è la santificazione di tutti; ad essa pertanto muove, indirizza e regola di tutti la condotta. Ed ecco dove ha suo principio la direzione spirituale dei soggetti di comunità per parte del superiore. Ma qual ne è la natura propria e particolare?

Si avverta che le comunità religiose sono corpi morali esterni e visibili; quindi esterni e visibili sono i rapporti del superiore coi soggetti. Perciò esteriore è ancora la direzione di cui ragioniamo. Il santuario della coscienza è cosa essenzialmente individuale nè può far parte di una comunità, nè conseguentemente entra nei rapporti del superiore coi soggetti. Quindi la conoscenza dello spirito dei soggetti, che è la base su cui è fondata la loro spirituale direzione, il superiore non può acquistarla alla fonte di quel santuario, ma da altre fonti esteriori e sensibili. Al conseguimento della propria spirituale perfezione e santificazione si arriva mediante l'esercizio fedele e costante delle cose di Dio e di anima. Ma due parti ha questo esercizio; interiore l'una, che si pratica nell'interno dello spirito, e il giudizio della quale appartiene al foro interno della coscienza; su questa parte non può applicarsi l'azione direttiva del superiore. L'altra parte è esteriore, e si pratica con gli atti esterni del corpo; questa è la parte che spetta alla direzione del superiore, ed entra nel governo della comunità. È il foro esterno nel quale il superiore deve esercitare le sue attribuzioni; e così a lui appartiene regolare gli esercizi di pietà, l'uso esteriore delle cose sante, le pratiche devote della comunità.

Da tutto ciò è facile di rilevare la causa degli abusi corretti dal decreto che veniamo ad esporre. Alcuni superiori laici, ed alcune superiorie, non riflettendo abbastanza che il campo della loro azione direttiva spirituale dei propri soggetti non poteva essere che l'esteriore dell'uomo, spinsero il loro zelo a tentare di entrare nel santuario di loro coscienza, richiedendo da essi quella manifestazione del loro interno che al solo foro della co-

scienza è riservato. Quindi ancora uscirono dal loro campo, quando si arbitrarono di giudicare delle disposizioni che rendono la persona meritevole o no di accostarsi alla sacra Mensa.

In una parola la direzione del superiore è pur essa spirituale, come quella del confessore, ordinata alla santificazione de' soggetti; ma si svolge nel foro esteriore, mentre quella del confessore è concentrata nel foro interiore della coscienza.

Di qui è da desumere il principale criterio a giudicare dei limiti dentro i quali deve esercitarsi l'una e l'altra direzione: i limiti che segnano l'estensione del foro interno della coscienza segnano parimenti l'estensione del campo d'azione del confessore, e ciò che limita il foro esterno nelle cose dello spirito limita pure i confini della direzione spirituale del superiore. Il confessore che portasse l'azione sua direttiva nel foro esterno uscirebbe dal suo campo, e si approprierebbe attribuzioni che non gli spettano; e viceversa il superiore che spingesse l'azione sua nel foro interno della coscienza entrerebbe in un santuario di cui gli è vietato l'accesso.

Non si deve però dimenticare che la persona religiosa è legata a Dio e alla comunità religiosa, di cui è membro, coi voti di religione, e che tra questi il principale e più essenziale si è il voto di obbedienza al proprio superiore. In seguito del voto la persona religiosa è obbligata ad obbedire al proprio Superiore per due titoli, cioè per ragione della superiorità, e per ragione del voto. Ma sin dove si estende una tale obbligazione? A tutto ciò che il superiore comanda secondo le regole e costituzioni della comunità, sia direttamente ed espressamente, sia indirettamente ed implicitamente. Così insegna S. Alfonso (1). E S. Tommaso insegna che il voto d'obbedienza si stende alla disposizione e ordinamento di tutta la vita, sicchè ha una certa quale universalità (2). Il che viene a dire che in forza di questo voto la persona religiosa è tenuta ad obbedire in tutte quelle cose che appartengono alla vita religiosa, sia direttamente, sia indirettamente; e quindi in tutte le cose che concernono l'os-

(1) Theol. mor. Lib. IV. n. 38.

(2) Loc. cit. ad 4.

servanza dei voti, delle regole e costituzioni della comunità, e l'uso di quei mezzi che sono in vigore presso la comunità per arrivare al conseguimento del fine che si prefigge la stessa comunità; del qual fine parte precipua è la santificazione de' suoi membri. Da tutto ciò è dato di conchiudere che la direzione dei soggetti di comunità religiose per parte del superiore tanto si estende quanto si estendono i voti, le regole e costituzioni della comunità, e quanto si estendono gli altri mezzi che la stessa comunità ha adottati per la santificazione de' suoi membri. Di cotai mezzi sono le pratiche di pietà e gli esercizi della vita interiore; di questi ancora deve occuparsi il superiore in forza del suo officio per guidare i soggetti alla perfezione del loro stato.

Quale adunque sarà la linea di confine che dovrà tener separate le due azioni direttive della persona religiosa? Dal fin qui detto parmi potersi stabilire che tal linea dev' essere quella medesima che fissa il limite del santuario della coscienza della persona diretta, di modo che ciò che è racchiuso dentro questo limite appartenga alla direzione del confessore; ciò che è al di fuori di esso appartenga alla direzione del superiore. A ben intendere ciò si rifletta che dicendo: quello che è racchiuso nell'interno della coscienza e quello che sta fuori, non si vuol dire cose diverse, ma sono le azioni stesse morali e spirituali, che per una parte appartengono direttamente alla coscienza, che dà loro la moralità soggettiva, e per l'altra non vi appartengono se non indirettamente, e hanno una moralità oggettiva dalle leggi a cui la persona religiosa deve conformarsi. E non sarebbe forse inesatto anche il dire che limite delle due azioni direttive sia quel medesimo che distingue le due moralità, oggettiva e soggettiva. Checchè però sia di questo, l'importante è che ognuno lavori nel suo campo, e non entri nel campo altrui.

DECRETUM

Quemadmodum omnium rerum humanarum quantumvis honestae sanctaeque in se sint; ita et legum sapienter conditarum ea conditio est, ut ab hominibus ad impropria et aliena ex abusu traduci ac pertrahi valeant; ac propterea quandoque fit, ut intentum a legislatoribus finem haud amplius assequantur; imo et aliquando, ut contrarium sortiantur effectum.

Idque dolendum vel maxime est obtigisse quoad leges plurium Congregationum, Societatum aut Institutionum sive mulierum quae vota simplicia aut solemnia nuncupant, sive virorum professione ac regimine penitus laicorum; quandoquidem aliquoties in illorum Constitutionibus conscientiae manifestatio permissa fuerat, ut facilius alumni arduam perfectionis viam ab expertis Superioribus in dubiis addicerent; e contra a nonnullis ex his intima conscientiae scrutatio, quae unice Sacramento Poenitentiae reservata est, inducta fuit. Itidem in Constitutionibus ad tramitem SS. Canonum praescriptum fuit, ut Sacramentalis Confessio in huiusmodi Communitatibus fieret respectivis Confessariis ordinariis et extraordinariis; aliunde Superiorum arbitrium eo usque devenit, ut subditis aliquem extraor-

DECRETO

Come è propria condizione di tutte le umane cose, ancor più oneste in sè e più sante, così avviene eziandio alle leggi saviamente sancite, che esse sieno esposte a venire travolte abusivamente e tirate a sensi impropri ed estranei; onde consegue talvolta, che non raggiungano più lo scopo inteso dai legislatori, e si dà caso perfino che sortiscano un effetto opposto.

E bene è da gravemente lamentare che ciò appunto intervenuto sia nelle regole di parecchie Congregazioni, Società e Istituzioni, tanto di donne riunite con vincolo di voti semplici o solenni, quanto di uomini per professione e regime interamente laici. Erasi alcune volte nelle loro Costituzioni permessa la manifestazione della coscienza, affinchè più agevolmente i novellini, nei casi dubbi, imparassero l'ardua via della perfezione da sperimentati Superiori; ed ecco alcuni di questi trascorrere sino a scrutare intimamente la coscienza, nella guisa che è riserbata esclusivamente al sacramento della Penitenza. Per simile guisa nelle costituzioni fu prescritto, come porta il diritto canonico, che la sacramental Confessione nelle dette Comunità si facesse a rispettivi Confessori, ordinari e straordinari; e

dinarium Confessarium denegaverint, etiam in casu quo, ut propriae conscientiae consulerent, eo valde indigebant. Indita denique eis fuit discretionis ac prudentiae norma ut suos subditos rite recteque quoad peculiares poenitentias ac alia pietatis opera dirigerent; sed et haec per abusionem extensa in id etiam extitit, ut eis ad Sacram Synaxim accedere vel pro lubitu permiserint, vel omnino interdictum prohibuerint. Hinc factum est, ut huiusmodi dispositiones, quae ad spiritualem alumnorum profectum et ad unitatis pacem et concordiam in Communitatibus servandam fovendamque salutariter ac sapienter constitutae iam fuerant, haud raro in animarum discrimen, in conscientiarum anxietatem, ac insuper in externae pacis turbationem versae fuerint, cum subditorum recursus et querimoniae passim ad S. Sedem interiectae evidentissime comprobant.

Quare SS. mus D. N. Leo divina providentia Papa XIII, pro ea qua praestat erga lectissimam hanc sui gregis portionem peculiari sollicitudine, in Audientia habita a me Cardinali Praefecto S. Congregationis Episcoporum et Regularium negotiis et consultationibus praepositae die decimaquarta Decembris 1890, omnibus sedulo diligenterque perpensis, haec quae sequuntur voluit, constituit atque decrevit:

I. Sanctitas Sua irritat, abrogat, et nullius in posterum roboris declarat quascumque dispositiones Constitutionum piarum Societatum, In-

ciò non ostante, l'arbitrio di alcuni Superiori giunse fino a negare ai suditi un Confessore straordinario, eziandio in circostanze che questi molto ne abbisognavano per provvedere alla propria coscienza. Era stata loro data una norma di discrezione e di prudenza a ciò che dirigessero i loro sottoposti secondo le regole e la rettitudine, nelle pratiche delle individuali penitenze e delle altre opere di pietà: ma anche di questa norma si abusò, estendendola sì che i Superiori permettersero a piacimento lo accostarsi alla sacra Mensa, e talvolta ne negassero affatto il permesso. Onde avvenne, che quelle disposizioni, che salutarmente e saggiamente erano state date a spirituale profitto dei religiosi, ed a fomentare la pace dell'uniformità e la concordia delle Comunità, non di rado tornarono invece a pericolo delle anime ad ansietà delle coscienze, e servirono per giunta a turbare la esteriore quiete; come appare evidente dai frequenti ricorsi e richiami dei Religiosi presso la S. Sede.

Le quali cose essendo così, il SS. N. S. per divina provvidenza Papa Leone XIII, mosso dalla peculiare sollecitudine ch'egli nutrice in cuore verso questa elettiissima porzione del gregge cristiano, nell'Udienza del 14 dicembre 1890, accordata a me Cardinale Prefetto della S. Congregazione negli affari e consulti dei Vescovi e dei Regolari, avendo esaminata ogni cosa con cura e diligenza, volle, stabilì e decretò quanto segue:

I. Sua Santità cassa, abroga, e dichiara di nessun valore in avvenire, qualunque sieno, le disposizioni delle Costituzioni di Pie Società, d'Istituti

stitutorum mulierum sive votorum simplicium, sive solemnium, nec non virorum omnimode laicorum, etsi dictae Constitutiones approbationem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacumque, etiam quam aiunt specialissimam, in eo scilicet, quod cordis et conscientiae intimam manifestationem quovis modo ac nomine respiciunt. Ita propterea serio iniungit Moderatoribus ac Moderatricibus huiusmodi Institutorum, Congregationum ac Societatum ut ex propriis Constitutionibus, Directoriis ac Manualibus praefatae dispositiones omnino deleantur penitusque expungantur. Irritat pariter ac delet quoslibet ea de re usus et consuetudines etiam immemorabiles.

di donne sia con voti semplici sia con solenni, e di uomini laici di ogni maniera; eziandio se dette Costituzioni avessero ottenuta dalla S. Sede Apostolica l'approvazione, fosse anche l'approvazione specialissima, le annulla in quanto riguarda la intima manifestazione della coscienza, in qualsiasi modo e con qualsivoglia nome essa si chiami. E così ingiunge ai Direttori e alle Direttrici di cotali Istituti, Congregazioni, Società, che facciano scancellare e togliere radicalmente le predette disposizioni dalle proprie Costituzioni, dai Direttorii e Manuali. Inferma parimenti e cassa quali ch'essi sieno gli usi di tali pratiche, e le consuetudini eziandio *ab immemorabili*.

II. Districte insuper prohibet memoratis Superioribus ac Superiorissis cuiuscumque gradus et praeminentiae sint ne personas sibi subditas inducere pertentent directe aut indirecte, praecepto, consilio, timore, minis, aut blanditiis ad huiusmodi manifestationem conscientiae sibi peragendam; subditisque e converso praecipit, ut Superioribus maioribus denuncient Superiores minores, qui eos ad id inducere audeant; et si agatur de Moderatore vel Moderatrice Generali denunciatio huic S. Congregationi ab iis fieri debeat.

II. Proibisce inoltre strettamente ai detti Superiori e alle Superiore, di qualunque grado e preminenza, che non tentino d'indurre le persone a sè soggette ad aprirsi con loro delle cose di coscienza, nol tentino nè direttamente nè indirettamente, nè per via di comando, nè di consiglio, o di timore, o di minacce, o di allettativi: alle persone soggette, per converso, il Santo Padre ingiunge che denuncino ai Superiori maggiori i Superiori minori i quali osassero a ciò indurre i subditi; e se si trattasse di Superiori o di superiore generali, la denuncia si rivolga a questa S. Congregazione.

III. Hoc autem minime impedit quominus subditi libere ac ultro aperire suum animum Superioribus valeant ad effectum ab illorum prudentia in dubiis ac anxietatibus consilium et directionem obtinendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu.

III. Tutto il fin qui detto non impedisce punto che i soggetti possano con libertà, spontaneamente aprire l'animo loro ai Superiori, ad effetto di ottenere, dalla prudenza loro, consiglio ne' dubbi e nelle perplessità, e direzione per l'acquisto delle virtù e il profitto nella perfezione.

IV. Praeterea firmo remanente quoad Confessarios ordinarios et extraordinarios Communitatum quod a Sacrosancto Concilio Tridentino praescribitur in Sess. 25, Cap. 10, *de Regul.* et a S. M. Benedicti XIV statuitur in Constitutione quae incipit « Pastoralis curae », Sanctitas Sua Praesules Superioresque admonet ne extraordinarium denegent subditis Confessarium quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur, quin iidem Superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut aegre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut in locis propriae Dioeceseos, in quibus Mulierum Communitates existunt, idoneos Sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro Sacramento poenitentiae recurrere eae facile queant.

V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram Synaxim accedendi Eadem Sanctitas Sua decernit, huiusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad Confessarium ordinarium vel extraordinarium spectare, quin Superiores ullam habeant auctoritatem hac in re sese ingerendi, excepto casu quo aliquis ex eorum subditis post ultimam Sacramentalem Confessionem Communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patriverit, donec ad Poenitentiae sacramentum denuo accesserit.

VI. Monentur hinc omnes, ut ad Sacram Synaxim curent diligenter se praeparare et accedere diebus in propriis regulis statutis; et quoties ob fervorem et spiritnalem alicuius profectum Confessarius expedire indi-

IV. Oltre a ciò, restando fermo, relativamente ai Confessori ordinari e straordinari, il prescritto dal Sacrosancto Concilio di Trento, nella Sess. 25, capo 10, *de Regul.*, e dalla S. M. di Benedetto XIV nella Costituzione *Pastoralis curae*, la Santità Sua ammonisce i Prelati e Superiori di non negare ai soggetti il Confessore straordinario quante volte essi ne abbiano necessità per provvedere alla propria coscienza, e ciò senza che i Superiori, in nessuna maniera, ricerchino il motivo della dimanda, o mostrino che questa loro non piace. Ed affinchè non torni vana tanto provvida disposizione, esorta gli Ordinari, che nei luoghi della loro Diocesi, dove esistono Comunità femminili, designino idonei Sacerdoti forniti delle facoltà, ai quali possano le Religiose facilmente rivolgersi per confessarsi.

V. Per ciò che si attiene poi a permettere o vietare la santa Comunione, la Santità Sua decreta, tali permessi o divieti non ispettare ad altri che al Confessore ordinario o straordinario, senza che i Superiori abbiano autorità d'ingerirsene; eccetto il caso che un soggetto, dopo l'ultima confessione, avesse dato scandalo alla Comunità, o commesso alcuna grave colpa esterna; in tal caso potrà il Superiore interdirlgli la Comunione finchè non siasi nuovamente confessato.

VI. E qui si avvisano tutti, di aversi a preparare con diligenza alla sacra Mensa, e accostarvisi ne' giorni per regola stabiliti; e quante volte, pel fervore della divozione, o per suo spirituale profitto giudicherà il Con-

caverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso Confessario permitti poterit. Verum qui licentiam a Confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae Communionis, de hoc certiore reddere Superiorem teneatur; quod si hic iustas gravesque causas se habere reputet contra frequentiores huiusmodi Communiones, eas Confessario manifestare teneatur, cuius iudicio acquiescendum omnino erit.

fessore convenire al penitente maggiore frequenza, esso gliela potrà permettere. Ma chi avrà ottenuto dal Confessore la licenza di più frequente e anche di cotidiana Comunione, sia tenuto di darne parte al Superiore; il quale, dove credesse di avere giuste e gravi ragioni contro cotali Communioni più frequenti, le debba rappresentare al Confessore, nel cui parere converrà al tutto rimettersi.

VII. Eadem Sanctitas Sua insuper mandat omnibus et singulis Superioribus generalibus, provincialibus et localibus Institutorum de quibus supra sive virorum sive mulierum ut studiose accurateque huius Decreti dispositiones observent sub poenis contra Superiores Apostolicae Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis.

VII. La Santità Sua inoltre, a tutti e singoli i Superiori generali, provinciali e locali degl' Istituti d' uomini o di donne, de' quali si è fin qui parlato, ingiunge che studiosamente e diligentemente osservino le disposizioni di questo Decreto, sotto le pene contro i Superiori trasgressori degli ordini dell'Apostolica Sede, da incorrersi issofatto.

VIII. Denique mandat, ut praesentis Decreti exemplaria in vernaculum sermonem versa inserantur Constitutionibus praedictorum piorum Institutorum, et saltem semel in anno, stato tempore, in unaquaque Domo, sive in publica mensa, sive in Capitulo ad hoc specialiter convocato alta et intelligibili voce legantur.

VIII. Finalmente comanda che la copia di questo Decreto, tradotta in volgare, venga inserita nelle Costituzioni dei predetti Pii Istituti, e almeno una volta l' anno, a tempo determinato, in ciascuna casa sia letta a voce alta ed intelligibile, o nel refettorio, o nel capitolo a ciò specialmente raccolto.

Et ita Sanctitas Sua constituit atque decrevit, contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis minime obstantibus.

Equestola Sua Santità stabilì e decretò non ostante qualsiasi contraria disposizione, ancorchè degna di speciale e individuale menzione.

Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 17 Decembris 1890.

Dato in Roma, dalla Segreteria della predetta S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, a' dì 17 dicembre 1890.

I. Cardinalis VERGA, *Praefectus*.

I. Card. VERGA, *Prefetto*

† Fr. ALOYSIUS, Episc.
Callinicen, *Secret.*

† Fra LUIGI. Vesc.
di Callinico, *Segr.*

ESPOSIZIONE DEL DECRETO.

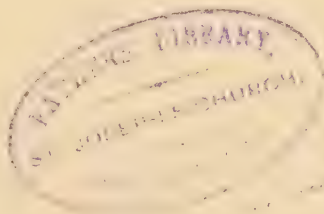
DIVISIONE GENERALE

1 — Il presente decreto, secondo lo stile ordinario di simili atti della Santa Sede, si divide in tre parti, le quali ne formano come i costitutivi od elementi sostanziali. Ciò sono: 1.^o il proemio; 2.^o il dispositivo, ossia corpo del decreto; e 3.^o la sanzione.

2 — Il proemio comincia dalle prime parole del decreto, e termina col terzo capoverso nelle parole « . . . *ha voluto costituito e decretato le cose che seguono* ». « . . . *haec quae sequuntur voluit, constituit, atque decrevit* ».

3 — Il dispositivo, ossia corpo del decreto, comincia col numero 1 dalla parola: « *S. S. annulla, abroga ecc.* » *Sanctitas sua irritat abrogat etc.* », e termina con le parole del numero VI: « . . . *al cui giudizio deve onninamente rimettersi* ». « *cujus iudicio omnino acquiescendam erit* ».

4 — I due numeri seguenti VII, e VIII contengono la sanzione del decreto.



I.

PROEMIO DEL DECRETO

4 — Oggetto del proemio è l'esposizione dei motivi che hanno indotto il S. Pontefice a dare le disposizioni contenute nel decreto. E siccome questi motivi sono certi abusi invalsi in alcune comunità religiose, nel proemio si fanno tre cose: e sono: 1.^o l'esposizione di una massima generale sull'abuso che pur troppo dagli uomini può farsi d'ogni cosa anche santa e d'ogni savia legge, e sulle conseguenze che derivano da un tale abuso; 2.^o l'applicazione di questa massima alle leggi di molte comunità religiose; 3.^o e da ultimo la volontà del Sommo Pontefice di rimediare agl'inconvenienti prodotti dall'abuso di tali leggi con le disposizioni che seguono.

5 — Dice adunque il decreto tale essere la condizione di tutte le cose umane, abbenchè in sè siano oneste e sante, che dagli uomini possono essere abusate, cioè fatte servire per abuso ad oggetti impropri ed alieni dalla loro istituzione e natura. Tale parimenti è la condizione delle leggi fatte con sapienza, di poter dagli uomini per abuso essere spiegate e tratte a sensi impropri ed alieni dagl'intendimenti con cui furono fatte.

6 — Ma quali sono le conseguenze dell'abuso che si fa delle leggi? Le conseguenze sono che queste leggi così abusate talora non ottengono il fine inteso dal legislatore, e talora anzi sortiscono un effetto contrario.

7 — Esposta così la massima generale, la di cui verità è dimostrata con troppa evidenza da una costante esperienza, si passa a farne l'applicazione alle leggi di parecchie comunità religiose. E quanto a ciò l'Autore del decreto fa tre cose: in primo luogo

afferma essere avvenuto alle leggi di parecchie comunità quanto ha detto delle leggi in generale: in secondo luogo espone in particolare le leggi di cui fu abusato e qualità dell'abuso che ne fu fatto; in terzo luogo descrive i mali derivati dagli esposti abusi.

8 — In prima adunque egli dice doversi deplorare che quanto si è detto dell'abuso che può farsi dagli uomini anche delle più savie leggi sia accaduto alle leggi di alcune Congregazioni, società e Istituti, sia di donne che fanno voti semplici o solenni, sia d'uomini per professione e governo interamente laici.

9 — E qui noi vediamo quali siano le comunità contemplate in questo decreto; esse sono le Congregazioni, Società e Istituti di donne che fanno voti semplici o solenni; e le Congregazioni, Società e Istituti d'uomini per professione e regime intieramente laici; chè di queste solamente non d'altre parla il decreto.

10 — Laonde quanto alle Comunità femminili per essere contemplate nel decreto unica condizione sono i voti semplici o solenni. Quindi sono contemplati tutti i monasteri di clausura, ove si fa professione solenne, e tutti gl'istituti o congregazioni religiose femminili, ove si fanno i tre voti di religione in qualsiasi forma, sia pur semplice od anche privata. Ma le Comunità di donne che non fanno i tre voti di religione, chè di questi soli intende il decreto, non vengono comprese nel medesimo. Di questo numero sono le molte congregazioni di oblate, terziarie e simili che vivono in comunità sotto una regola, ma non legansi coi voti religiosi.

11 — Alla sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari fu proposto il quesito: Se il decreto incipien. *Quemadmodum* del 17 dicembre 1890 comprende anche le Figlie della carità istituite da S. Vincenzo de' Paoli. — Il motivo di tal quesito era che molti, anche dotti canonisti, pensavano che non dovesse comprenderle. Ma la Sacra Congregazione fu di altro parere, che cioè dovesse comprenderle; pero in un modo proprio e particolare. Laonde rispose: Affirmative juxta modum. Modus est: Attenta peculiari Puellarum charitatis institutione, attentisque pontificiis declarationibus ac privilegiis indultis, praesertim a Summis Pontificibus Pio VII et Leone XII, confirmatis a SS.^{mo} D. N. Leone PP. XIII die 25 Junii 1882, publicationem et vigilantiam

super executione praefati decreti quoad dictas puellas spectare ad Superiorem generalem pro tempore Congregationis Missionis, sive per se, sive per ejusdem Congregationis Visitatores; salva tamen delegatione apostolica Ordinariorum in casu negligentiae superiorum Congregationis Missionis. Die 10 aprilis 1891 — Spetta adunque al superior generale della Congregazione della missione di far osservare il presente decreto nella Compagnia delle figlie della carità; e gli Ordinarii non possono intervenire con autorità se non nel caso di negligenza dei superiori di Congregazione. È questa un'eccezione alla regola generale; ma è noto l'adagio: *exceptio firmat regulam*.

12 — Quanto poi alle Comunità maschili il decreto contempla solamente quelle che sono intieramente laiche; laiche di professione, e governate da persone laiche. Quindi non sono comprese nel decreto le comunità composte di Sacerdoti, e governate da Sacerdoti; nè quelle che compongonsi di Sacerdoti e di laici insieme. Di questo numero sono quasi tutte le comunità religiose maschili, pochissime eccettuate; perciò pochissime sono le comunità religiose maschili, alle quali siano da applicarsi le disposizioni in questo decreto contenute.

13 — È stato fatto alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari il quesito se la Congregazione dei Preti della Missione fosse compresa nel decreto. Il quesito si risolveva in quest'altro: se la Congregazione dei Preti della Missione dovesse annoverarsi tra le Congregazioni d'uomini per professione e governo intieramente laici. La Sacra Congregazione rispose negativamente.

14 — Quindi non sarebbe esatto il dire che dal decreto presente sono eccettuati soltanto gl'istituti interamente ecclesiastici per professione e per regime. In quella vece, a parlare con esattezza, è da dire che nel decreto sono compresi solamente gli istituti che non sono in modo alcuno ecclesiastici, i quali cioè non sono tali, nè per professione, nè per governo.

15 — Venendo poi al particolare delle leggi di cui fu abusato e dell'abuso fattone, tre sono le leggi notate nel nostro decreto e tre gli abusi corrispondenti. Le tre leggi, ossia disposizioni delle costituzioni delle summenzionate comunità, perocchè a queste disposizioni il decreto quì dà il nome di leggi, hanno

per oggetto, una la manifestazione della coscienza, l'altra la disciplina della Confessione in ciò che riguarda il confessore, e l'ultima la disciplina delle Comunioni; e ciò che forma l'oggetto di queste disposizioni lo forma ugualmente dei tre abusi, ai quali il decreto vuol mettere riparo.

16 — Ecco pertanto la prima delle tre leggi, o disposizioni delle dette comunità: « Alcune volte nelle loro costituzioni era stata permessa la manifestazione della coscienza, affinchè gli alunni più facilmente imparassero l'ardua via della perfezione dagli esperti Superiori ». E l'abuso qual è? « Per l'opposto da alcuni di questi Superiori venne introdotta un'intima scrutazione della coscienza, quale è riservata esclusivamente al Sacramento della Penitenza ». L'abuso adunque è l'intima scrutazione della coscienza, scrutazione a cui ha diritto il solo ministro della Confessione.

17 — La seconda delle lodate leggi viene così esposta: « Per simil guisa nelle costituzioni di quelle comunità, a norma dei sacri canoni, era prescritto che in esse comunità si facesse la confessione sacramentale ai rispettivi confessori ordinari e straordinari ».

18 — Or come si abusò di questa sapiente prescrizione? « Per altra parte l'arbitrio dei Superiori giunse a tale da negare ai sudditi un confessore straordinario, anche nel caso che questi ne avevano grande bisogno per provvedere alla loro coscienza ». La legge è di confessarsi ai confessori assegnati alla Comunità; l'abuso è portare questa legge all'eccesso di non accordare ai sudditi un confessore straordinario, anche quando questi ne hanno bisogno per la loro coscienza.

19 — « Erasi data loro, ecco la terza delle sagge leggi di cui si abusò, una norma di discrezione e prudenza onde debitamente e rettamente regolassero i propri sudditi a riguardo delle pene particolari e altre opere di pietà ».

20 — E qual è l'abuso di questa norma? « Ma questa ancora si allargò per abuso, e si portò sino a permettere arbitrariamente, o negare affatto ai sudditi l'accedere alla Sacra Mensa ».

21 — Da ciò si rileva qual sia precisamente il campo dentro il quale si aggira il decreto, ossia l'oggetto delle sue disposizioni.

Questo è triplice, cioè la manifestazione della coscienza, la disciplina che regola la facoltà di valersi di un confessore straordinario, e la disciplina delle Comunioni. Ugualmente tre sono gli abusi a cui si vuol far argine, e sono l'intima investigazione della coscienza, il negare ai sudditi un confessore straordinario quando essi ne abbisognano per provvedere alla loro coscienza, ed il concedersi arbitrariamente o negarsi dai superiori la facoltà di fare la Santa Comunione. Quanto vien disposto dal decreto mira ad abolire questi tre abusi, non altro.

22 — Affinchè poi niuno credesse che l'abolire questi abusi fosse cosa di poca importanza si espongono i mali che ne derivarono; e questa è la terza parte del proemio. Ma per meglio far intendere i mali provenienti dai deplorati abusi quì si notano in prima i vantaggi a cui miravano le abusate disposizioni, e poi gli opposti effetti prodotti dall'abuso delle medesime. I vantaggi avuti in mira erano lo spirituale profitto dei membri della comunità, e la conservazione della pace e della concordia; perciò dice il decreto: « Onde avvenne che quelle disposizioni, le quali salutarmente e saggiamente erano state costituite per lo spirituale profitto degli alunni, e per conservare e fomentare nelle Comunità la pace e la concordia dell'unità ecc. »

23 — Gli effetti opposti cagionati dagli abusi sono il pericolo delle anime, l'ansietà delle coscienze, e il turbamento anche della pace esterna. Onde dopo le succitate parole il decreto continua con le seguenti: « (quelle disposizioni) non di rado tornarono in vece a pericolo delle anime, ad ansietà delle coscienze, e talvolta ancora in turbamento della quiete esteriore ».

24 — Contro queste affermazioni poteva facilmente sorgere nell'animo di taluni la difficoltà: su qual fondamento sono esse appoggiate, mentre l'A. del decreto non vivendo, nè essendo mai stato in comunità religiosa, non può averne alcuna esperienza? Or bene si previene la difficoltà con le ultime parole di questa parte del proemio: « come evidentissimamente comprovano i ricorsi e richiami dei sudditi frequentemente presentati alla Santa Sede ». Il che viene a dire che sono stati conosciuti gli esposti gravi inconvenienti dai ricorsi e lamenti dei sudditi contro i Superiori, e sono stati tali ricorsi e lamenti che hanno dato l'ultima spinta ad emanare le disposizioni del decreto.

25 — Viene ora l'ultima parte del proemio, la quale esprime la volontà del S. Pontefice di dare le disposizioni che seguono. Intorno a che si fanno cinque cose, cioè si fa rimarcare la dignità di chi dà quelle disposizioni, il sentimento da cui è mosso a far ciò, in qual circostanza, a chi le disposizioni sono direttamente comunicate, e in qual modo.

26 — La dignità, e quindi l'autorità suprema di chi ha dato le disposizioni del decreto, risalta assai bene nelle parole: « *Il Santissimo Signor Nostro Leone per divina Provvidenza Papa XIII* ». Imperocchè il titolo di *Papa* in oggi è dato esclusivamente al Capo visibile della Chiesa, e l'espressione di *Signor nostro* ne indica la suprema autorità. E questo è che dà a quelle disposizioni tutta la forza e il più grande prestigio.

27 — Il sentimento onde fu mosso il Pontefice a tale risoluzione è la peculiare sollecitudine che nutre nell'animo verso le Congregazioni e Società religiose, le quali formano una sceltissima porzione del gregge di Cristo affidato alle sue cure. Così dice il decreto: « *...per quella speciale sollecitudine in cui si distingue verso questa sceltissima porzione del suo gregge...* ».

28 — La circostanza del dove e del quando vennero stabilite e decretate le lodate disposizioni si trova espressa nelle parole: « nell'udienza avuta da me, Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, il giorno 14 dicembre 1890 ». Nelle quali parole, non solo troviamo notato il dove e il quando, ma ancora la persona a cui furono direttamente e immediatamente comunicate le stesse disposizioni; la qual persona è l'Eminentissimo Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, incaricato di stenderne il decreto, come di fatto lo stese, e lo promulgò con la sua propria firma; il luogo è il Vaticano, ove abita e dà udienza il S. Pontefice; il quando è nell'udienza concessa al Cardinale Prefetto.

29 — Quindi è che il presente decreto non è a propriamente parlare un decreto del Sommo Pontefice, ma del Cardinale Prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari. Sono però del S. Pontefice le disposizioni in esso contenute, i precetti, le proibizioni, le ammonizioni e via dicendo. Ed il Cardinale Prefetto con questo decreto non è che l'organo ufficiale, di cui il

S. Pontefice si è servito per far conoscere le sue determinazioni, che formano l'oggetto di questo atto della suprema autorità.

30 — Finalmente non si ommette di notare la cura e diligenza posta in questo atto; onde si dice: « *avendo esaminato tutte le cose con cura e diligenza* ». Il che è troppo necessario, trattandosi di atti di tanta importanza e conseguenza come il presente.

31 — Il proemio finisce con le parole: « *...rolle, costituì e decretò le cose che seguono* »; nelle quali a prima vista potrebbe sembrare una superfluità il dirsi *rolle, costituì e decretò*; giacchè queste tre parole altro non esprimono in fine che la volontà del S. Pontefice rispetto alle cose che seguono. Ma, se ben si riflette, non tutte e tre esprimono la volontà allo stesso modo e con la forza medesima. Il costituire dice più di un semplice volere; dà alla disposizione che si prende il valore di uno statuto o di una costituzione. Parimenti il decretare significa assai più del semplice volere; significa che s' intende di dare forza di legge o di decreto a ciò che si vuole; di modo che il non eseguir ciò sarebbe un disobbedire, e cioè commetter peccato di disobbedienza. Laonde le tre notate parole vengono ad esprimere non solo la fermezza della volontà del Papa riguardo alle disposizioni contenute nel decreto, ma ancora la sua intenzione che queste abbiano come il valore di costituzioni e di leggi per le Congregazioni, Società e Istituti a cui sono dirette. Quindi tutti i membri di queste Congregazioni, Società e Istituti devono conformarvisi esattamente per l'obbligo che ha ogni fedele di obbedire al capo Supremo della Chiesa.

II.

IL CORPO DEL DECRETO

32 — Come il medico esperto, e premuroso della guarigione dei suoi malati, conosciuto che ne ha il male, si applica a guarirlo dalla radice, così il Sommo Pontefice applica ai tre abusi suestesi, che ben possono dirsi tre mali delle comunità, gli opportuni rimedi dalla radice con le disposizioni contenute nel corpo del presente decreto. E come tre sono i mali a cui vuole portar rimedio, così tre sono i generi di disposizioni; cioè 1° disposizioni concernenti la manifestazione della coscienza; 2° disposizioni che regolano la libertà delle persone di comunità rispetto al confessore; 3° disposizioni relative alla disciplina delle Comunioni. E questi tre generi di disposizioni costituiscono le tre parti in cui è diviso il corpo del presente decreto. La prima parte comprende i tre primi numeri romani, cominciando dalle parole: « Sua Santità annulla, abroga ecc. — Sanctitas sua irritat abrogat etc » e termina col numero III con le parole «... per esser diretti nell'acquisto delle virtù e nel progresso della perfezione »... « directionem obtinendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu. « La seconda parte si contiene tutta intiera nel numero IV. Nei numeri poi V e VI trovasi la terza parte, quella cioè che tocca la disciplina delle Comunioni; e comincia con le parole: « Per quello poi che spetta al permesso ecc. » — « Quod vero attinet ad permissionem etc. e termina con le altre: ... « al cui giudizio dovrà omniamente rimettersi — ejus judicio omnino acquiescendum erit ».

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LA MANIFESTAZIONE DELLA COSCIENZA.

33 — A ben intendere il valore delle disposizioni che formano questa prima parte del dispositivo del decreto gioverà richiamare l'abuso a cui per esse si vuol rimediare. Tale abuso, come si espone nel proemio, consiste in ciò che alcuni superiori laici introdussero nella rispettiva comunità una investigazione dell' interno della coscienza dei propri soggetti, quale è riserbata unicamente al Sacramento della Penitenza. La coscienza è un santuario nel quale l' ingresso è lecito al solo Sacerdote; e neppur sempre a questo, ma solo quando funge l' ufficio di ministro del Sacramento della Penitenza. Laonde chiunque fuori del Sacramento presume di penetrare nella coscienza altrui invade un campo straniero al suo diritto, e molto più se desso fosse laico, come nel caso contemplato dal decreto.

34 — A ciò non fecero riflessione certi superiori di comunità laiche, i quali con la mira di poter meglio dirigere i propri suditi nella via del bene, richiedevano da essi, quando a viva voce, quando in iscritto, conto del loro interno, cioè delle loro interne disposizioni morali, delle loro passioni, tentazioni e via dicendo; il che chiamasi rendiconto della coscienza, apertura del cuore, e manifestazione intima della coscienza.

35 — Ad eliminare pertanto un tal abuso il decreto stabilisce cinque disposizioni, delle quali due sono abrogatorie, due prelettive ed una proibitiva. Delle prime due una riguarda le di-

sposizioni contenute nelle costituzioni delle nominate comunità, che servono di fondamento alla proscritta manifestazione del cuore e della coscienza; l'altra gli usi e le consuetudini che le valgono di appoggio. Delle seconde due la prima è diretta ai superiori, ai quali comanda di togliere dai libri di comunità le abrogate disposizioni; e l'altra è diretta ai sudditi per obbligarli a denunziare i superiori, che in qualsiasi modo tentassero d'indurli all'intima manifestazione. La disposizione proibitiva finalmente è rivolta ai superiori, perchè non osino di rimettere in vigore una pratica, che il decreto vuole onninamente eliminata.

36 — Dice dunque il decreto che « Sua Santità annulla, abroga, e dichiara di niun valore per l'avvenire tutte le disposizioni contenute nelle costituzioni di pie Società e Istituti di donne sia con voti semplici, sia solenni, e di uomini onninamente laici, per quel tanto che tali disposizioni riguardano l'intima manifestazione del cuore e della coscienza ».

37 — Siccome però alcune costituzioni di pie Società e Istituti religiosi hanno riportato l'approvazione della Santa Sede, e questa approvazione potrebbe servir di pretesto per mantenere in vigore quelle disposizioni che qui voglionsi affatto abolite, così il decreto aggiunge la clausola: « eziandio se le dette costituzioni avessero ottenuto dall'apostolica Sede l'approvazione in qualunque forma, anche in quella che chiamasi specialissima ». Laonde malgrado qualunque approvazione data alle Costituzioni di una comunità religiosa contemplata nel decreto, se in esse trovansi disposizioni che favoriscono la pratica dell'intima manifestazione del cuore e della coscienza, queste rimangono assolutamente abrogate e annullate.

38 — Inoltre avvenendo spesso che una pratica stessa porti diversi nomi, e si attui in diversi modi, e questo può accadere anche alla pratica della manifestazione intima del cuore e della coscienza, perciò il decreto dichiara annullate e abrogate le disposizioni concernenti la detta manifestazione, qualunque sia il nome che le si vuol dare, e il modo onde la si pratici. Ciò che si vuol togliere è l'abuso di voler penetrare nel Santuario della coscienza dei propri sudditi; la speciosità del nome e della

veste che volesse darsi a questo abuso non ne toglie il vizio intrinseco. Laonde meritamente si nota quì che, malgrado la differenza di nome o di forma, che si dia alla pratica della manifestazione intima del cuore e della coscienza, le disposizioni che riguardano una tal pratica devono essere intieramente abolite.

39 — Ma nelle comunità religiose più che altrove hanno gran forza gli usi e le consuetudini; non di rado anzi le consuetudini la vincono sopra le regole e le costituzioni della comunità. Perciò potrebbe facilmente accadere che alle ingiunzioni del decreto alcuno pensasse di potersi sottrarre, opponendo usi e consuetudini in contrario, specie se tali consuetudini durassero da tanto tempo da non aversi memoria del loro principio, ciò che le fa chiamare consuetudini *ab immemorabili* (1). Il decreto pertanto chiude la via anche a questo sotterfugio dichiarando che Sua Santità « annulla parimenti e cassa quali si siano di questa pratica gli usi e le consuetudini eziandio *ab immemorabili*. » E questa è la seconda disposizione abrogatoria contenuta nella prima parte del corpo di questo decreto. Vengono ora le due disposizioni precettive, ossia due ingiunzioni, l'una ai superiori, l'altra ai soggetti. Ai superiori viene ingiunto di togliere affatto dai libri della rispettiva comunità tutte le disposizioni che mirassero alla pratica della manifestazione intima del cuore e della coscienza; ai sudditi è fatto precetto di denunziare i superiori che per qualsiasi maniera volessero mantenere una tal pratica.

40 — Dopo avere assolutamente abrogate e dichiarate di nullo valore tutte le disposizioni contenute nelle costituzioni di certe comunità, che riferisconsi alla manifestazione del cuore e della coscienza, veniva da sè che tali disposizioni dovessero togliersi dai libri, che servono alla direzione dei membri delle stesse comunità. Chè sarebbe un controsenso lasciare in libri messi in mano ai soggetti della comunità perchè vi prendano le norme di loro condotta, lasciarvi dico insinuata, o raccomandata, o inculcata una pratica che con tanta serietà e forza si vuole

(1) La consuetudine dicesi immemorabile allorchè oltrepassa i cento anni; ed è questa che non viene abrogata dalla legge, se la legge stessa non lo dichiara espressamente, come ha definito la S. Congregazione del Concilio.

abolita. Ciò dà ragione della prima ingiunzione fatta qui ai superiori con espressioni le più stringenti. « Perciò seriamente, dice il decreto, Sua Santità ingiunge ai direttori e alle direttrici dei nominati istituti, congregazioni e società che le predette disposizioni sien affatte scancellate, e del tutto levate via dalle proprie costituzioni, direttori e manuali »: viene a dire dalle costituzioni, direttori e manuali della rispettiva Comunità.

41 — Più grave è la seconda ingiunzione fatta ai soggetti contro i superiori, i quali, venendo meno all'obbedienza da essi dovuta alla suprema autorità della Chiesa, volessero mantenere nella propria famiglia la vietata pratica della manifestazione intima della coscienza. Ed ecco la ingiunzione: « Comanda Sua Santità ai sudditi di denunziare ai superiori maggiori quei superiori minori, i quali osassero d'indurli a far loro quella manifestazione. Che se di questo si rendessero colpevoli il Superiore o la Superiore generale la denuncia dovrebbe farsi alla Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari. » Quelle persone religiose adunque, dalle quali i loro superiori laici volessero comechessia la manifestazione dell'interno di loro coscienza dovrebbero darne avviso, o ai Superiori maggiori, o alla S. Congregazione, secondo la qualità dei superiori che ciò tentassero.

42 — La qual disposizione contro i superiori vien data dopo il divieto ad essi fatto di tentare per qualsiasi modo d'indurre i propri soggetti ad aprir loro l'interno della propria coscienza. I modi per riuscire in un intento sono di due specie, diretti e indiretti. Nel caso presente modi diretti sarebbero il comando o il consiglio; modi indiretti sarebbero il timore, le minaccie e le carezze. Vieta adunque il Pontefice a tutti i Superiori e a tutte le Superiore delle comunità contemplate nel decreto, qualunque sia il loro grado, e qualunque preminenza abbiano nella rispettiva comunità, d'indurre per qualsiasi modo i propri soggetti ad aprir loro i segreti della propria coscienza. Dicesi per qualsiasi modo, cioè direttamente o indirettamente; per via di comando, o di consiglio, o di timore, o di minaccie, o di carezze, chè tutti questi modi differenti nomina espressamente il decreto affine di chiuder la via ad ogni sotterfugio per eludere la forza del divieto.

43 — Siccome però qui trattasi di cosa assai grave, come quella che viene sancita da una pena già per sè stessa molto grave, qual è la denuncia, fa di mestieri di ben precisare i termini del divieto, onde conoscere con precisione in quali casi il divieto sarebbe violato da parte dei superiori, e nascerebbe quindi l'obbligo della denuncia per parte dei sudditi, e in quali no.

44 — E in prima, come chiaramente esprimono i termini del decreto, l'esposto divieto è fatto ai superiori di comunità onninamente laiche, cioè intieramente composte di persone laiche, perciò riguarda solamente i superiori laici. Laonde se fosse un superiore sacerdote che facesse ciò che qui è vietato potrebbe essere riprensibile per altra ragione, non per il divieto del nostro decreto, che non lo riguarda; e perciò non andrebbe soggetto alla denuncia.

45 — In secondo luogo ciò che forma l'oggetto del presente divieto non è precisamente la manifestazione anche intima della coscienza dei sudditi ai superiori, ma il tentare che far volessero i superiori d'indurre i loro soggetti ad una tale manifestazione. Laonde un superiore che ascoltasse una manifestazione dell'interno dei propri soggetti da lui in nessun modo ricercata, potrebbe far male per altri motivi, ma non per violare il decreto che non vieta di ascoltare tale manifestazione, ma di richiederla. « *Districte prohibet memoratis superioribus ac superiorissis... ne personas sibi subditas inducere pertentent... ad hujusmodi manifestationem conscientiae sibi peragendam.* »

46 — In terzo luogo la manifestazione della coscienza avuta in mira in questo divieto, non è una manifestazione qualunque; ma solo la manifestazione intima della coscienza; ossia è proibita l'investigazione dell'interno della coscienza per iscoprirne le segrete disposizioni, le passioni, le tentazioni, lo stato morale dell'anima, insomma è proibito l'abuso di arrogarsi il diritto di penetrare nel santuario della coscienza, diritto concesso al solo ministro del Sacramento della penitenza. Ma non è proibito d'investigare le interne disposizioni dei propri sudditi rispetto a qualche oggetto particolare, per esempio rispetto alla vocazione, alle regole e pratiche della comunità, a qualche fatto speciale, a qualche persona, e via dicendo. Talvolta occorre di

rilevare di alcuno la reità o l'innocenza, la sincerità o la doppiezza, un' attacco sregolato, un' avversione e cose simili; per ottenere un tale intento è indispensabile di scoprire le interne disposizioni dell' animo. Ma ciò entra nel regime disciplinare della comunità, e non è la ricerca della coscienza contemplata in questo divieto.

47 — Il Padre Alfonso Rodriguez ha un trattato: *Della chiarezza con che si deve procedere con i Superiori e Padri spirituali dando loro intiero conto della coscienza*. In questo trattato si mostra la necessità di aprire il proprio interno ai superiori con tre ragioni principali, e sono: 1.^o che i superiori hanno officio di padri e medici spirituali dei loro soggetti. Ma per esercitare tal officio fa d'uopo che essi conoscano i bisogni e le infermità spirituali. 2.^o I superiori devono distribuire fra i soggetti gli impieghi ed uffici proporzionati alle loro forze, disposizioni e abilità. Ora come conosceranno tali cose se i soggetti non aprono l'animo loro ai superiori? 3.^o da ciò nasce la terza ragione, ed è che senza una esatta cognizione dell' interno dei proprii soggetti riesca ai superiori moralmente impossibile il buon governo della comunità. E queste tre ragioni sono tolte da S. Ignazio, il quale pose la manifestazione della propria coscienza ai superiori fra le principali regole della Compagnia da lui fondata. Ma prima di lui troviamo una tal regola in tutti gli ordini monastici, e dopo di lui in tutte le Congregazioni religiose:

48 — Il P. Secondo Franco nella sua Lettera ad una Superiora intorno al presente decreto scrive: « A questo proposito una savissima superiora mi propose il caso: Se io vedendo una mia figliuola da più giorni turbata mi facessi a chiederle con carità che cosa abbia che la disturba, incorrerei il caso di dover esser denunziata come quella che con allettamenti indaga la sua coscienza? Mai no: una turbazione può venire da malori fisici, da cose d' officio, da qualche disgusto avuto in casa e da cento ragioni che non hanno nulla che fare colle angustie della coscienza, perchè dunque una madre non potrà provvedere? Se invece provenisse da agitazioni di coscienza, anche in questo potrebbe aiutarla senz'alcun bisogno di entrare nella sua coscienza, coll'offerirle di chiamare un sacerdote che sia di

sua fiducia che la senta e la consoli. Non vi ha alcun decreto che proibisce la carità; e perchè una superiora religiosa introduca il rendiconto per quella via ci vuole una mala fede che io mi vergogno anche solo a supporla. » — Pag. 33. — E certamente il chiedere ad una persona turbata e agitata la causa del suo turbamento e della sua agitazione è cosa sì semplice e naturale che ognuno si sente portato a praticarla con chiechessia; è uno degli atti più spontanei della carità verso il prossimo; e chi volesse trovare in esso alcun che del rendiconto di coscienza proscritto dal nostro decreto, più che di logica, si darebbe a veder scarso di buon senso.

49 — Ma il caso surriferito suppone che la religiosa turbata e la sua superiora si trovino in luogo, ove possa facilmente chiamarsi un sacerdote di fiducia che possa sentire e consolare, il che non sempre avviene. Imperocchè vi sono comunità religiose in paesi di campagna, ove talora non v'è che un sacerdote, il quale non sempre ispira fiducia, nè è in grado di sentire e consolare. In questo caso se una Superiora si valesse dei lumi acquistati o coll'esperienza, o nell'orazione, o nelle lezioni spirituali per tranquillizzare la coscienza della sua compagna potrebbe mai dirsi che ella voglia introdurre quel rendiconto di coscienza? Anche in questo caso vi sarebbe un semplice atto di carità, e non vi ha alcun decreto che proibisca la carità.

50 — Del resto per la pratica fa d'uopo entrare nello spirito del decreto. Lo spirito del decreto è di eliminare dalle comunità per professione e governo laiche l'abuso che persone laiche, perciò sfordite del carattere e dei lumi necessari alla direzione della coscienza, vogliano ciononostante penetrare nell'interno della coscienza delle persone a sè soggette per guidarle nello spirito. Eliminato un tale abuso il decreto ha ottenuto il suo scopo. Quindi allorchè un Superiore laico od una superiora, per togliere di angustia e turbazione un'anima, e non mai per conoscere i segreti di sua coscienza, ricercassero anche la cagione interna di quel male eserciterebbero un atto di carità non vietato da alcun decreto.

51 — Finalmente per ovviare ad ogni malintelligenza od esagerazione in questa materia, il decreto medesimo fa notare qualmente

le disposizioni date contro l'abuso del rendiconto di coscienza non impediscono una manifestazione libera e spontanea del proprio interno che i sudditi far volessero ai propri superiori, ancorchè laici, allo scopo di averne lume e consiglio nei loro dubbj, e anche direzione per l'avanzamento nella virtù e perfezione « del proprio stato. « Tutto questo, dice il decreto, non impedisce « che i sudditi possano liberamente e spontaneamente aprire il « loro animo ai Superiori ad effetto di ottenere dalla loro prudenza « consiglio e direzione nei dubbj e ansietà per l'acquisto delle « virtù e il progresso nella perfezione. »

52 — Il decreto dice « liberamente e spontaneamente » per far intendere che una tale manifestazione non deve essere in modo alcuno ricercata o procurata dai Superiori medesimi. Imperocchè una cosa ottenuta a mo' d'esempio, per via di carezze od allettamenti ha tutta l'apparenza di una piena libertà e spontaneità; ma nel fatto però se può dirsi libera, non è intieramente spontanea, appunto perchè motivata dalle carezze, od allettamenti.



SECONDA PARTE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE COMUNITÀ

RISPETTO AL CONFESSORE ORDINARIO E STRAORDINARIO.

53 — Dopo aver provveduto all'abuso circa la manifestazione della coscienza con le disposizioni suesposte, il decreto passa al rimedio dell'abuso concernente la disciplina rispetto al confessore; abuso che consisteva nel negare un confessore straordinario ai soggetti di comunità, anche quando essi ne abbisognavano per provvedere alla loro coscienza. Ciò forma il soggetto del n.º IV del decreto che comincia: « Inoltre restando fermo... Praeterea firmo remanente... »; e termina con le parole »... ai quali esse possano facilmente ricorrere pel Sacramento della Penitenza ». « ... ad quos pro Sacramento Poenitentiae recurrere eae facile queant ».

54 — Quattro cose pertanto fa qui il decreto; la prima è di confermare ciò che hanno stabilito il Concilio di Trento e il S. Pontefice Benedetto XIV a riguardo del confessore ordinario e straordinario delle Comunità; la seconda è di ammonire i Prelati e Superiori di comunità che non neghino ai loro soggetti un confessore straordinario quante volte essi ne abbisognino per provvedere alla loro coscienza; la terza è di vietare ai Superiori di cercar ragione o mostrarsi disgustati della domanda fatta dai loro soggetti di un confessore straordinario; la quarta finalmente è un esortazione agli Ordinari de' luoghi ove sono comunità di donne, che vi provveggano Sacerdoti provvisti di facoltà, per ascoltare le confessioni di quelle religiose, che a loro dovessero

ricorrere per il sacramento della Penitenza. Laonde quattro sono le disposizioni di questa seconda parte, e sono 1.^o la conferma della disciplina stata sempre in vigore quanto ai confessori delle comunità religiose; 2.^o l'ingiunzione di concedere lo straordinario ai soggetti quante volte ne hanno bisogno per provvedere alla loro coscienza; 3.^o il divieto ai superiori di cercar ragione e mostrar dispiacere della richiesta di un confessore straordinario per parte dei loro soggetti; 4.^o l'esortazione agli Ordinarii diocesani di provvedere i luoghi di loro diocesi di confessori straordinari secondo il bisogno.

Disposizione. 1.^a — CONFERMA DELLA DISCIPLINA STATA SEMPRE IN VIGORE RISPETTO AL CONFESSORE ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLE COMUNITÀ.

55 — I due fondamenti principali e più autorevoli, ai quali è appoggiata la disciplina di cui si ragiona, sono il Santo Concilio di Trento, e la costituzione di Benedetto XIV del 26 Agosto 1748. Perciò gioverà porre sott'occhio del lettore quanto in essi si trova stabilito. Ecco ciò che ordina il Santo Concilio nel Capo X della Sessione XXV De Regularibus:

« Attendant diligenter Episcopi et
« caeteri superiores monasteriorum San-
« ctimonialium ut in constitutionibus
« earum admoneantur Sanctimonialia ut
« saltem singulis mensibus confessionem
« peccatorum faciant, et sacrosanctam
« Eucharistiam suscipiant, ut eo se sa-
« lutari praesidio muniant ad omnes op-
« pugnationes daemoneis fortiter supe-
« randas.

« Praeter ordinarium autem confes-
« sorem alius extraordinarius ab Epi-
« scopo et aliis superioribus bis aut ter
« in anno offeratur, qui omnium con-
« fessiones audire debeat ».

Attendano con diligenza i Vescovi
« e gli altri Superiori dei monasteri di
« monache che nelle loro costituzioni
« le monache siano ammonite di fare
« almeno ciascun mese la confessione
« Sacramentale dei peccati, e ricevere
« la Sacrosanta Eucaristia, onde mu-
« nirsi di quel salutare soccorso per
« superar con forza tutte le insidie
« del demonio.

« Ma oltre il confessore ordinario
« dal Vescovo e dagli altri superiori
« si dia due o tre volte all'anno un
« altro straordinario, il quale debba
« ascoltare le confessioni di tutte ».

56 — Ciò che fa al nostro proposito in questo ordine del santo Concilio di Trento, e che viene confermato nel decreto presente, è quanto vi si stabilisce del confessore ordinario e straordinario; che cioè in tutti i monasteri di monache ci sia un confessore

ordinario, e che due o tre volte all'anno ci sia uno straordinario. Vale a dire che uno sia il confessore il quale ordinariamente nel corso dell'anno ascolti le confessioni delle monache; ma due o tre volte vi sia un altro confessore in luogo dell'ordinario, che in via straordinaria, cioè per quelle volte, ascolti le confessioni di tutte le monache, il quale perciò chiamasi confessore straordinario.

57 — Più chiaramente parla il S. Pontefice Benedetto XIV nella costituzione citata dal decreto *Quemadmodum*, della quale riporteremo per intero quel tanto che fa al nostro proposito:

« *Pastoralis curae nobis impositae*
« *munus hanc inter alias sollicitudi-*
« *nem a nobis exposcit ut pusillorum*
« *animis in afflictione et angustia con-*
« *stitutis opportuna solatia ac remedia*
« *afferre non negligamus; quorum ope*
« *conscientiae tranquillitatem recupe-*
« *rare aut conservare valeant; sine qua*
« *impossibile est debitam omnipotenti*
« *Deo servitutem alacri et prompta*
« *affectione exhibere. »*

« *Hujusmodi angoribus et afflictio-*
« *nibus confici passim constat religio-*
« *sas mulieres in claustris degentes,*
« *quibus certus et unicus Sacramenti*
« *Poenitentiae minister a Monasterii*
« *Praelato ad tres ut minimum annos*
« *designari solet; cui si aliquando pro*
« *pudore, vel alia quapiam de causa*
« *non omnes conscientiae suae reces-*
« *sus aperire audeant, atque ideo con-*
« *fessionis integritati detrahare inci-*
« *piant, in barathrum perditionis ae-*
« *ternae se ipsas misere conjiciunt.*
« *Quod sane haud raro evenire satis*
« *nobis exploratum atque compertum*
« *est. »....*

« *Hinc est quod nos earum spiri-*
« *tualibus necessitatibus per hanc no-*
« *stram perpetuo valituram constitu-*
« *tionem prospicere volentes, non qui-*

« *L' ufficio della cura pastorale a*
« *noi imposta tra le altre richiede da*
« *noi questa sollecitudine che non tra-*
« *scuriamo di apportare agli animi*
« *aggravati da afflizione ed angustia*
« *gli opportuni sollievi e rimedi; me-*
« *dian te i quali possano ricuperare e*
« *conservare la tranquillità di coscien-*
« *za, senza la quale è impossibile ren-*
« *dere a Dio onnipotente con affetto*
« *alacre e pronto la debita servitù ».*

« *Da cotali angustie ed afflizioni*
« *consta frequentemente esser prese le*
« *religiose viventi nè' chiostri, alle*
« *quali dal Prelato del monastero si*
« *suol designare per tre anni al mi-*
« *nimo un determinato ed unico mi-*
« *nistro del sacramento della Peni-*
« *tenza; a cui se talvolta per vergo-*
« *gna, o per altra qualsiasi causa non*
« *osino aprire tutti i segreti di loro*
« *coscienza, e però comincino a de-*
« *trarre all' integrità del Sacramento,*
« *si gettano miseramente nel baratro*
« *della perdizione eterna. Il che noi*
« *abbiamo abbastanza conosciuto e*
« *toccato con mano che avviene non*
« *raramente ».*

« *Quindi è che noi volendo prov-*
« *vedere alle loro spirituali necessità*
« *con questa nostra Costituzione, la*

« demintendimus consultissimam illam
 « et veteris disciplinae auctoritate
 « roboratam legem tollere aut abro-
 « gare qua generaliter statutum est ut
 « pro singulis monasteriis unus dum-
 « taxat confessarius deputetur qui sa-
 « cramentales confessiones universae
 « earum comunitatis excipiat; neque
 « liceat unicuique moniali peculiarem
 « confessarium pro libito sibi deligere;
 « sed hoc dumtaxat nobis propositum
 « est constituere ut si quando gene-
 « ralis huiusmodi legis vigor in pecu-
 « liaribus casibus sine animarum detri-
 « mento aut periculo servari posse
 « videatur in promptu sit oportunae
 « dispensationis et indulgentiae reme-
 « dia occurrentibus necessitatibus ad
 « movere. »

« quale deve valere in perpetuo, non
 « intendiam per fermo di togliere o
 « abrogare quella legge sapientissima
 « confermata dall' autorità della disci-
 « plina antica, per la quale general-
 « mente è stabilito che pei singoli
 « monasteri si deputi un solo confes-
 « sore, il quale ascolti le confessioni
 « sacramentali di tutta quanta la co-
 « munità; nè sia lecito ad ogni mo-
 « naca di scegliersi a piacimento un
 « confessore particolare; ma questo
 « solamente ci siamo proposti di sta-
 « bilire che allorquando il vigore di
 « questa legge generale sembra non
 « potersi osservare in casi particolari
 « senza detrimento, o pericolo delle
 « anime, si abbia in pronto l'uso del
 « rimedio di una opportuna dispensa
 « e indulgenza ».

58 — Quindi il sapientissimo Pontefice riporta un'esortazione fatta da S. Tommaso ai superiori, che a quei loro soggetti, ai quali sogliono assegnare un confessore determinato ed unico, concedano facilmente la licenza di confessare i loro peccati ad un altro sacerdote; perchè vi sono persone d'animo così debole ed infermo, che vorrebbero piuttosto morire senza l'espiazione sacramentale che confessare i loro peccati a qualche particolare sacerdote. Ed è appunto per la ritrosia che talune potrebbero avere di confessare i loro peccati al confessore ordinario, che il Santo Concilio di Trento ha decretata la legge, che due o tre volte all'anno si desse alle religiose viventi in clausura un confessore straordinario, al quale tutte dovessero presentarsi, senza per altro essere obbligate a fargli la loro confessione Sacramentale (1).

(1) Veramente il sacro Concilio dice che il confessore straordinario debba ascoltare le confessioni di tutte le religiose; *qui omnium confessiones audire debeat*; ma queste parole non sono intese nel senso che ogni religiosa debba fare la sua confessione allo straordinario; ma solo che lo straordinario debba esser disposto ad ascoltare le confessioni di tutte, e che tutte le religiose debbano presentarsi a lui nel confessionale. Tale spiegazione è conforme alla pratica stabilita in tutti i monasteri e comunità religiose.

59 — Quello poi, che il Concilio di Trento ha sancito pei monasteri di clausura, Benedetto XIV vuole sia esteso a tutte le comunità di donne, che hanno un determinato confessore ordinario. Riportiamo le sue stesse parole :

« Nè altro in questa materia resta da aggiungere, se non
« che esortiamo istantemente i venerabili nostri fratelli, i Pa-
« stori delle chiese, a voler tenere la stessa forma di disciplina
« (quantunque il Tridentino non la decreti se non per le mo-
« nache claustrali) sia con le altre monache, le quali sebbene
« non astrette alle leggi della clausura vivono però in comunità,
« sia cogl' istituti e conservatorii di altre donne o zittelle ogni
« qual volta le une e le altre hanno un unico ordinario mini-
« stro della Penitenza designato dai superiori. Imperocchè tutti
« gli inconvenienti che sono da evitare rispetto alle monache
« viventi in clausura rigorosa possono aver luogo in tutte le
« altre donne, sia regolari, sia secolari, che vivono in comu-
« nità o collegio; e però fa d'uopo allontanarli o ripararli con
« pari provvidenza e coi medesimi rimedi ».

60 — Quello adunque che sulla disciplina dei monasteri riguardo al confessore ordinario e straordinario venne stabilito dal Santo Concilio di Trento e dal S. Pontefice Benedetto XIV si riduce a quattro cose principalmente, e sono: 1^o che ogni comunità religiosa di donne, viventi in clausura abbia un solo confessore ordinario designato dal superiore; 2^o che a tutte le comunità di monache si dia due o tre volte l'anno un confessore straordinario, che ascolti tutte le religiose della comunità; 3^o che questo straordinario si dia facilmente in ogni caso di bisogno; 4^o che si stenda a tutte le case religiose sia di donne, sia di zittelle, quanto è stabilito pei monasteri di clausura.

61 — Queste quattro disposizioni vengono confermate dal presente decreto e quindi rimangono in tutto il loro vigore come per lo innanzi. Laonde come per lo innanzi rimane in vigore la disciplina dell'unico confessore ordinario assegnato dal superiore alle comunità religiose di donne, e la disciplina del confessore straordinario da darsi alle dette comunità due o tre volte l'anno al meno.

62 — Non è dunque vero che dopo la pubblicazione del decre-

to *Quemadmodum* le religiose possono scegliere il confessore che vogliono, e andarsi a confessare da chi vogliono; non avendo il decreto citato mutato la disciplina antica circa il confessore ordinario, che anzi l'ha confermata. D'altronde essa è appoggiata a troppo sodi fondamenti per poter essere sì facilmente abolita. Che se poi si parli di religiose viventi in clausura, per confessarle occorre una speciale approvazione e designazione; onde per esse non può aver luogo il quesito se possono confessarsi da chi vogliano. Ma il quesito potrebbe aver luogo rispetto alle religiose congregazioniste, a quelle cioè che, sebbene vivano in comunità, non hanno la legge della clausura; nè per confessarle validamente occorre una speciale autorizzazione. Diciamo che riguardo a queste il quesito potrebbe aver luogo, qualora non ci fosse alcuna disposizione in contrario, quale vi è difatto in tutte le costituzioni delle stesse comunità, nè dal presente decreto venne abolita.

63 — Siccome però è contro tali disposizioni che alcuni muovono parole di biasimo e di lamento, non sarà fuor di proposito il ricercare se sarebbe conveniente di lasciare alle religiose fuori di clausura la libera scelta del proprio confessore ordinario, ossia la libertà di confessarsi da chi vogliono.

64 — Considerata la cosa a primo aspetto sembra che sarebbe non solo conveniente, ma giusto e doveroso. Imperocchè

1.^o Se a tutti i fedeli è lasciata la libertà di scegliersi il proprio confessore, perchè non anche a coloro che vivono in convento ?

65 — 2.^o Ognuno è libero di dare accesso al Santuario della propria coscienza soltanto a chi vuole; ora l'ufficio di confessore porta di aver accesso alla coscienza dei penitenti; perciò anche le religiose viventi in comunità hanno diritto di confessarsi a chi vogliono.

66 — 3.^o Il confessarsi è cosa di fiducia, anzi della più intima fiducia; quindi come non si può imporre ad alcuno che abbia fiducia in un altro, quando quegli non ve ne riconosca i titoli, così non si può a buon diritto imporre a chiechessia un dato confessore, nel quale egli non abbia fiducia.

67 — 4.^o La religiosa che ha scelto essa medesima il suo con-

fessore sarà anche più disposta ad ubbidirlo, e quindi a camminare in quella via di perfezione che esso le viene tracciando.

68 — 5.^o Per lo contrario l'obbligare una persona a confessarsi da uno pel quale ha ripugnanza, come facilmente avviene dove non è libera la scelta del confessore, porta il pericolo di sacrilegi per difetto d'integrità nell'accusa (1).

69 — Ma tali ragioni attentamente esaminate si manifestano assai scarse di fondamento, e prive di valore a provare l'assunto per cui vengono recate in mezzo.

70 — La prima dunque è che, come agli altri fedeli è dato di scegliere il proprio confessore, così dovrebbe lasciarsi anche alle religiose.

Ma innanzi tutto non tutti i semplici fedeli possono scegliersi il confessore, perchè una grandissima parte di essi non hanno che il solo parroco a cui potersi confessare, come avviene ordinariamente nelle campagne. Molti poi vi sono che vivendo in famiglia o in collegi trovansi nella necessità di valersi del confessore della famiglia o del collegio; e gran numero di religiose se si trovassero fuori della comunità religiosa non avrebbero che un solo sacerdote da cui potersi confessare. Ma passandoci di questo, chi non vede altra essere la condizione del semplice fedele, altra quella della religiosa? Dal momento che una persona fa voto d'obbedienza rinunzia alla propria libertà in tutto quello che riguarda la disposizione della propria vita, per lasciarsi regolare da chi deve regolare la famiglia religiosa di cui fa parte; e come deve giovarsi del medico della comunità per le malattie corporali, così deve valersi del medico spirituale della comunità per le malattie spirituali.

(1) V'ha chi mette fuori anche il principio della libertà di coscienza, dicendo che il non permettere alle religiose di andare a confessarsi da chi vogliono è un togliere loro la libertà di coscienza, alla quale tutti si ha diritto. Ma se ben si riflette, qui la libertà di coscienza non ha che fare. Imperocchè la libertà di coscienza sta in questo che ognuno possa seguire sempre, in ogni suo operare, il dettame della propria coscienza; vale a dire che possa fare quel bene che la coscienza gl'impone di fare, e fuggire quel male che la coscienza impone di dover fuggire. Ora è manifesto che l'ordinamento disciplinare che assegna alle Religiose il confessore ordinario e straordinario non tocca per nulla la libertà di fare il bene e fuggire il male a seconda del dettame della propria coscienza.

71 — Anche la seconda ragione è priva di consistenza. Parte dal principio che ognuno sia libero di dar l'accesso della sua coscienza a chi vuole, e ne deduce che anche le religiose abbiano diritto di aprir la loro coscienza a quel confessore che vogliono — Ma è egli poi assolutamente vero che ognuno abbia ad esser libero di dar l'accesso alla propria coscienza solamente a chi vuole? E l'obbligo di confessarsi al sacerdote legittimamente approvato non è già un restringimento di questa libertà? Che se si trattasse di dar l'accesso ad alcuno nella propria coscienza al solo scopo di metterlo a parte di ciò che vi si asconde, il principio potrebbe passare; ma qui si tratta di un accesso nella propria coscienza allo scopo di medicarne le piaghe, guarirne i mali, rimetterne i peccati, e guidarla uel sentiero della virtù; cose tutte che non possono rimettersi all'arbitrio, o al giudizio privato di chicchessia.

Perciò si deve aprire la propria coscienza solamente a chi è in grado di compirvi tutte queste salutari opere. Ma rispetto alle religiose sono i superiori quelli che conoscono le persone capaci di ben guidarne le coscienze nella via della perfezione, e curare le piaghe delle loro anime; e però esse devono rimettersi ai superiori per la scelta del confessore e direttore della propria coscienza.

72 — Ma se questo non è di loro fiducia come potranno esse aprirsi con lui? e chi può obbligare una persona ad aprirsi con chi non gode la sua fiducia? Ecco la terza ragione, alla quale così rispondiamo. Che una persona non goda la fiducia di altre può provenire da due cagioni; cioè o da questo che la persona non abbia veramente i titoli, ossia le qualità da meritarsi l'altrui fiducia, o che le altre abbiano prevenzioni contrarie. Se una persona non ha fiducia in un'altra a cagione di prevenzioni, il torto è suo, ed è obbligata a lasciare le sue ingiuste prevenzioni. Che se poi la persona non avesse veramente le qualità da meritarsi l'altrui fiducia, in questo caso la religiosa può provvedere a sè stessa in due modi, o col dar luogo alla virtù, vincendo la sua naturale ripugnanza; o col limitare l'apertura della propria coscienza a quel tanto che è strettamente necessario al bisogno della sua coscienza. Per altro nel caso nostro sarà

ben raro che un superiore assegni alla sua famiglia religiosa un confessore che non meriti veramente la fiducia delle sue penitenti.

73 — Quanto alla maggior facilità e prontezza in obbedire ad un confessore di propria scelta, che è la quarta ragione surriferita, bisogna ammetterla; ma si deve aggiungere che la maggior prontezza e facilità potrebbe derivare da tutt' altro motivo che non è la virtù dell' obbedienza o l' amore della propria perfezione; ci potrebbe entrare il genio, la simpatia o altro sentimento umano che potrebbe aver determinato la scelta; e allora qual pro dalla maggior prontezza e facilità in obbedire?

74 — Finalmente al pericolo che taluna possa mancare all' integrità della confessione per la ripugnanza ad aprirsi con il confessore assegnato dal superiore è ovviato mediante lo straordinario concesso alle religiose ogni qual volta ne hanno bisogno per provvedere alla loro coscienza. Nè questo pericolo, certamente non frequente, potrebbe esser ragione sufficiente per toglier di mezzo una disciplina che è appoggiata non solo alla più remota antichità e alle più venerande autorità, ma ancora alle più sode ragioni e all' esperienza.

75 — Ed ecco quello che andiamo a dimostrare. Più sopra riportammo l'autorità di Benedetto XIV, il quale chiama sapientissima la legge di deputare per ogni monastero un unico confessore che riceva le confessioni di tutta la comunità, vietando alle singole religiose di scegliersi un confessore particolare. Ma prima di Benedetto XIV il papa Urbano VIII notava che: « la ragione » insegna ed è comprovata dall' esperienza qualmente torni as- » sai pernicioso alle comunità religiose il lasciare agl' individui » che le compongono la libertà di scegliersi il proprio confes- » sore ». A queste venerande autorità potremmo aggiungere la tradizione costante e la disciplina dei monasteri e istituti religiosi sancita dall' autorità dei Concilii, sommi Pontefici e Vescovi delle rispettive diocesi (1).

(1) Secondo l' antica disciplina neppure ai fedeli che vivono nel secolo era libero di confessarsi da chi volevano; ma tutti dovevano confessarsi dal proprio sacerdote, cioè dal proprio pastore; come si rileva dal canone del Concilio di Laterano sotto Innocenzo III, concepito nei seguenti termini: « Ogni

76 — Volendo poi esaminare la cosa al lume di una retta ragione vedremo ancor meglio quanto sarebbe dannoso il lasciare alle religiose libera facoltà di scegliere il proprio confessore ordinario.

E in prima, da quali criterii potrebbero esser guidate le religiose in tale scelta? Esse d'ordinario non conoscono le qualità che deve avere un confessore e direttore di anime a ben disimpegnare un tanto arduo ministero; esse ordinariamente non possono conoscere le qualità e capacità dei sacerdoti che potrebbero accettar l'impegno di confessarle; come adunque potrebbero fare una scelta prudente ed opportuna? Non sarebbe anzi molto facile che talune in questa scelta seguissero il genio, la simpatia o altro sentimento umano? In tal caso chi può misurare il danno che ne verrebbe a quelle religiose e a tutta la comunità?

77 — Oltracciò lasciata ad ogni religiosa libera facoltà di scegliersi il proprio confessore potrebbe in una stessa comunità darsi una ben grande disparità di direzione spirituale; ben sapendosi quanta differenza bene spesso rinvengasi tra direttore e direttore. Ora chi non sa quanto sia d'ostacolo all'unità dello spirito nel vincolo della pace la diversità di direzione?

78 — Quanto facilmente la pluralità dei confessori in una stessa comunità dà luogo a gare, a partititi ed a divisioni! Quanto spesso si ode ripetere quello che S. Paolo rimproverava ai primi fedeli di Corinto: io sono di Paolo; io sono di Apollo; io di Cefa?

Il mio confessore è più bravo; il mio è più dotto; il mio è un santo. In alcuni monasteri ove è lasciata alquanto la libertà per un confessore straordinario è una gara a chi può trovare un ecclesiastico distinto per titoli, o per fama; poter avere a straordinario un prelato, un canonico, un professore; e quindi far valere la loro autorità su quella degli altri.

fedele di ambo i sessi, quando sia giunto agli anni della discrezione, confessi fedelmente almeno una volta l'anno tutti i suoi peccati al proprio sacerdote ». « *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti* ». Se il santo Concilio comanda a tutti i fedeli di confessarsi dal proprio pastore, non era dunque in loro facoltà di confessarsi da chi volevano.

79 — Che se consideriamo la cosa dal lato disciplinare risalterà ancor meglio la sconvenienza del lasciar ad ogni religiosa la libertà di scegliersi un proprio confessore. Imperocchè, o si farebbe venire il confessore di ognuna nel convento o, dove non è la legge della clausura, si andrebbe fuori a trovarlo. Nel primo caso bisognerebbe rimettere il giorno e l'ora della confessione per ciascuna religiosa al comodo o arbitrio del rispettivo confessore; quindi non più giorno e ora di confessione nella comunità; ma tutti i giorni e tutte l'ore potrebbero essere di confessione quando per una religiosa, quando per un'altra. Se ciò tornerebbe a vantaggio della disciplina regolare non v'è chi nol veda. Nel secondo caso si dovrebbe permettere alle religiose d'andar fuori per confessarsi quando e dove volessero, o meglio, quando e dove trovar potessero il confessore; il che non potrebbe esser tenuto per buono se non da chi difettasse di buon senso.

80 — Tutto ciò per altro diciamo nell'ipotesi che nella comunità non ci fosse alcun confessore ordinario per tutta la comunità stessa, cosa che difficilmente può accadere. Ma può farsi il quesito sulla convenienza di lasciar libere le religiose di confessarsi da chi vogliono quando la comunità ha già un confessore ordinario. Nè il caso è meramente ipotetico; che anzi ciò è appunto quanto vorrebbero taluni, giacchè non avvi comunità religiosa di donne alla quale non venga assegnato un confessore ordinario. Si può adunque fare il quesito: se alle religiose, alle quali è dato un confessore ordinario, convenga lasciare la libertà di confessarsi da chi loro piace.

81 — La circostanza dell'esserci un confessore ordinario per la comunità non toglie gl'inconvenienti che nascono dalla libertà lasciata alle religiose di scegliersi il confessore; perciò quanto si è detto sin qui fa vedere come sarebbe sconveniente il permettere di confessarsi da chi vogliono alle religiose, alle quali è assegnato un confessore ordinario. Oltrecchè salta agli occhi d'ognuno che ci sarebbe una specie di controsenso nell'assegnare un confessore alle religiose, e poi lasciarle libere di confessarsi da chi vogliono. Qual è lo scopo a cui mira la pratica di assegnare il confessore ad una comunità di religiose? Lo

scopo è che tutte le religiose vadano a confessarsi dal medesimo. Quando le si vogliano lasciar libere di confessarsi da chi loro piace a che serve l'assegnare un confessore?

82 — Ma non occorre diffondersi maggiormente su tale soggetto, dacchè il presente decreto non ha portato modificazione alcuna alla disciplina delle comunità religiose riguardo al confessore ordinario; anzi l'ha espressamente confermata, nella conferma data a quanto hanno stabilito il Concilio di Trento e il Pontefice Benedetto XIV circa il confessore delle monache, e altre donue viventi in comunità religiosa. Laonde se prima di questo decreto le religiose non avevano la libertà di scegliersi il confessore ordinario, ossia di andare a confessarsi ordinariamente da chi loro piacesse, dopo il decreto l'hanno ancor meno; perchè alle leggi che vietano loro tal libertà per lo innanzi ora si aggiunge l'autorità del decreto medesimo, che confermando le leggi passate, al valore di quelle aggiunge il valore della sua stessa autorità.

83 — La seconda disposizione confermata in questo articolo del nostro decreto è che si dia due o tre volte all'anno un confessore straordinario a tutte le comunità di monache, al quale devono presentarsi tutte quante le religiose. Il Concilio di Trento, dicendo che questo straordinario debba ascoltare la confessione di tutte, sembra anche voler che tutte a lui si confessino.

84 — Ma Benedetto XIV dichiara espressamente non esser le religiose tenute a confessarsi dallo straordinario, ma bastare che a lui si presentino, senza obbligo di confessarsi.

85 — E qui notiamo l'obbligo dei Superiori ecclesiastici di dare un confessore straordinario alle religiose che vivono in clausura.

« I Vescovi e prelati delle religioni sono tenuti a dare alle
« monache loro soggette due o tre volte l'anno il confessore
« straordinario, come specialmente stabili Innocenzo XIII nella
« bolla Apostolici ministerii, e Benedetto XIV nella bolla Pastoralis ». Così scrisse S. Alfonso (1). L'espressione usata qui da S. Alfonso accenna ad un vero e preciso obbligo, come ac-

(1) Istruz. de' Confessori Cap. XVI. 89.

cennano ad un vero e preciso obbligo le espressioni usate dal Concilio di Trento, e dai Sommi Pontefici qui mentovati. Quindi non saprebbe spiegarsi come avvenga che in tanti monasteri non si vegga mai lo straordinario fuor solo dell' occasione dei santi esercizi, i quali certamente non si danno più d' una volta all' anno.

86 — A questo proposito il Pontefice Benedetto XIV nella citata bolla risponde ad alcuni quesiti circa l' applicazione della legge, che obbliga a dare il confessore straordinario alle religiose, de' quali il primo è il seguente:

« A chi appartenga di deputare e dare il confessore straordinario alle monache ». E risponde che una tale deputazione regolarmente appartiene a quel medesimo, al quale spetta l' elezione e la deputazione del confessore ordinario. Perciò il Vescovo, ossia l' Ordinario del luogo, il quale suol dare il confessore ordinario alle monache a sè soggette, egli medesimo è tenuto a dare il confessore straordinario due o tre volte l' anno a tenore del decreto tridentino. Per le monache soggette al Prelato regolare, è questo che può e deve dare due o tre volte l' anno il confessore straordinario. Per le Figlie della carità deve provvedere a ciò il superior generale della Congregazione della Missione, giacchè a lui appartiene l' assegnare alle medesime il confessore ordinario (1).

87 — Diciamo regolarmente, aggiunge il Pontefice, perchè se qualche Vescovo fosse in ciò negligente e trascurasse di far avere alle monache a lui soggette un confessore straordinario due o tre volte l' anno, vogliamo che il Cardinal Penitenziere, appena ne sia richiesto per una parte delle monache, supplisca alla negligenza dell' Ordinario, deputando egli a qual monastero il confessore straordinario tra gli approvati in diocesi per le monache.

88 — Se poi fosse negligente nell' esecuzione del decreto tridentino il Prelato regolare per le monache a lui soggette, in questo caso deve provvedervi l' Ordinario del luogo.

(1) In virtù del Rescritto della sacra Congregazione da noi riportato più sopra (n. 11) appartiene al detto Superior generale di vegliare all' esecuzione del decreto rispetto alla Compagnia delle Figlie della carità. Perciò spetta pure a lui di provvedere e designare per la medesima i confessori straordinarii voluti dal decreto.

89 — Perciò le claustrali, alle quali non venisse regolarmente mandato lo straordinario due o tre volte l'anno, possono richiamarsene, ossia richiederlo nella forma indicata dalla costituzione qui riportata; nè occorre perciò che siano tutte a volerlo. Ognuna ne ha il diritto; e quindi anche fosse una sola che lo richiede, il decreto dovrebbe ugualmente osservarsi. Che anzi anche senza alcuna richiesta per parte delle religiose esso dev'essere osservato.

90 — Quanto alla conferma di ciò che prescrive il Pontefice Benedetto XIV sulla facilità in concedere lo straordinario alle religiose per ogni caso di bisogno non occorre dir parola; dacchè il nostro decreto ordina che questa concessione venga fatta quante volte le religiose lo addimandino per provvedere alla loro coscienza. Piuttosto diciamo alcun che sull'estensione che il medesimo Pontefice vuole sia data alla concessione dello straordinario per tutte le comunità femminili che hanno un solo confessore ordinario.

91 — Vuol dunque il lodato Sommo Pontefice che quella forma di disciplina che il Concilio di Trento prescrive per le monache di clausura venga osservata con tutte le altre monache, le quali sebbene non astrette alla clausura, tuttavia vivono in comunità, e a tutti gli altri istituti o conservatori di donne o di zittelle ogni qual volta abbiano un solo confessore ordinario assegnato dai Superiori. Imperocchè gl'inconvenienti che vogliansi evitare per le monache di clausura possono avvenire ugualmente in quelle altre donne o zitelle viventi in comunità ed aventi un solo confessore ordinario; perciò anche a queste bisogna provvedere coi medesimi rimedi.

92 — La qual ordinazione rimane indubbiamente confermata nel decreto presente, là dove vuole che resti fermo quanto è stato prescritto nella citata Costituzione, relativamente ai confessori ordinari e straordinari.

93 — D'altronde non dovrebbe esser necessaria un'espressa ordinazione della Chiesa per una cosa sì giusta e necessaria, qual è questa di dare a quando a quando un confessore straordinario alle religiose, qualunque siano, e alle giovani che vivono in comunità ed hanno un solo confessore ad esse assegnato dai su-

periori. Imperocchè chi non sa quanto sia facile a tali persone d'esser vinte dal rossore, specie qualora si tratti di manifestare certe miserie ad un confessore che le confessa sempre, e dal quale sanno o credono di essere conosciute?

94 — Ma bisogna mettere le cose a posto: la difficoltà di concedere lo straordinario in certe comunità non dipende bene spesso dalle Superiori, ma dai confessori ordinari. Nessuna osa domandarlo perchè si ha paura che il confessore ordinario se ne offenda; questo poi tace e lascia correre col pretesto che nessuna domanda lo straordinario.

95 — E intanto vi saranno anime che vivono nell'angustie; e forse vi saranno di quelle che fanno dei sacrilegi. Perciò il confessore ordinario dei conservatori, educandati e altri istituti femminili opererà saggiamente, e da vero zelante del bene delle anime a lui affidate, qualora ricorderà nei tempi debiti a chi è a capo della comunità di chiamare un confessore straordinario.

96 — L' Ody scrive: « Avendo premesso che dobbiamo lasciare altrui libera la scelta del confessore intendemmo parlare dei fedeli in generale in ciascuna parrocchia; imperocchè il premesso principio soffre eccezione trattandosi degli alunni di qualche seminario o collegio. In quanto a questi i quali mai non escono finchè dura la loro educazione, desidereremo che tutti avessero il medesimo confessore, onde la direzione sia uniforme » (1).

97 — E difatti in alcuni seminari vi è un confessore assegnato per tutti, che è il padre o direttore spirituale del seminario. In questo caso le ragioni, per le quali devesi dare a quando a quando lo straordinario ai monasteri e alle comunità femminili hanno valore anche pei seminari. Se non che d' ordinario nei seminari e collegi i confessori sono sempre più d'uno; gli è per questo che non si pensa a confessori straordinari. Siccome però i confessori di questi istituti e collegi ecclesiastici sono per lo più sacerdoti che vivono coi giovani, e questi molto facilmente possono esser vinti dal rossore per non manifestare a quelli certi peccati, perciò il dare anche a tali istituti il confessore straordinario è cosa certamente utile ed opportuna.

(1) V Scavini Theol. mor. vol. III. n. 577.

**Disposizione 2.^a — INGIUNZIONE AI SUPERIORI DI CONCEDERE UN CONFES-
SORE STRAORDINARIO AI SOGGETTI QUANTE VOLTE QUESTI NE ABBISO-
GNANO PER PROVVEDERE ALLA LORO COSCIENZA.**

98 — Questa seconda disposizione viene espressa nei termini seguenti: « Sua Santità ammonisce i Prelati e Superiori di non « negare ai soggetti il confessore straordinario quante volte questi ne abbiano necessità per provvedere alla loro coscienza » — « Sanctitas sua Praesules superioresque admonet ne extraordinarium denegent subditis confessarium quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur. » — Circa la quale sono da notare più cose cioè: 1.^o la forma sotto la quale vien data, che è l'ammonizione: « Sua Santità ammonisce — Sanctitas sua admonet ». Ora l'ammonizione include sempre un dovere, anzi un doppio dovere; un dovere antecedente all'ammonizione; giacchè quando si ammonisce alcuno gli si richiama un' obbligazione che già ha; e un dovere procedente dall'ammonizione stessa, cioè dal richiamo al dovere. Laonde questo modo di esprimersi mostra che Sua Santità intenda di richiamare e inculcare ai Prelati e Superiori l'obbligo o dovere di ciò che forma l'oggetto della disposizione.

99 — 2.^o Il soggetto a cui è diretta, che sono i Prelati e Superiori delle comunità comprese nel decreto: « ammonisce i Prelati e i Superiori — Praelatos superioresque admonet ». Alcune comunità religiose, come sono i monasteri regolari, oltre i Superiori immediati, o Superiore, hanno superiori mediati o maggiori, i quali talvolta sono Prelati regolari; e questi ancora hanno parte nel governo della comunità, una parte più elevata dei superiori minori. Perciò agli uni e agli altri è rivolta l'ammonizione in parola. Vedremo più sotto che la concessione dello straordinario deve farsi dal superiore immediato.

100 — 3.^o L'oggetto, ed è di non negare ai sudditi il confessore straordinario: « ne extraordinarium denegent subditis confessarium ». Intorno a che devesi osservare, che come non può negarsi cosa, la quale non sia stata domandata, così fa d'uopo che i sudditi chiedano il confessore straordinario, di cui abbi-

sognano per provvedere alla loro coscienza. Non potrebbe adunque una religiosa andare da sè, senza farne parola alla sua Superiora, in cerca di uno straordinario, ma deve chiederne la licenza alla Superiora stessa. Nè vale il dire: tanto la Superiora non mi può impedire di andarmi a confessare da uno straordinario, dunque è inutile il cercarne la licenza. Imperocchè l'essere essa obbligata a permettere una cosa alla sua suddita non dispensa questa dal domandarla. Ciò vuol dire che ci sono qui due doveri che si richiamano a vicenda: uno nella Superiora, ed è di concedere la licenza; l'altro nella suddita, ed è di domandarla.

101 — 4.^o La condizione, la quale consiste nella necessità che possono averne i sudditi, onde provvedere alla loro coscienza. Sua Santità ammonisce di non negare ai sudditi un confessore straordinario, « quante volte questi ne abbisognano per provvedere alla loro coscienza » *quoties ut propriae conscientiae consultant ad id subditi adigantur* ». Per dover concedere adunque lo straordinario ad un soggetto non c'è altra condizione fuor solo del bisogno che egli può averne, affine di provvedere alla propria coscienza.

102 — Or qui si presentano alcuni quesiti per la pratica. Il decreto dice che i superiori devono concedere il confessore straordinario ai soggetti ogni qual volta questi ne hanno necessità per provvedere alla propria coscienza; ma chi sarà il giudice di questa necessità? Il soggetto medesimo, non il superiore. Ciò è manifesto: i bisogni della coscienza stanno riposti nel segreto della coscienza; e quindi non il Superiore che sta fuori di questo santuario, ma il soggetto che vi penetra li può giudicare. « Chi conosce le cose dell'uomo, dice l'apostolo S. Paolo, (1) fuorchè lo spirito dell'uomo che è in lui? » E in questo il Superiore e la Superiora devono rimettersi al sentimento del soggetto.

103 — Ma e se la necessità adotta dal soggetto fosse fittizia e imaginaria, non vera e reale, sarebbe ciò non ostante il Superiore, o la Superiora, obbligato a concedere lo straordinario?

(1) 1. Cor. II. 11

Alla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari è stato fatto il seguente quesito:

« Siccome in forza del decreto il Superiore non può negare
« il confessore straordinario, anzi neppur far mostra di prender
« a male la domanda, è egli tenuto ad acconsentire sempre alle
« preghiere del soggetto, quantunque vegga chiaramente che la
« necessità è finta, e tenuta vera dal soggetto o per iscrupoli, o
« per altro difetto di mente? ».

La sacra Congregazione ha risposto affermativamente, che cioè nel caso proposto si deve sempre acconsentire alla preghiera del soggetto; ma i sudditi devono essere avvertiti non poter essi domandare confessori straordinarii, se non ci siano stretti dal bisogno di provvedere alla propria coscienza.

Dunque se la necessità addotta dal soggetto per aver un confessore straordinario non fosse vera, ma creduta tale dal soggetto per un qualche difetto di mente, ossia in buona fede, i Superiori sono obbligati a concedere lo straordinario.

104 — Ma se nella domanda del soggetto si scoprisse chiaramente la mala fede, cosa non impossibile, vale a dire se fosse manifesto che il motivo di provvedere alla propria coscienza fosse un pretesto per aver modo di soddisfare qualche passioncella, una simpatia, o cose simili, sarebbe il Superiore obbligato a concedere lo straordinario? Niuno certamente può essere obbligato a cooperare al male; nè il decreto *Quemadmodum* contiene espressione che accenni a voler appoggiare le passioni dei soggetti di comunità religiose. Che anzi, dicendo doversi concedere lo straordinario tutte le volte che i soggetti sono costretti a ricorrerci per provvedere alla loro coscienza, mostra chiaramente che l'obbligo nei Superiori esiste quando esiste nei soggetti il bisogno; e conseguentemente cessando nei soggetti il bisogno cessa l'obbligo nei Superiori. Che farà dunque un superiore, od una superiora, quando sappia di certo che la domanda dello straordinario è fatta in mala fede? ossia nel caso di un manifesto abuso della concessione, e manifesta finzione della necessità di uno straordinario? In tal caso il migliore spediente sarebbe di ricorrere ai Superiori maggiori, o all' Ordinario della diocesi per un provvedimento.

105 — Ma per meglio chiarire questa materia gioverà riportare qui due rescritti della sacra Congregazione de' VV. e RR. dati in risposta a diversi quesiti a lei fatti circa l'intelligenza e l'applicazione della disposizione di cui ragioniamo:

1. Chi debba intendersi sotto il nome di prelato o Superiore a cui spetta di concedere o negare il confessore; se quello che ha deputato il confessore ordinario, oppure che è a capo della casa, uomo o donna che sia?

La sacra Congregazione risponde doversi intendere chi è capo della casa, cioè il Superiore o la Superiore della casa.

106 — II. È tenuto il Superiore a concedere lo straordinario ad un soggetto che lo domanda per provvedere alla necessità di sua coscienza, quantunque vegga chiaramente che la necessità è finta, ma dal soggetto tenuta per vera a causa di scrupoli o altro difetto di mente?

Sì; risponde la S. Congregazione; ma i sudditi devono essere ammoniti non poter essi chiedere confessori straordinari se non vi siano astretti dal bisogno di provvedere alla propria coscienza.

107 — III. Il Superiore che concede un confessore straordinario al suddito deve nominare egli in ogni caso la persona del confessore straordinario che concede, oppure può lo stesso religioso sceglierlo fra i diversi designati dall'Ordinario a questo ufficio?

La risposta è non doverlo designare il Superiore, ma poterlo il suddito scegliere fra i designati dall'Ordinario.

108 — Le quali tre risposte vennero date col rescritto dei 17 agosto 1891. Esse danno a divedere ben chiaro, come non sia intenzione della superiore autorità ecclesiastica di lasciare alle religiose la libertà di ricorrere ad un confessore straordinario quante volte vogliono, e di prendere per istraordinario quello che vogliono; ma per valersi di un confessore straordinario fa d'uopo che esso sia designato dalla competente autorità per tal ufficio, e che le religiose ne abbiano vero bisogno.

109 — Alcuni mesi dopo cioè nel 1 febbraio 1892 uscì dalla stessa S. Congregazione un'altro rescritto col titolo di: Quesiti alla S. Congregazione de' VV. e RR. relativi al decreto — ed è il seguente:

1.^o Il favore accordato alle monache di ricorrere ad uno straordinario — *quoties ut propriae consulant ad id adigantur* — è così illimitato ed incondizionato che esse se ne possano servire costantemente senza ricorrere mai al confessore ordinario, e senza poter esser sindacate neppure dal Vescovo su questo punto, e da esso in qualche modo impedito se fossero guidate da ragioni biasimevoli ed insulse?

La risposta è negativa; vale a dire che un tal^e favore non è così illimitato e incondizionato che se ne possano servire costantemente senza ricorrere mai al confessore ordinario.

110 — 2.^o I confessori aggiunti hanno alcun dovere di coscienza di rifiutarsi ad ascoltare le confessioni delle Suore, quando riconoscono che non esiste un plausibile motivo che le astringa a ricorrere ad essi?

La risposta è affermativa; e vuol dire che i confessori aggiunti, ossia designati all'ufficio di confessori straordinari, hanno dovere di coscienza di rifiutarsi nel caso suesposto.

111 — 3.^o Se parecchie Suore (e peggio ancora se la maggior parte di esse) ricorressero costantemente a qualcuno dei confessori aggiunti, il Vescovo deve tacere, o intervenire con qualche provvedimento per tutelare la massima sancita nella bolla *Pastoralis* « *generaliter statutum esse dignoscitur ut pro singulis monialium monasteriis unus dumtaxat confessarius deputetur*?

La risposta è negativa per la prima parte ed affermativa per la seconda; e significa che nel caso esposto il Vescovo non deve tacere e lasciar correre, ma deve intervenire con qualche provvedimento per tutelare la massima dell'unità del confessore in ogni monastero di monache.

112 — 4.^o E posto che debba intervenire, qual provvedimento potrà legalmente adottare?

La S. Congregazione risponde: l'Ordinario ammonisca le monache e le suore di cui si parla, che la disposizione dell'articolo IV, quella cioè che stabilisce doversi concedere lo straordinario quante volte ve n'è il bisogno, contiene un'eccezione soltanto alla legge comune pei casi di vera e assoluta necessità, restando fermo ciò che venne prescritto dal S. Concilio di Trento e dalla Costituzione citata di Benedetto XIV.

Il che mostra sempre più chiaramente l'intenzione del Santo Pontefice e della S. Congregazione di voler conservata per le comunità religiose di donne l'antica disciplina dell'unità del confessore ordinario.

Disposizione 3.^a — DIVIETO AI SUPERIORI DI CERCAR RAGIONE O MOSTRAR DISPIACERE DELLA DOMANDA AD ESSI FATTA DAI SOGGETTI DI AVER UNO STRAORDINARIO.

113 — Questa disposizione ha due parti; una è il divieto di cercar la ragione della domanda di avere un confessore straordinario; l'altra il divieto di mostrarne dispiacere.

E quanto alla ragione della domanda bisogna ben distinguere ciò che della domanda forma l'oggetto, da ciò che ne forma la ragione. Se la religiosa domanda di andare da un sacerdote, e la Superiore le chiede perchè voglia andarci, questo perchè è l'oggetto della domanda, giacchè equivale al chiedere: che cosa voglia andare a fare da quel sacerdote, potendo essere tanti gli oggetti di quell'andata; nè il chieder cotal cosa è vietato dal decreto. Ma se la religiosa dice: ho bisogno di andare da quel sacerdote, confessore straordinario, per cose di coscienza, oppure per cose di confessione, oppure per confessarmi, la Superiore non può fare altra ricerca. Che se essa volesse indagare quali siano le cose di coscienza, per le quali la suddita chiede di andar dal confessore, allora peccherebbe contro questo divieto. Basta adunque di sapere che il motivo della domanda è di provvedere a cosa di coscienza per non dovere cercar altro, e annuire senza più alla domanda.

114 — La seconda parte del divieto è di mostrar dispiacere o malanimo per la domanda dello straordinario. Ed anche questo divieto era necessario per tutelare la legittima libertà di ricorrere ad un confessore straordinario, quante volte ciò è richiesto dal bisogno di provvedere alla propria coscienza. Imperocchè chi non sa che una concessione fatta di mal animo è talvolta peggiore di un aperto diniego? Come potrebbe una religiosa aver coraggio di chiedere un'altra volta uno straordinario, dopo che ha veduto il dispiacere che ne ha mostrato il Superiore o la Superiore?

115 — A questo proposito il Padre Franco nella citata lettera così scrive: « Un religioso spagnuolo di gran fama, di dottrina robusta e esperienza consumata (P. Iosè Mach. Tesoro del Sacerdote, 10.^a Ediz. Barcellona, Pag. 862) racconta questo caso: Ho trovato in un monastero una religiosa, e niente rilassata, che avea dovuto soffrire tante persecuzioni per aver chiesto un confessore straordinario, che ridotta pressochè alla disperazione, sclamò: Se dovessi andare anche all' inferno non chiederò mai più uno straordinario. Passato da ciò un anno, in cui mai non ci fu in quella comunità alcuno straordinario, fui mandato io a supplirvi. Quella sventurata riuscì finalmente dopo infinite lacrime a calmarsi. Ma soggiunge poi quel religioso: E se ritornassero quelle angustie? e la misera ricadendo nel baratro della disperazione attentasse fino alla propria vita? Volesse Dio che un tal caso non fosse mai avvenuto! Può darsi sventura pari a questa? »

116 — Certamente è assai grave la responsabilità di chi anche solo indirettamente togliesse ad una religiosa una così legittima e necessaria libertà. Il pericolo di gettare un' anima nella disperazione è tutt' altro che immaginario. Frequentissimo poi è il pericolo di far commettere dei sacrilegi per difetto d' integrità nelle confessioni. Finalmente è una durezza, per non dire crudeltà, il chiudere ad una religiosa la via di liberarsi dalle angustie, pene e tentazioni cagionate dalla difficoltà di aprirsi con il confessore ordinario. Che se si consulterà lo spirito di carità che deve animare ogni superiora, la quale meglio che superiora deve riputarsi madre della famiglia religiosa a cui presiede, anzichè provar pena che le sue figlie spirituali abbiano modo di trovar un conforto negli affanni ed un soccorso nei gravi pericoli dell' anima, ne avrà piuttosto molta consolazione.

Disposizione 4.^a — ESORTAZIONE AGLI ORDINARI DELLE DIOCESI DI PROVVEDERE DI SACERDOTI IDONEI QUE' LUOGHI DI LORO GIURISDIZIONE OVE SONO COMUNITÀ DI DONNE.

117 — « Ed affinchè non torni vana una tanto provvida disposizione S. S. esorta gli Ordinari a provvedere che ne' luoghi

« di loro diocesi ove esistono comunità di donne siano designati
« idonei sacerdoti muniti delle necessarie facoltà, ai quali esse
« possano facilmente rivolgersi per il Sacramento della peni-
« tenza. »

In questa disposizione noi dobbiamo notare due cose; cioè l'oggetto della medesima e la sua ragione.

118 — L'oggetto è la designazione di sacerdoti che possano far l'ufficio di confessori straordinari nei luoghi ove sono comunità femminili. Intorno al quale è da osservare 1.^o che il Sommo Pontefice qui non comanda, ma esorta semplicemente; laonde il venir meno a questa disposizione non importa trasgressione di un dovere, di un obbligo preciso; ma soltanto difetto di riguardo al desiderio e volontà del medesimo S. Pontefice.

119 — 2.^o vuole che siano designati sacerdoti idonei, i quali cioè abbiano le qualità richieste in un confessore straordinario. Il S. Pontefice Benedetto XIV nella sua Bolla *Pastoralis curae*, tra queste qualità nota la maturità degli anni, l'integrità dei costumi, e il lume della prudenza. Inoltre esso dev'essere nominato tra quelli che sono specialmente approvati per le monache. Nè occorre aggiungere che esso deve conoscere le regole e lo spirito della comunità, nella quale va da esercitare quest'ufficio. Imperocchè senza una tal cognizione ben difficilmente potrebbe dare una direzione prudente e adattata alla condizione delle sue penitenti. Il che se è vero per il confessore straordinario lo è anche più per l'ordinario.

120 — 3.^o Non sia uno solo lo straordinario, ma siano più; affinchè ci sia maggior facilità e libertà per le religiose di profittarne.

121 — 4.^o Il motivo per rivolgersi a loro è di ricevere il Sacramento della Penitenza. La qual cosa merita di essere ben ponderata. Imperocchè potrebbe darsi che diversi motivi, spirituali o non spirituali, stimolassero qualche religiosa a ricorrere al confessore straordinario; ci potrebbe essere il desiderio di conferenze che si dicono spirituali, ma non sempre lo sono; talvolta è un certo qual bisogno di qualche sfogo. Insomma il motivo per ricorrere al confessore straordinario indicato dal decreto, in

conformità del disposto dal Concilio di Trento e dalle costituzioni pontificie di Innocenzo XII e Benedetto XIV, è di potersi confessare, o almeno comunicare cose che toccano la direzione della coscienza.

122 — Il decreto non fa cenno della frequenza delle Confessioni. Ma non mancano di taluni i quali credono aver desso abrogate le regole di Comunità che stabiliscono i giorni di confessione, e quindi fatta facoltà alle religiose di accedere al confessionale quando e quante volte lor piaccia. Ma una tale opinione è destituita d'ogni fondamento. Imperocchè il decreto, non facendo di ciò parola, vuol dire che lascia a questo riguardo la disciplina delle comunità qual era in avanti. D'altronde è troppo manifesto che la libertà lasciata a tutte le religiose di andare a confessarsi quando e quante volte lor piacesse aprirebbe la porta a non pochi disordini e inconvenienti; potendo facilmente trovarsi di quelle che se ne varrebbero per assecondare lo spirito di singolarità, talvolta la vanità, talvolta il capriccio, talvolta qualche altra passione.

123 — Non dobbiamo poi passare sotto silenzio un difetto in cui cadono certe persone devote, ed è di annettere una certa importanza alla lunghezza delle confessioni; imaginando di essere tanto più spirituali, quanto maggior tempo stanno in confessionale. Ma si potrebbe domandar loro: tutto quel gran tempo che vi trattenete in confessionale lo impiegate veramente in cose che sono ordinate al Sacramento della Penitenza? All' accusa dei vostri peccati non mescolate mai dei racconti, qualche volta delle conversazioni, qualche volta delle mormorazioni, qualche volta degli sfoghi contro la superiora o qualche compagna? E intanto si fa perdere il tempo e la pazienza alle compagne, spesso anche si trascura il proprio officio (1). Del resto tutti i teologi, con S. Tommaso a capo, e tutti i catechismi mettono la

(1) Nella prima regola di S. Chiara datagli dal P. S. Francesco e confermata da Innocenzo IV, quanto alla Confessione si prescrive: « Di volontà e licenza dell'Abbadessa tutte le suore debbano confessarsi almeno dodici volte l'anno; e quando si confessano si debbano guardare di non mischiare ovvero inserire altre parole se non quelle che debitamente s'appartengono alla confessione e alla salute dell'anima loro ». -Capitolo III.

brevità fra le condizioni delle confessioni. La qual condizione noi crediamo importante, non solo per evitare gl'inconvenienti suaccennati, ma anche per pericoli tutt'altro che immaginari che possono nascere dal trattenersi troppo a lungo in certe intime comunicazioni col confessore.

124 — La seconda parte della presente esortazione è la ragione per cui viene fatta; e questa è affinchè non torni vana la disposizione che ingiunge di concedere un confessore straordinario alle religiose contemplate nel decreto, quante volte possono abbisogñarne onde provvedere alla loro coscienza. E veramente a che varrebbe l'averè la facoltà di accedere ad un confessore straordinario quando questo mancasse? E questo è che avviene in non pochi luoghi! Quante comunità possono a stento trovare uno straordinario per gli esercizi annuali! Da ciò nasce un grave disordine per le comunità che non hanno clausura, ed è che le religiose, non avendo alcuno straordinario assegnato dal Superiore ecclesiastico, vanno a cercarlo qua e colà, dove lo possono trovare. Del qual disordine chi può calcolare le conseguenze a danno della disciplina, del buon ordine e del buono spirito della comunità?



TERZA PARTE

DISPOSIZIONI CIRCA LA DISCIPLINA DELLE COMUNIONI

125 — Il terzo abuso, a cui vuol rimediare il presente decreto, è, come abbiamo veduto più sopra (n. 19, 23), che alcuni superiori di comunità omninamente laiche, e quindi laici essi medesimi, arrogavansi il diritto di permettere arbitrariamente, o proibire affatto alle persone loro soggette l'accesso alla sacra Mensa. A stirpare pertanto sì gran disordine sino dalla radice il decreto stabilisce una nuova disciplina delle Comunioni per le dette comunità laiche, mediante sette disposizioni contenute nei numeri V e VI, che formano questa terza parte.

126 — Di queste sette disposizioni tre riferisconsi ai permessi e alle proibizioni della santa Comunione; una riguarda le comunioni ordinarie, ossia di regola; e le altre tre riguardano le comunioni straordinarie. Il numero V contiene le tre disposizioni relative ai permessi e alle proibizioni della Comunione; il numero VI contiene le altre quattro.

1.º A CHI APPARTENGA LA FACOLTÀ DEI PERMESSI E PROIBIZIONI DELLA SANTA COMUNIONE.

127 — Quanto al presente soggetto il decreto fa tre cose, cioè 1.º stabilisce a chi appartenga di permettere e proibire l'accesso alla sacra Mensa; 2.º chi non debba regolarmente ingerirsene; 3.º pone due eccezioni alla regola generale. Tutto questo forma il soggetto delle prime tre disposizioni di questa terza parte.

Prima Disposizione. — I PERMESSI E LE PROIBIZIONI DI ACCEDERE ALLA SACRA MENSA APPARTENGONO SOLTANTO AL CONFESSORE.

128 — Dice adunque il decreto: « Per ciò che si attiene al permesso o proibizione di accedere alla sacra Mensa Sua Santità decreta che tali permessi o proibizioni spettino solamente al confessore ordinario, o straordinario.... » « *Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram synaxim accedendi Eadem Sanctitas sua decernit hujusmodi permissiones vel prohibitiones ad confessarium ordinarium vel extraordinarium spectare.* » (Decr. V) Questa è la prima disposizione relativa alla facoltà di dare o togliere la Comunione; in essa Sua Santità decreta due cose, una che la detta facoltà appartenga al confessore, l'altra che appartenga a lui solamente.

129 — Dopo un tal decreto non può più sorgere la controversia: a chi appartenga di dare o togliere il permesso della Comunione alle persone degl'istituti religiosi laici. Sua Santità ha decretato che appartenga al confessore ordinario o straordinario, e ad esso solamente; ciò pone fine ad ogni controversia, essendo un decreto della suprema autorità della Chiesa.

130 — Ma se non può mettersi in controversia la facoltà che ha il confessore degl'istituti religiosi laici di permettere o proibire ai suoi penitenti la Comunione, è ben da ricercare il preciso valore di tale facoltà, la sua estensione, la sua pratica applicazione. Laonde noi dobbiamo farci a risolvere diversi quesiti in proposito.

131 — Prima però notiamo il senso di due espressioni invalse nell'uso comune, che sono: « dare la Comunione — togliere la Comunione. » Dare la Comunione pel nostro argomento è il medesimo che permettere la Comunione; ossia dare il permesso, la licenza, la facoltà di accostarsi alla sacra Mensa. Togliere la Comunione ha il significato opposto; vale a dire che significa non permettere, ossia proibire di fare la Comunione. Il qual significato vale pel nostro argomento. Ma vi ha un altro senso di queste due espressioni: « dare la Comunione — togliere o negare la Comunione; » cioè si prendono nel senso di

amministrare il Sacramento dell' Eucaristia ad alcuno, e di rifiutare di amministrarlo. Così il confessore dà la Comunione permettendo ai suoi penitenti di farla; il sacerdote all' altare dà la Comunione amministrando il Sacramento a chi si presenta. Il confessore nega o toglie la Comunione ai suoi penitenti proibendo loro di comunicarsi; il Sacerdote nega la Comunione ad alcuno ricusando di amministrargli il Sacramento.

132 — Veniamo ora ai quesiti che accennammo qui sopra; e

1.^o Qual è il senso preciso del permettere la Comunione in soggetta materia? — Permettere significa dare una permissione, un permesso. Ora nel linguaggio teologico e legale il permesso si preude in due sensi; positivo l' uno, negativo l' altro. In senso positivo il permesso è un atto pel quale si rende lecito e buono ciò che altrimenti sarebbe vietato o indifferente. In senso negativo non è che la mancanza di precetto o di proibizione, e significa lasciar fare o dire o avvenire alcuna cosa. Applicando queste teorie al nostro soggetto diremo che anche pel nostro argomento il permettere può prendersi in doppio senso; e quindi può dirsi « permettere la Comunione » in senso negativo, cioè in quanto non si proibisce, nè si comanda, ma si lascia fare. In senso positivo poi il permettere la Comunione viene a dire che si dà la facoltà o licenza di comunicarsi.

133 — Or, come si vede, il permettere alcuna cosa in senso positivo suppone sempre due condizioni; l'autorità da parte di chi dà il permesso, e il difetto di facoltà morale sulla cosa permessa per parte di chi riceve il permesso. Diffatti non si dice mai di aver il permesso di cosa che uno può fare senza bisogno di essere autorizzato da chicchessia. Perciò anche il permettere la Comunione suppone che chi permette abbia autorità da ciò, e che chi riceve il permesso non possa comunicarsi senza esservi autorizzato da una competente autorità.

134 — Le fatte osservazioni ci aprono la via alla soluzione del secondo quesito che è il seguente :

2.^o A potersi comunicare è egli necessario ottenerne il permesso dal confessore ?

Può darsi che alcuno faccia le maraviglie a leggere un tal quesito, sembrando che il decreto stesso supponga la necessità

del permesso, almeno per le persone delle comunità religiose da esso contemplate, dal momento che dichiara spettare al confessore la facoltà di concedere o negare il permesso di andare alla sacra Mensa. Ma, esaminata diligentemente la cosa, appar manifesto che il decreto non si occupa di tal questione. Il suo intento è di correggere l'abuso introdotto in certe comunità, di far dipendere dall'arbitrio de' superiori il permettere o proibire la Comunione. Quindi stabilisce che dove occorra ai soggetti delle dette comunità il permesso di accedere alla sacra Mensa, questo debba darsi dal Confessore e non dal superiore; ma non dice nè punto nè poco che per potersi comunicare sia necessario averne prima ottenuto il permesso dal Confessore.

135 — Per rispondere poi al quesito bisogna in prima precisarne bene il significato. Imperocchè il cercare se a potersi lecitamente accostare alla sacra Mensa sia necessario averne il permesso dal confessore può avere un doppio senso; cioè può intendersi di una obbligazione morale di coscienza, venendo meno alla quale si commetta peccato; oppure di una convenienza morale sì, ma senza obbligazione di coscienza sotto peccato. Presa la necessità in questo secondo significato non ci può esser difficoltà ad ammettere che sia necessario in via ordinaria ottenere il permesso dal confessore per comunicarsi. La cosa apparirà ben manifesta se useremo il suo preciso termine, esponendo il quesito così: Se sia conveniente ottenere il permesso del confessore prima di accedere alla sacra Mensa. In questo caso il permesso ha il valore di un consenso; e ciò mostra ancor meglio la convenienza di cui qui parliamo. Imperocchè chi non vede quanto sarebbe disdicevole e pericoloso per un semplice fedele l'accostarsi alla Mensa del Signore senza il consenso della guida dell'anima sua, la qual guida è anche ministro del medesimo Signore? D'altronde il confessore è anche medico dell'anima de'suoi penitenti; e come l'infermo si premunisce del permesso del medico per prendere un dato cibo, così conviene che il penitente ottenga il permesso del confessore per cibarsi del Pane eucaristico.

136 — Che se la necessità di cui si parla vuol intendersi nel senso di un obbligo di coscienza; e obbligo tale che il contravvenirvi costituisca materia di peccato, altra è la risposta che dobbiam

fare al quesito. Imperocchè a sostenere una tale necessità sarebbe d'uopo dimostrare che il semplice fedele, o la persona religiosa, non ha diritto di accedere alla sacra Mensa se non dipendentemente dal confessore, ossia che per far ciò ha bisogno di esservi da quello autorizzato. Ma ciò è che difficilmente potrebbe dimostrarsi. E di vero: il padrone di questa Mensa divina l'ha apparecchiata per tutti i fedeli; ad Essa Egli invita tutti i fedeli, a tutti fa premura perchè vi si accostino; anzi ordina ai suoi servi di fare per questo a tutti una dolce violenza. Cristo ha preparato il Pane eucaristico per tutti i suoi discepoli, e a tutti fa un precetto di cibarsene; e a tutti dichiara che se non se ne ciberanno non avranno in se stessi la vita. Non basta tutto ciò a dare a tutti i fedeli il diritto alla Santissima Eucaristia? E questo è appunto ciò che insegna S. Tommaso dicendo: « dal momento che uno è battezzato ha diritto a questo Pane » (1); conciossiachè egli allora diventi figlio di Dio, e membro del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa depositaria e dispensiera del divin Pane.

137 — Il qual diritto viene dalla stessa Chiesa sancito per tutti i fedeli, ordinando ai ministri dell' Eucaristia di amministrarla a tutti coloro che si presentano; fatta eccezione di quelli solamente che ne fossero manifestamente indegni, od incapaci. Nel rituale romano è scritto: « Tutti i fedeli devono ammetter-si alla santa Comunione, eccettuati quelli ai quali per giusta ragione è proibita » (2). E nel decreto che passa sotto il nome d' Innocenzo XI viene ordinato che i Pastori delle diocesi proveggano in ogni modo che niuno venga mai respinto dalla sacra Mensa, qualunque sia la frequenza onde vi si accosti, fosse anche di ogni giorno (3). Finalmente quali sono le condizioni che la Chiesa richiede dai suoi figli perchè possano accostarsi alla Mensa Eucaristica? Ce le fa conoscere il catechismo. Sono tre: 1^o essere in grazia di Dio; 2^o esser digiuni dalla mezzanotte antecedente; 3^o sapere quello che si riceve. Quando il fedele pone queste tre

(1) Ex quo quis baptizatus est jus habet in isto pane. In Matth. VI, 11.

(2) Ordo Ministr. Sac. Comm.

(3) . . . illudque omnino provideat (Episcopus) ut nemo a Sacro convivio seu frequenter, seu quotidie accesserit, repellatur. — Decr. Innoc. XI, De Sac. Comm. usu, an. 1639.

condizioni, la Chiesa lo ammette alla partecipazione dalla Eucaristia, quindi esso ne acquista diritto, senza bisogno che ci venga autorizzato da altri, ossia senza bisogno di permesso nel senso da noi spiegato.

138 — Diciamo non esservi bisogno di permesso nel senso già spiegato, perchè rimane pur sempre il bisogno del permesso del proprio confessore nell'ordine direttivo. Infatti il semplice fedele ha bisogno di esser diretto in ogni passo della via spirituale, e quindi anche in quello che riguarda il ricevimento dei Sacramenti.

139 — Or qui si presenta un terzo quesito ed è il seguente:

3^o qual sia il campo nel quale ha tutto il suo valore il permesso e la proibizione del confessore rispetto alla Comunione de' suoi penitenti.

Facile è la risposta. Il campo nel quale ha valore il permesso o la proibizione di cui si parla, è quel medesimo nel quale è circoscritta la sua azione e la sua giurisdizione.

Ora qual'è questo? Il foro interno della coscienza de' penitenti. Qui è il campo delle attribuzioni di un confessore; qui è dove si svolge l'azione sua, dove esercita il suo potere.

Quindi l'azione sua è affatto interna, segreta, individuale, come interno, segreto e individuale è il foro della coscienza. Quindi ancora il confessore non può far valere con altri, dai penitenti in fuori, i permessi loro dati, o le proibizioni di accedere alla sacra Mensa, Giudice del suo operato in questi casi è Dio, e la coscienza sua e dei penitenti.

140 — Qui per altro è da riflettere che se egli, il confessore, entra nel Santuario della coscienza, ciò non fa direttamente e svelatamente, come fa Dio, agli occhi del quale ogni cosa è aperta, anche i più reconditi segreti delle coscienze, ma solo indirettamente o per quel tanto che il penitente vuol manifestargli. Dicemmo altrove che la coscienza è un santuario chiuso ad ogni altro uomo, fuorché al Sacerdote ministro della Penitenza. Ma questa espressione non è intieramente esatta. A parlar con esattezza bisogna dire che neppure il confessore entra nella coscienza dei suoi penitenti, ma solo che esso ne conosce i segreti che piace ai penitenti di manifestargli. Laonde egli può

essere tratto in errore dai penitenti, quando in buona, quando in mala fede. Non di rado avviene che il penitente non conosca sè stesso, s'inganni sul conto proprio per coscienza erronea invincibile, e quindi tragga nel suo errore incolpevole, ossia di buona fede, il confessore medesimo. Neppure è raro il caso che un penitente sia in errore colpevole, e si proponga d'ingannare il confessore più o meno gravemente; e così il confessore è ingannato dalla mala fede del suo penitente. Tutto questo vuol essere ben considerato per non esagerare la massima che il confessore conosce l'interno del penitente, scopre i segreti di sua coscienza ed è giudice competente delle sue interne disposizioni; conciossiachè ei non possa sapere più di quello che gli svela il penitente stesso.

141 — Ques. 4° — Quando può il confessore dare la Comunione ai suoi penitenti? — Un confessore di certa comunità religiosa, uscendo dal confessionale e passando nella sala ove le religiose stavano a lavorare, disse loro: domattina fate tutte la Comunione. — Ma, padre, risposero alcune, noi non ci siamo per anco confessate. — Ebbene la facciano quelle che si sono confessate, o che sono tranquille in coscienza. — Quelle religiose si guardarono in faccia meravigliate; e nessuna fece la Comunione. Ora, domandiamo noi, poteva il confessore dare la Comunione a quelle religiose nella sala di lavoro? No; la sala di lavoro è un luogo pubblico, e il ministero del confessore dev' esercitarsi in privato e in segreto. Nel caso presente dava la Comunione a tutta la Comunità in corpo, ma il confessore non ha autorità sulla comunità in corpo, ma soltanto sugli individui; dando la comunione a quel modo egli esercitava il suo ministero nel foro esterno, il quale non gli appartiene. In somma il confessore deve esercitare le sue attribuzioni nello esercizio della confessione, nel confessionale; e quindi anche i permessi o le proibizioni di accostarsi alla Mensa eucaristica deve dare nella confessione, o in occasione di confessione, o nel confessionale, sempre in privato, e ai penitenti individualmente.

142 — Veniamo ora alla proibizione. Proibire in senso proprio significa togliere ad uno la facoltà di fare o dire alcuna

cosa, ossia volere che non si faccia o dica quella cosa. Quindi proibire la Comunione significa togliere ad uno, la facoltà o potere di comunicarsi, ossia volere che non si comunichi. Come ognun vede il proibire è un atto di autorità, perciò i teologi e i giuristi lo pongono fra gli atti della legge. Quindi è che nessuno può dare una proibizione se non abbia una competente autorità sulla cosa, oggetto della proibizione, e sulla persona che ne è il soggetto. Laonde se il confessore può proibire la Comunione ai suoi penitenti vuol dire che esso ha autorità da ciò. Ma quale e quanta è questa autorità? dove e come può egli esercitarla?

142 — Richiamiamo quanto dicemmo più sopra (n. 138, 139). Il campo del ministero e quindi dell' autorità del confessore è il foro interno, la coscienza de' suoi penitenti. Quindi dallo stato di coscienza de' suoi penitenti deve trarre i motivi della proibizione, non può notificarla che ai singoli penitenti sotto il sigillo del segreto sacramentale, non può farla valere fuori della confessione; e quando fuori della confessione vedesse il penitente accostarsi, malgrado la proibizione fattagliene, accostarsi, dico, indegnamente alla Sacra Mensa ei non può far altro che piangere in silenzio questo sacrilegio.

143 — Qui però è ben da riflettere che l' autorità del confessore, non è l' autorità di un superiore, ossia una potestà dominativa, come la chiamano i teologi; ma è una autorità direttiva, l' autorità d' un direttore, o guida dell' anima (1). Perciò non può proibire ad un penitente la Comunione se non quando lo giudichi necessario od utile al penitente stesso, secondo le disposizioni nelle quali questo attualmente si trova; ma non può sanzionare la sua proibizione con alcun mezzo coercitivo, non può infliggere una punizione per la disobbedienza. La sola cosa che può fare è di negare l' assoluzione al penitente quando la disobbedienza sia tale da meritargli, e il penitente

(1) In qualche catechismo troviamo il confessore annoverato nella classe dei superiori, al quale perciò si debba estendere il quarto precetto del decalogo: « onora il Padre e la Madre ». Ma ciò non è esatto. Che si debba estendere al confessore il quarto precetto è vero, ma non perchè egli sia superiore, ma perchè è padre, padre dell' anima de' suoi penitenti.

stesso ne fa materia di confessione, oppure imporgli una penitenza proporzionata.

144 — Sebbene però l' autorità del confessore non sia sostenuta dal potere coercitivo, non è per questo meno sacra e veneranda. Non consideriamo qui il confessore soltanto quale ministro del Sacramento della Penitenza; sebbene anche in questa qualità ha un' autorità che lo colloca al di sopra di ogni creatura anche angelica, esercitando la potestà delle chiavi del regno de' Cieli. Ma ora consideriamo il confessore anche come direttore delle anime de' suoi penitenti, e per tal officio egli è padre, medico, maestro de' suoi penitenti; come tale da questi egli dev' esser considerato, amato e onorato. Laonde ogni fedele di buono spirito, ma soprattutto chi attende all' acquisto della spirituale perfezione, seguirà con docilità perfetta i consigli, gli avvisi e gli ordini di lui in tutto quello che concerne la vita spirituale, nel che ha una parte principalissima il ricevimento della Santissima Eucaristia.

Seconda Disposizione. — I SUPERIORI NON HANNO AUTORITÀ D' INGERIRSI NEI PERMESSI O PROIBIZIONI DI ACCOSTARSI ALLA SACRA MENSA.

145 — Dopo avere stabilito a chi appartenga di dare i permessi o le proibizioni di accostarsi alla Comunione il decreto dichiara a chi non appartenga; e questi sono i superiori. Dice adunque il decreto: al confessore ordinario o straordinario soltanto spettano i permessi o proibizioni della Comunione; « *senza che i superiori abbiano alcuna autorità d'ingerirsi in tal cosa* ». « .. *quin superiores ullam habeant auctoritatem hac in re sese ingerendi* ». (Decr. V). E questa è la seconda disposizione di questa terza parte del decreto.

146 — Intorno alla quale disposizione sono da notarsi alcune cose necessarie alla sua retta intelligenza. E in prima si noti che ciò in cui Sua Santità vieta ai superiori d'ingerirsi sono i permessi o le proibizioni delle Comunioni; non altro. Quindi il superiore che volesse arrogarsi il potere di tali permessi o proibizioni, o che difatto emettesse consimili atti autoritativi si farebbe colpevole di violazione di questa disposizione del decreto.

Ma chi in altro modo s' ingerisse nelle comunioni de' suoi soggetti, che non avesse valore di un permesso o proibizione della Comunione, non violerebbe il decreto. Il che ognun vede manifestamente qualora rifletta che il decreto non dice che i superiori non abbiano ad ingerirsi nelle Comunioni dei soggetti, ma solo nei permessi o proibizioni delle medesime.

147 — E vari sono i modi, nei quali alcuno potrebbe occuparsi delle Comunioni dei soggetti senza entrare nel campo dei permessi o delle proibizioni. Una cosa qualsiasi, in luogo di essere permessa o proibita, può essere consigliata, raccomandata, insinuata, suggerita, coadiuvata, desiderata. Così è parimenti della Comunione dei soggetti per parte dei superiori.

148 — Un superiore anche laico può dare buoni consigli ai suoi soggetti rispetto alla santa Comunione; può consigliarne la frequenza, la preparazione tanto prossima quanto remota, il ringraziamento, nè perciò si opporrebbe al decreto. E quando pure consigliasse di far la Comunione in certi giorni, oppure di lasciarla in certi altri, neppure in questo caso entrerebbe nel campo a lui vietato dal decreto, nel campo cioè dei permessi e delle proibizioni.

149 — Nè violerebbe il decreto raccomandando tutto quello che potrebbe consigliare. E chi potrebbe mai giudicar reo della violazione del decreto quel superiore il quale raccomandasse ai suoi soggetti di non accedere alla sacra Mensa se non sono ben preparati, se non sono ben tranquilli di coscienza? E chi potrebbe condannare come violatore del decreto quel superiore laico che raccomandasse ai suoi soggetti di comunicarsi in certi giorni, per certe circostanze, per particolari bisogni o del soggetto stesso, o di altri?

150 — Altrettanto è da dirsi delle insinuazioni. L' insinuare non è atto autoritativo; e ritrae tutta la sua moralità dalla cosa insinuata. Perciò quando un superiore insinuasse ai suoi soggetti ciò che loro potesse tornar utile rispetto al ricevimento della SS.^{ma} Eucaristia, non potrebbe dirsi che si usurpa un potere che non ha, perchè gli fu tolto dal decreto.

151 — Meno ancora potrebbe dirsi andar contro al decreto quel superiore e quella superiora che si prendessero pensiero di

suggerire ai loro soggetti i giorni di Comunione, e mostrassero desiderio che in quei giorni niuno mancasse alla sacra Mensa? Come poi non sarebbe un atto autoritativo di permesso il suggerire di far la Comunione quando è da fare, così non sarebbe atto autoritativo di proibizione il suggerire di non farla quando per qualsiasi ragione far non si dovesse.

153 — Ma, e se un superiore laico od una superiora ammonissero i loro sudditi di fare la Comunione nei giorni stabiliti dalla regola si usurperebbero essi un'autorità tolta loro dal presente decreto? Niuno potrà dire che una semplice ammonizione entri nella categoria dei permessi o delle proibizioni, a cui si riferisce la disposizione del decreto della quale ragioniamo. In questo caso essi non farebbero che richiamare alla mente dei loro soggetti l'ammonizione medesima loro fatta dal decreto.

153 — V'ha però chi crede che sarebbe meglio, e più secondo lo spirito del decreto, che i superiori in esso contemplati non si occupassero affatto delle Comunioni dei loro soggetti. Ciò importerebbe che i superiori si tenessero indifferenti per tutto quello che riguarda questo atto il più santo e divino di tutta la Religione, che non dovessero prendersi pensiero se le Comunioni dei loro soggetti siano bene o mal fatte; che anche nel caso di negligenza in questa azione, che è opera di Dio per eccellenza, negligenza che attira la divina maledizione, i superiori non dovessero darsene fastidio. Ora tutto questo non può essere certamente nelle intenzioni dell'autore del decreto, nè secondo lo spirito di questo.

154 — Si dice: alle Comunioni ci deve pensare il confessore, non i superiori. — Questa è un'asserzione gratuita, o per lo meno inesatta. Dove mai è scritto che il confessore, non i superiori, deve pensare alle comunioni? Il nostro decreto dice che il confessore deve pensare ai permessi e alle proibizioni di accedere alla sacra Mensa, non già a tutto quello che riguarda questa sacrosanta azione. Il confessore potrà regolare in parte la frequenza, con permettere delle Comunioni oltre quelle di regola; ma non è questa solamente che vuol essere regolata; ben più altre cose sono da regolare, acciocchè il fedele alla fonte divina della SS. Eucaristia attinga in abbondanza le acque della divina grazia.

155 — Del resto è facile di vedere che il lasciare le Comunioni delle persone di comunità all'esclusiva ingerenza del confessore, togliendole intieramente all'ingerenza dei superiori, sarebbe il medesimo che sottrarre alla direzione spirituale un'opera che è parte principalissima della vita spirituale. E di vero qual'è l'influenza che sulla Comunione de' suoi penitenti può esercitare un confessore? Non può invigilarla, non trovandovisi presente. Quello che può sapere di essa è quanto glie ne racconta il penitente. Egli non ne parla al penitente che in occasione della confessione settimanale, nè sempre in ogni confessione si può parlare di Comunione. E poi anche parlandone la sua parola è distante di tempo come di luogo dalla sacrosanta azione; or la distanza scema sempre alcun poco l'efficacia della parola, seppure non arriva a farla porre in dimenticanza. Laonde se i superiori non avessero ad occuparsene in modo alcuno, quest'azione, che è il centro della Religione e il sole della vita cristiana, verserebbe in pericolo di essere a poco a poco trasandata, o fatta con negligenza.

Terza Disposizione. — QUANDO I SUPERIORI POSSONO INGERIRSI NEI PERMESSI O PROIBIZIONI AI LORO SOGGETTI DI ACCEDERE ALLA SACRA MENSA.

156 — Regola generale è che i superiori laici non debbono ingerirsi nei permessi o proibizioni di accedere alla sacra Mensa rispetto ai loro soggetti, ossia non hanno autorità di permettere o proibire ai medesimi la Comunione. Ma ogni regola ha la sua eccezione; perciò anche questa ammette una qualche eccezione. Il decreto medesimo pone due casi nei quali i superiori possono ingerirsi in questa bisogna, e sono: 1° quando alcuno dei sudditi fosse stato di scandalo alla Comunità; o 2° quando egli avesse commesso una colpa grave esterna. Ciò è che dice il decreto; il quale dopo avere stabilito esser di spettanza del confessore il dare e togliere la Comunione senza che i superiori abbiano autorità d'ingerirsi in questo, aggiunge: « eccettuato il caso che un soggetto dopo l'ultima confessione sacramentale fosse stata di scandalo alla Comunità, o avesse commesso una colpa grave esterna, sintantochè di nuovo siasi

« accostato al Sacramento della Penitenza » = « excepto casu
« quo aliquis ex eorum subditis post ultimam Sacramentalem
« Confessionem Comunitati scandalo fuerit, aut gravem exter-
« nam culpam patnaverit, donec ad Poenitentiae sacramentum
« denuo accesserit ». (Deer. V).

157 — Il primo caso pertanto, nel quale ai superiori anche laici è fatta facoltà d'ingerirsi in ciò che spetta al permesso o alla proibizione della Comunione è: quando un loro soggetto dopo l'ultima confessione sacramentale fosse stato di scandalo alla comunità, s'intantochè siasi di nuovo accostato al sacramento della Penitenza.

158 — Intorno al qual caso dobbiamo notare i tre elementi che lo costituiscono, e sono: 1° lo scandalo; 2° lo scandalo dato alla comunità; 3° nell'intervallo che passa tra due confessioni sacramentali. Vale a dire che il soggetto abbia veramente fatta cosa che sia stata di scandalo agli altri membri della comunità, e che ciò abbia fatto dopo la sua ultima confessione.

159 — Tutti i teologi in uno col Rituale romano insegnano non doversi ammettere al ricevimento della SS. Eucaristia i manifestamente indegni; nel novero de' quali trovansi quelli che hanno dato pubblicamente scandalo, se non consti della loro penitenza ed emenda, e non abbiano prima riparato al pubblico scandalo. Questo è un principio generale, che vuol essere applicato ad ogni classe di persone, e quindi anche ai membri delle comunità religiose. Laonde allorchè uno di questi è stato di scandalo alla Comunità si rende manifestamente indegno della SS. Eucaristia; e quindi giustamente è lasciata ai superiori la facoltà di vietargliene l'accesso.

160 — A ben intendere la ragione di ciò giova riflettere che il pubblico delle persone di comunità, cioè degli istituti religiosi, congregazioni e pie società, è la comunità stessa, il convento, il monastero, la casa religiosa. Perciò se una di tali persone dà scandalo alla comunità dà scandalo al pubblico, ossia si rende colpevole di scandalo pubblico. Ora chi potrà impedire che essa si accosti alla sacra Mensa e per tal atto la profani? Non vi è che il superiore o la superiora della Comunità stessa, i quali possono conoscere la gravità dello scandalo

ricevuto dalla comunità, e impedire che a questo s'aggiunga l'altro scandalo di una comunione indegna.

161 — Ma è egli possibile che in una comunità religiosa avvenga tale scandalo che meriti la privazione della Comunione? Per scandalo intendiamo con S. Tommaso e tutti i teologi un detto od un fatto meno retto che somministra ad altri occasione di rovina spirituale. Ora una cosa può essere occasione ad altri di peccato per sè stessa, cioè per natura sua propria, e allora lo scandalo si dice « scandalo dato » ossia scandalo per sè « che noi qui chiameremo » « scandalo colpevole »; oppure può essere occasione di peccato ad alcuno per difetto di questo stesso. Il qual difetto può essere ignoranza, o debolezza di mente; e può esser malizia di volontà. Che se alcun prende scandalo per ignoranza o debolezza di mente, questo si chiama « scandalo dei pusilli »; se poi prende scandalo per mala disposizione di sua volontà, questo si chiama « scandalo farisaico »; del quale tutta la colpa è in chi lo prende, non in chi lo dà. Tal era lo scandalo che i farisei prendevano della vita e dottrina di Cristo.

162 — Certamente lo scandalo di cui parla il decreto nel caso presente non può essere il farisaico; conciossiachè la malizia di questo è tutta in chi lo riceve. Laonde se si dovesse richiedere riparazione, questa sarebbe a richiedersi piuttosto da chi lo riceve che non da chi lo dà, il quale non ne ha colpa.

163 — Quanto allo scandalo dei pusilli, esso è cosa da rimettersi alla prudenza e carità tanto di chi dato lo avesse, quanto dei superiori. D'altronde non importando colpa per parte di chi è occasione involontaria del male, non v'ha motivo a richiederne penitenza e riparazione.

164 — Resta adunque che lo scandalo avuto in mira dal decreto sia lo scandalo per sè, quello cioè che proviene da un'azione peccaminosa, la quale per natura sua eccita altri al male, ossia dà occasione di rovina spirituale. Questo è il caso nel quale il superiore e la superiora possono far divieto ad un loro suddito di accostarsi alla sacra Mensa, se prima il colpevole non siasi accostato al tribunale della Penitenza.

165 — Ma come può avvenire che una persona religiosa faccia cosa di tale scandalo, che meriti d'essere privata della Co-

munione? Lo scandalo anche nelle comunità religiose facilmente si comprende qualora si rifletta che il nemico delle anime sa trovar adito dovunque, anche in luoghi di clausura religiosa, anche in famiglie che professano vita di perfezione. Che anzi sotto qualche rispetto qui lo scandalo è anche più facile, perchè più vasto è il campo, ove può cagionarsi ad altri una rovina spirituale. Imperocchè il campo, nel quale può darsi occasione di rovina spirituale tanto si estende quanto si estende la vita spirituale; e l'estensione di questa è misurata dall'estensione dei doveri, delle virtù e della perfezione che vengono a costituirla. Ora chi non sa che l'estensione dei doveri, delle virtù e della perfezione di chi vive in Religione supera d'assai quella di chi vive nel secolo? Al semplice fedele si può dare scandalo con indurlo a violare i comandamenti di Dio e della Chiesa o trascurare l'esercizio delle virtù cristiane; alla persona religiosa, oltre a tutto questo si può dare scandalo inducendola a violare i voti di religione e le virtù proprie dello stato religioso. Ad una persona religiosa può recarsi scandalo più o meno grave dandole occasione di venir meno ai voti di povertà, castità, obbedienza, o a qualsiasi altro voto particolare della sua comunità; può recarsi scandalo col darle motivo di rilassarsi nel servizio di Dio e nell'osservanza della disciplina regolare; e finalmente può darsi scandalo anche con farle trascurare la perfezione religiosa propria della sua vocazione; conciossiachè la perfezione religiosa per chi vive in religione non abbia a considerarsi come cosa di consiglio, o di sopraerogazione, ma di preciso obbligo di coscienza.

166 — Il quale scandalo può venir dato in molti modi; con parole, con opere ed anche con omissioni. Certi discorsi mondani, certe massime mondane, certe insinuazioni contro la divozione, la regolare osservanza, l'obbedienza possono pur troppo indurre altri a peccare contro i santi voti, o contro la pietà, o contro il dovere della perfezione religiosa. Anche in religione possono trovarsi di taluni che coll'abituale violazione delle regole, con una vita immortificata e rilassata danno alla comunità un continuo mal esempio; altri possono trovarsi che, come fanno certi mondani e libertini nel secolo deridono la devozione, la delicatezza di coscienza, la precisione nella pratica dei doveri religiosi; al-

tri finalmente possono trovarsi che si fanno un vanto d'esser superiori a ciò che essi chiamano pregiudizi de' vecchi, sono le massime e pratiche degli antichi; di non avere scrupoli, (chiamando tali l'esattezza in tener conto delle piccole cose); di esser franchi e chiamar le cose col proprio nome, dando questa veste alla loro arditezza e alle mancanze di rispetto verso gli altri, specie verso i loro superiori; tutti costoro come potrebbero scusarsi dal peccato di scandalo? Il che, si noti bene, è da dirsi per gl'istituti femminili, non meno che per i maschili.

167 — E colle omissioni ancora può una persona religiosa farsi pietra d'inciampo alla comunità, ossia dare scandalo. L'omettere le cose a cui uno è obbligato, il trascurare le pie pratiche della comunità, non eseguire gli obblighi del proprio officio, e simili omissioni sono bene spesso induttive al male, quanto i fatti e i detti cattivi. Del quale scandalo di omissione possono facilmente rendersi colpevoli anche i superiori e le superiore, trascurando non solo di dare il buon esempio in ogni cosa, che concerne la perfezione cristiana e religiosa; ma anche di correggere e impedire gli altrui mali esempli nella comunità di cui sono a capo.

168 — Il secondo caso, ossia l'altra parte del caso eccettuato dalla regola generale, che vieta ai superiori delle comunità unicamente laiche d'ingerirsi nei permessi o proibizioni della Comunione riguardo ai propri sudditi, è quando uno di questi, dopo l'ultima Confessione Sacramentale » avesse commessa una colpa grave esterna » come si esprime il decreto nel luogo citato più sopra (n. 156).

169 — E quanto a ciò è naturale il domandare: l'espressione di « colpa grave esterna » è da prendersi in senso assoluto e teologico, ossia di peccato mortale; oppure in un senso relativo, cioè grave rispettivamente alla Comunità? Da una sentenza della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari riportata dal P. Franco nella già citata lettera (Pag. 130) apparisce manifesto che debba intendersi in un senso relativo. Ecco la sentenza: « La superiora abbia facoltà di proibire ad una sorella la sacramentale Comunione nell'unico caso in cui essa abbia commesso un difetto alquanto notevole e pubblico, con ammirazione delle altre sorelle; e ciò sin a tanto che la detta sorella « si sia di nuovo accostata al Sacramento della Penitenza ».

170 — D'altronde se dovesse intendersi per colpa grave soltanto un peccato mortale, farebbe d'uopo che i superiori e le superiore entrassero in un campo che non è da loro, cioè a dar giudizio della malizia intrinseca delle colpe commesse dai proprii soggetti; cosa che torna grave e difficile a quei medesimi che sono esperti nella scienza della teologia morale. Senza entrare adunque a giudicare se il fallo commesso arrivi a peccato mortale o no, basta che sia un fallo notevole, e tale che viene comunemente tenuto per grave nella comunità per essere compreso nella eccezione di cui or si ragiona.

171 — E qui, per venire a qualche cosa di pratico, noteremo in primo luogo che anche in religione si possono commettere peccati contro i comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa e gli obblighi del cristiano, e possono commettersi in quest'ordine di cose peccati anche gravi ed esterni. Chi rifletta che anche nelle comunità religiose contemplate dal decreto trovansi persone di tutte le condizioni, anche dell'intima classe della società, come spesso sono le converse dei monasteri e i fratelli operai delle congregazioni maschili; vi si trovano individui venuti in comunità con le infelici abitudini del secolo, e spesso anche con vizi assai gravi, coperti e sospesi nei primi fervori di religione, corretti non mai; nè mancano di quelli che tengono la professione religiosa per mezzo di sussistenza e posizione commoda e onorata, e quindi vivono in comunità poco più, poco meno, come farebbero nel secolo; chi rifletta, dico, a tutto questo facilmente si persuaderà come possano trovarsi delle persone di comunità che diano scandalo e commettano gravi colpe esterne anche contro i comandamenti di Dio e della Chiesa, e contro i doveri cristiani.

172 — Ma ciò che fa più al caso nostro sono le colpe commesse contro gli obblighi speciali della condizione religiosa. Ed ecco la dottrina di S. Alfonso, la quale è principalmente adottata negli atti della santa Sede. Secondo il Santo Dottore un religioso può peccare anche gravemente contro il dovere che gl'incombe di tendere alla perfezione religiosa; e ciò 1.^o quando trasgredisce le regole per disprezzo, cioè perchè le reputa vane, o per non volere assoggettarsi ad esse: 2.^o quando è determi-

nato di non voler tendere alla perfezione, o di non curarsene in alcun modo; 3.^o per ragione di scandalo, se col suo malo esempio induca altri a rilassarsi nell'osservanza in materia grave. Non occorre di notare che dicendo religioso s'intende anche religiosa, e che vi possono essere religiose cattive, come cattivi religiosi.

173 — Oltracciò il religioso può gravemente peccare violando in materia grave i voti di religione. Il voto di povertà obbliga a non disporre, nè usare indipendentemente dai superiori di qualsiasi cosa temporale. Perciò pecca più o meno gravemente secondo la quantità della materia quel religioso, il quale 1.^o le cose a lui date in suo proprio uso fa servire ad altro uso, o dà ad altri, oppure colpevolmente perde o distrugge; 2.^o riceve cose attinenti a vitto e vestito, o le distrugge, o le dona; sempre di suo arbitrio senza la debita licenza; 3.^o riceve da un estraneo del danaro per disporne a suo piacimento. Si aggiunga poi che in questa materia potrebbe un religioso farsi colpevole d'ingiustizia, qualora cioè disponesse di suo arbitrio dei beni di comunità, alienandoli, distruggendoli, o lasciandoli perire per sua negligenza.

174 — Anche rispetto al voto di castità possono pur troppo commettersi anche in comunità religiose delle gravi colpe esterne, specie in fatto di discorsi e di rapporti amichevoli. Quante volte odonsi persone legate a Dio col voto di castità far discorsi che offendono non poco le caste orecchie! quante volte si fanno racconti un po' troppo liberi, si usano espressioni ambigue e si fanno allusioni poco oneste! Ed ugualmente può offendersi la virtù angelica per certe affezioni esagerate; le quali facilmente da sensibili che erano passano ad essere sensuali.

175 — Contro l'obbedienza parimenti non è difficile commettere delle colpe esterne, più o meno gravi. Tali sono le disobbedienze aperte e deliberate, la resistenza agli ordini dei superiori, le risposte ardite e insolenti fatte ai superiori. In oggi soprattutto si è insinuato anche in molte comunità lo spirito d'indipendenza e d'insubordinazione. Anche qui in piccolo e sotto un'altra forma bene spesso si trova l'anarchia, che forma

il partito sovversivo del mondo politico. Qui ancora voi vedete il partito di opposizione, ossia qualche gruppo d'individui che hanno praticamente adottata la massima di far sempre opposizione ai superiori. E chi può dire il male che fanno costoro nelle comunità religiose?

176 — Facili e pur troppo frequenti sono le colpe più o meno gravi contro la carità. Anche in religione possono darsi spiriti malfatti che sprezzano tutti, di tutti parlano male, non sanno tener conversazione se non a scapito della carità. Tanti non si fanno scrupolo delle più gravi mormorazioni, specie contro i superiori e le superiore. Non mancano gli odi, le aperte inimicizie, le vendette non sempre leggere. Al presente non sono forse più possibili certi delitti che funestarono questi asili di virtù in certe epoche disgraziate; ma anche al presente l'uomo nemico non lascia di seminarvi la zizania; anche sotto l'abito religioso può trovarsi uno spirito mondano, leggero, rilassato, irreligioso e vizioso.

177 — Finalmente possono commettersi mancanze gravi esterne contro la pietà; l'accidia e la tiepidezza possono trovarsi anche in Religione. Quante volte si osservano persone religiose strapazzare gli esercizi di pietà, le preghiere vocali, i divini uffici! quanta abituale e ostinata non curanza della meditazione, della lettura spirituale, degli esami di coscienza e delle altre pratiche di religione ordinate dalla regola! Nè mancano talvolta le irriverenze assai visibili per la Casa santa, e un certo qual disprezzo delle cose di Dio e di anima.

178 — Le quali cose abbiamo qui notate per mostrare dove e come possa applicarsi la facoltà lasciata ai superiori d'ingerirsi nei permessi e proibizioni della Comunione rispetto ai proprii soggetti nel caso di grave colpa esterna, o di scandalo dato alla Comunità. Se non che per la pratica la superiora o il superiore laico dovranno andar cauti per non dare la qualifica di grave colpa a quella che veramente non fosse tale, e quindi non privare della Comunione chi non lo meritasse.

179 — Quanto al modo poi di usare di tale facoltà conviene che nulla abbia di duro od imperioso. Una superiora di certa comunità religiosa, conoscendo che una compagna avesse

commessa qualche mancanza piuttosto grave per cui le sembrava che non dovesse accostarsi alla sacra Mensa, la chiamava in disparte, e fattale notare la mancanza, aggiungeva: quanto a me nel caso suo mi asterrei dalla Comunione sinchè non mi fossi confessata, e quindi consiglio a lei quello che farei io medesima — Se in ogni occasione disdicono in una superiora religiosa i modi imperiosi e che hanno dell'altiero, in questa più che mai, dove essa esercita un'attribuzione superiore al suo sesso, la quale conseguentemente richiede molta umiltà e modestia.

180 — Il decreto non parla di un altro caso eccezionale, dove il superiore deve entrare a permettere, o proibire la Comunione ad alcuno de' propri soggetti, ma il non parlarne non importa già di escluderlo. Il caso di cui parliamo è l'infermità di mente a cui, vuoi per cagione di età, vuoi per malattia, può andar soggetta anche una persona religiosa. Il rituale romano vieta ai Sacerdoti di dar la Comunione ai pazzi ed ai frenetici, non che ai fanciulli che per difetto di età mancano di sufficiente cognizione di questo divin Sacramento; e ciò perchè tali persone non sono in grado di accompagnare la sacrosanta azione con la debita riverenza e le disposizioni necessarie. Ora in simile condizione trovansi coloro che, vuoi per età, vuoi per malattia, sono più o meno svaniti di mente, o rimbambiti; i quali non sempre sono così presenti a se stessi da sapere veramente ciò che fanno, e da farlo con la dovuta considerazione. Quindi starà al superiore o alla superiora di osservare le diverse fasi di queste infermità e i lucidi intervalli, che permettono all'infermo di riflettere a ciò che si va a ricevere nella S. Comunione; condizione voluta anche dalla Chiesa. E quindi sta a loro di permettere o no a tali infermi l'accesso alla Mensa eucaristica secondo che li vedranno di ciò capaci o no.

181 — Potrebbe forse domandar taluno: e perchè il nostro decreto non fa parola di questa eccezione? — Il perchè è manifesto. Quando il decreto parla di permessi o proibizioni della Comunione esso si tiene nel campo della coscienza, e intende dei permessi e proibizioni in ordine alla coscienza, e per ragione di coscienza. Mi spiego: a po-

ter accedere alla sacra Mensa occorrono condizioni, le quali appartengono al campo della coscienza; quali sono lo stato di grazia, la mondezza di cuore, la purezza di coscienza, il fervore dello spirito, il profitto nella perfezione e nella virtù. Ed altre ne occorrono che sono fuori di questo campo: tali sono la lucidità di mente, il digiuno naturale, la libera disposizione della propria persona, poter disporre del proprio tempo e cose simili. Ora quando il decreto stabilisce che i permessi e le proibizioni di accedere alla santa Mensa spettano solamente al confessore ordinario e straordinario intende dei permessi e proibizioni che si riferiscono al campo della coscienza, ossia che hanno per ragione le condizioni appartenenti al campo della coscienza, cioè all' uomo interiore. Dei permessi e proibizioni che riferiscono ad altro campo il decreto non si occupa.

182 — Ma a chi spetteranno questi? Certamente a coloro, dai quali deve dipendere la persona che vuol comunicarsi. Così la persona di servizio deve ottenere dai padroni il permesso di andare in Chiesa e starvi quel tanto che occorre per la Comunione; un simile permesso devono ottenere i figli dai genitori, le mogli dai mariti, e via dicendo di tutte le persone che non possono disporre della propria persona, nè del proprio tempo se non con dipendenza da altre.

II. LE COMUNIONI DI REGOLA.

183 — Dopo avere il decreto ben determinato a chi appartenga di dare i permessi e le proibizioni di accostarsi alla Mensa Eucaristica, passa a regolare l'ordine o frequenza delle Comunioni. Intorno a che fa due cose 1.^o stabilisce ciò che è da fare quanto alle Comunioni ordinarie, ossia di regola, e 2.^o ordina quanto riguarda le Comunioni straordinarie, o di eccezione, ossia che sono oltre la regola. Cominciamo pertanto dall' esporre ciò che il decreto stabilisce circa le Comunioni ordinarie, ossia di regola.

184 — Intorno alle Comunioni ordinarie nel decreto non trovasi che una sola ammonizione, la quale però ha due oggetti, che sono l' uno di prepararsi con diligenza alla santa Comunione; l' altro di farla nei giorni stabiliti nelle proprie regole.

Che se piace meglio di così esprimerci per maggior chiarezza, diremo non una ammonizione con due oggetti, ma due ammonizioni, conciossiachè ogni oggetto valga a costituire una ammonizione a sè. La prima ammonizione adunque è di prepararsi diligentemente alle Comunioni di regola; la seconda è di fare le Comunioni di regola.

185 — Dice impertanto il decreto: « Quindi tutti vengono « ammoniti che procurino di prepararsi con diligenza alla santa « Comunione, e di accostarsi nei giorni stabiliti nelle proprie « regole. » — « *Monentur hinc omnes ut ad sacram synaxim « eurent diligenter se praeparare, et accedere diebus in propriis « regulis statutis* » (IV). Le quali parole indicano una disposizione in forma di ammonizione, ossia danno a questa disposizione il valore di un' ammonizione.

186 — Dicemmo più sopra (n. 98) che l' ammonizione è il richiamo di un dovere, del quale si vuole l' osservanza, e quindi di un dovere che esiste precedentemente all' ammonizione, e indipendentemente da essa. Laonde ciò che viene richiamato in questa disposizione, vale a dire la diligente preparazione alla santa Comunione, e il fare la Comunione nei giorni prescritti dalle regole del proprio istituto, è un dovere che tutte le persone comprese nel decreto avevano già, avanti il decreto medesimo.

187 — Ma l' ammonizione può aver un doppio valore: il valore di un semplice richiamo alla mente altrui di un dovere già esistente, come quando è fatta da una persona privata, sforzata di autorità; e può avere valore di una conferma e nuova sanzione del dovere stesso, quando viene da chi ha superiore autorità. Nel caso nostro l' ammonizione non è un semplice richiamare alla memoria delle persone religiose il dovere di prepararsi diligentemente alla santa Comunione, e di accostarvisi nei giorni di regola, ma è conferma e nuova sanzione di tal dovere; conciossiachè l' ammonizione venga dalla suprema autorità della Chiesa, cioè dal Sommo Pontefice. Laonde se prima del decreto le persone contemplate in esso avevano dovere di ben prepararsi alla SS. Eucaristia, e di riceverla nei giorni prescritti dalla regola, questo dovere non solo sussiste ancora dopo il decreto, ma ha ancora maggior forza, quella cioè che gli

viene aggiunta dalla conferma e sanzione nuova della presente disposizione.

188 — Di qui si vede quanto siano in errore coloro che credono avere il presente decreto abolite le regole che prescrivevano i giorni di Comunione per tutta la Comunità, e quindi le persone di comunità non essere in alcun modo tenute a conformarvisi. Il decreto, anzi che abolire, ha confermate quelle regole; anzichè autorizzare i religiosi e le religiose a non osservarle li ammonisce di far ciò che esse prescrivono, cioè di accostarsi alla sacra Mensa nei giorni in esse fissati. Ma di ciò si ragionerà più sotto. Ora, seguendo l'ordine del decreto, dobbiamo esporre la prima delle ammonizioni contenute nella presente disposizione, cioè quanto riguarda la preparazione alla S. Comunione.

Disposizione I. — DELLA PREPARAZIONE ALLA S. COMUNIONE.

189 — Si ammoniscono tutti, vale a dire tutte le religiose che fanno voti solenni o semplici, e tutti i religiosi di istituti laici, di dar opera a prepararsi con diligenza alla santa Comunione; così dice il decreto. È ben chiaro che qui s'intende la preparazione prossima, non la rimota che consiste nella bontà della vita. Questa è sempre richiesta indipendentemente dalla Comunione e supposta dal decreto. Ciò che questo inculca nella presente disposizione è quella preparazione, con la quale si eccitano nell'anima quei sentimenti di fede e di religione che sono necessari a comunicarsi con devozione; tale è la preparazione prossima.

190 — E bene sono da notarsi le espressioni di questa ammonizione, le quali non è a credere che siano state usate a caso. Si dice in prima che procurino, proveggano, diano opera (*curent*) a prepararsi. È dunque intenzione di Sua Santità che si faccia quanto occorre a prepararsi, ossia si adoperino i mezzi necessari a tale scopo. Nè si dice soltanto di procurare e provvedere quanto è necessario alla preparazione, ma di far ciò con diligenza (*curent diligenter*); or il far una cosa con diligenza importa di farla con cura assidua ed amorevole, con attenzione,

con accuratezza. E il prepararsi alla santa Comunione che cosa importa egli mai? Importa di procacciarsi quelle disposizioni che si convengono ad un'azione così sacrosanta e divina qual è la santa Comunione. Ecco dunque qual'è l'ammonizione: usare cura diligente a procacciarsi le disposizioni volute alla santa Comunione, acciocchè sia ben fatta.

191 — Siccome però v'ha di coloro che danno assai poca importanza a questa preparazione gioverà aggiungere all'autorità del presente decreto le autorità precedenti. Innanzi tutto è da riflettere ad una sentenza dello Spirito Santo che dice: « Prima dell'orazione prepara l'anima tua e non voler essere quasi uno che tenta Dio » (1). Ora se lo Spirito Santo vuole che ognuno si prepari all'orazione, quanto più alla santa Comunione, la quale inchiude eminentemente l'importanza e la eccellenza d'ogni più perfetta orazione? Che se l'accingersi a far orazione senza averci prima preparata l'anima sarebbe un tentar Dio, come non sarebbe altrettanto e più ancora l'accostarsi senza preparazione alla sacra Mensa?

192 — Il santo Concilio di Trento ha un capitolo intorno alla *Preparazione da farsi per ricevere degnamente la Santa Eucaristia*. In esso così si esprime: « Se non è decente che alcuno s'accosti se non santamente ad alcuna sacra funzione, certamente quanto più il cristiano avrà compresa la santità e divinità di questo celeste Sacramento, con tanto maggior diligenza dovrà guardarsi dall'accostarvisi senza grande riverenza e santità » (2). Noi abbiamo riportato questo passo del Concilio, non tanto per l'autorità da cui emana, che è quella della Chiesa docente, quanto per la forza intrinseca del principio su cui è basato. Il qual principio è: doversi trattare santamente le cose sante; e quindi quanto più santa e divina è l'azione

(1) Ante orationem praepara animam tuam, et noli esse quasi homo qui tentat Deum. Eccli. XVIII. 23.

(2) Si non decet ad sacras ulla functiones quempiam accedere nisi sancte, certe quo magis sanctitas et divinitas coelestis hujus sacramenti viro cristiano comperta est eo diligentius cavere ille debet ne absque magna reverentia ac sanctitate ad id percipiendum accedat -- Sess. XIII. De Praeparatione adhibenda etc. Cap. VII.

che vuolsi fare, tanto maggiore ha da essere la santità onde si deve accompagnare; e quindi ancora quanto più grande è la santità con cui fa d' uopo accompagnare l' azione santa, tanto più accurata e diligente deve esserne la preparazione.

193 — E il Catechismo del Sacro Concilio, suo fedele interprete, vuole che i pastori di anime inculchino la necessità della preparazione prima di accostarsi alla sacra Mensa, dimostrandola coll' esempio dello stesso divin Salvatore.

« Imperocchè, dice il Catechismo, il Salvatore prima di dare « agli Apostoli il Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue, « benchè essi fossero già mondi, lavò i loro piedi per far in- « tendere doversi usare ogni diligenza perchè nulla manchi ad « una somma integrità ed innocenza d'animo quando siamo per « ricevere i Sacri misteri (1) ». Quindi, venendo al particolare e al pratico, dice che prima preparazione si è la viva fede nella reale presenza del vero Corpo e Sangue di Cristo; altra preparazione sommamente necessaria è la pace con tutti, e una sincera carità verso i prossimi tutti; grande purezza di coscienza; profonda umiltà; amor di Dio.

194 — Nel decreto che va sotto il nome di Innocenzo XI, e regola l' uso della santa Comunione, fra l' altre cose si stabilisce che allorquando si eccitano, come è di dovere, i fedeli alla frequente Comunione tosto si parli della grande preparazione da premettere ad essa; e si faccia sentire a tutti il dovere di riconoscere la propria infermità, affinchè dalla maestà del Sacramento e del divin giudizio imparino a riverire la Mensa celeste ove trovasi Cristo. Che se talvolta non si sentono abbastanza preparati, se ne astengano e procaccino una maggiore preparazione (2).

195 — La necessità poi di premettere alla Santa Comunione una preparazione prossima, onde rivestire l' anima di quel corredo di virtù e sante disposizioni che occorrono per degnamente accogliere l' Ospite divino, non è solamente allo scopo di provvedere al rispetto dovuto a tanta Maestà, ma ancora per assicurare

(1) Pars. II n LVIII.

(2) Cum ad aures.

alle anime i frutti salutari del Sacramento. A sentir taluni basta non aver peccati mortali sull' anima per potersi comunicare tranquillamente quante volte si desidera. Ma tale non è la dottrina della Chiesa, la quale ne' suoi catechismi insegna che per comunicarsi, oltre ad essere in grazia di Dio, fa d' uopo di pensar bene a quello che si va a ricevere, ossia fa d' uopo di ravvivare la fede, speranza, carità, desiderio, umiltà e via dicendo. Perciò la pietà introdusse quegli atti delle suddette virtù, che leggonsi nei manuali di devozione sotto il titolo di apparecchio alla Comunione.

196 — In alcuni monasteri e case religiose si costuma di fare la comunione avanti la Messa, subito dopo la meditazione; onde per la Comunione non devesi impiegare altro tempo fuori dei pochi minuti che occorrono a comunicarsi. Intorno al qual costume non tutti la pensano allo stesso modo.

C' è chi lo approva e indirettamente lo consiglia alle religiose molto occupate. Il P. Franco così scrive: « Del resto « non vi ha religiose che non abbiano alla mattina una mezz' ora almeno di meditazione e la Messa: quindi possono benissimo nel tempo dell' orazione prepararsi prossimamente alla « Comunione, e fare nel tempo della Messa il loro ringraziamento. Questo è possibile alle religiose le più occupate ed in « molti monasteri è l' uso consueto » (1).

197 — Altri però osservano che 1.^o in questo modo non è assegnato alla santa Comunione alcun tempo particolare fuori dei pochi minuti necessari a comunicarsi. Difatti tutto l' altro tempo, quello della meditazione, quello della Messa è destinato ugualmente alla pietà anche senza la Comunione. Laonde uguale è lo spazio di tempo assegnato alla pietà con la Comunione, come senza. Ciò non sembra a tutti conveniente. Osservano in 2.^o luogo che in questo sistema, o si fa la preparazione prossima nel tempo destinato alla meditazione, e allora non si fa la meditazione; essendo questa un' esercizio di pietà ben differente da quello. In questo caso dove vige l' uso della Comunione quotidiana non si fa mai veramente la meditazione. Nè si dica:

(1) Ad una Superiora religiosa ecc. pag. 105.

la preparazione ha il merito della meditazione. Imperocchè anche ammesso ciò, rimane sempre vero che altro è la preparazione alla Comunione, altro la meditazione; e che chi nel tempo assegnato alla meditazione fa gli atti preparatorii alla Comunione, non fa nel tempo stesso quell'esercizio a cui si dà nome di meditazione. Oppure si fa servire la meditazione per preparazione alla S. Comunione, e allora non si fa la preparazione propriamente detta. Ora che ciò avvenga una volta o l'altra niuno può trovar che ridire; ma che si faccia per sistema e abitualmente taluni lo disapprovano. 3.^o Consimili osservazioni si fanno quanto al ringraziamento della Comunione in tempo della Messa. Non tutti trovano lodevole il far sempre la S. Comunione fuori della Messa; perchè il Concilio di Trento insegna che comunicandosi nel S. Sacrificio col sacerdote si partecipano in maggior abbondanza i frutti del Sacrificio medesimo. Sembra poi a molti che il non dare al ringraziamento della S. Comunione altro tempo, fuor di quello che è assegnato ad un altro esercizio di pietà, non sia del tutto conforme a quello spirito di devozione che deve informare la vita religiosa.

198 — Checchè sia però di questa pratica, non si può mai prescindere da ciò che qui inculca il decreto, ed è che tutti devono dar opera a prepararsi diligentemente alla sacra Mensa; e ciò anche in vista della diminuzione dei frutti spirituali che deriva dal difetto di preparazione. I santi e i teologi insegnano che basta una Comunione ben fatta per santificare un'anima, e intanto veggonsi dei religiosi e delle religiose non fare alcun progresso nella santità, malgrado le molte Comunioni che vanno facendo. Ciò vuol dire che scarsamente ricevono i frutti di grazia che provengono da questa fonte inesaurita della grazia. Ma tale scarsità da che mai può derivare se non dal difetto di preparazione ?

Seconda Disposizione. — DOVERE DI COMUNICARSI NEI GIORNI DI REGOLA.

199 — In tutte le regole o costituzioni delle Comunità religiose, tanto maschili quanto femminili, sono stabiliti alcuni giorni, nei quali tutti i membri della Comunità devono acco-

starsi alla sacra Mensa. Questi chiamansi giorni di Comunione, e le Comunioni in essi giorni stabiliti si dicono comunioni di regola; o anche comunioni ordinarie. In generale sono giorni di comunione le domeniche, feste, mezze feste e qualche altro giorno fra la settimana. In alcune comunità, come nella Compagnia delle Figlie della Carità, e dei fratelli della dottrina cristiana, il Superior generale fa un calendario di anno in anno, ove segna tutti i giorni nei quali è da fare la comunione durante l'anno. In tali comunità questi sono giorni di Comunione, anzi sono i giorni delle Comunioni di regola per per tutti i membri di quelle comunità.

Or tutte queste sono per appunto le Comunioni che il decreto avverte di dover fare nella disposizione, od ordinazione che esponiamo.

200 — « Tutti sono ammoniti, dice il decreto, di accostarsi alla sacra Mensa nei giorni prescritti nelle proprie regole. » Anche qui è da notare l' ammonizione, vale a dire la conferma di un dovere già preesistente; il qual dovere riceve nuova forza dalla conferma che ne vien fatta colla disposizione del presente decreto. Di modo che se per lo innanzi il dovere di osservare la regola ingiungeva di accostarsi alla sacra Mensa nei giorni da essa stabilita, ora dopo il decreto un tal dovere non pure ingiunge la cosa stessa, ma lo fa con forza maggiore, avendo in suo favore la conferma e la sanzione del decreto medesimo.

201 — Da ciò si vede come la sbagliassero di molto coloro i quali all'apparir del decreto dicevano non doversi tener più conto nè di regole, nè di calendarii per ciò che riguarda l' accesso alla Eucaristica Mensa; ma tutto dover regolare il solo confessore. Non riflettevano costoro che officio del Confessore si è ammaestrare e guidare i penitenti nella fedele osservanza dei doveri tutti del loro stato, quali si siano. Laonde rispetto alle persone viventi in comunità religiose è dovere del confessore di ammaestrarle e condurle nella fedele osservanza delle loro regole; conciossiachè formino queste una parte principalissima dei doveri del loro stato. Che se tra le regole dell' istituto v' ha pur quella che stabilisce l' ordine delle Comunioni, ossia fissa certi giorni di Comunione, perchè non dovrebbe rispettarsi,

dal momento che lungi dall'essere abolita viene anzi nuovamente confermata e sanzionata?

202 — Dunque, obietterà qui taluno, il confessore non potrà nulla rispetto alle Comunioni di regola? Rispondiamo: il confessore le può togliere, ossia proibire ai suoi penitenti, qualora non li giudichi ben disposti. Nè con ciò va contro la regola, perchè nell'ordinare la Comunione essa suppone sempre che non manchino le volute disposizioni; che se queste manchino la regola stessa vieta l'accesso alla santa Mensa.

III. LE COMUNIONI OLTRE QUELLE DI REGOLA, OSSIA STRAORDINARIE.

203 — Dopo aver regolato quanto si riferisce alle Comunioni ordinarie, ossia di regola, il nostro decreto passa a regolare ciò che spetta alle Comunioni oltre la regola, alle quali da taluno si dà nome di Comunioni di eccezione, ed anche straordinarie. E intorno a ciò fa tre cose: 1° stabilisce quando il confessore possa permettere ai penitenti di accostarsi alla S. Comunione oltre i giorni prescritti dalla regola; 2° come deve regolarsi col superiore il penitente che ha ricevuto dal confessore tal permesso; e 3° che debba fare il superiore, il quale avesse giuste e gravi ragioni contro le Comunioni straordinarie concesse dal confessore a qualche suo soggetto.

204 — E queste tre cose sono le tre ultime disposizioni di tutta la parte dispositiva del decreto; delle quali una è diretta ai confessori per autorizzarli a permettere ai loro penitenti Comunioni straordinarie quando lo giudicano spediente; l'altra è diretta ai penitenti per obbligarli a far conoscere ai superiori la licenza ottenuta dal proprio confessore di far la Comunione in giorni non fissati dalle regole; e la terza è diretta ai superiori per significar loro di dovere far note ai confessori quelle giuste e gravi ragioni, che aver potessero contro le Comunioni oltre la regola date ai loro soggetti.

Prima Disposizione. — FACOLTÀ DEL CONFESSORE DI DARE LA COMUNIONE FUORI DEI GIORNI PRESCRITTI DALLA REGOLA.

205 — Rispetto a questa facoltà concessa ai confessori delle comunità religiose contemplate in questo decreto ecco come esso si esprime: « quante volte a motivo del fervore e profitto spirituale di alcuno il confessore giudicasse spedito che s' accostasse alla santa Mensa con maggior frequenza (dei giorni prescritti dalle regole), ciò gli potrà esser permesso dallo stesso confessore » — « et quoties ob fervorem et spiritualem alicujus profectum Confessarius expedire judicaverit ut frequentius accedat, id ei ab ipso Confessario permitti poterit. » (Decr. VI).

206 — Meritano di essere notate tutte le espressioni di questa disposizione. In essa si stabilisce che allorquando il confessore « giudicasse spedito a qualche suo penitente una frequenza di comunioni maggiore di quella che è fissata nella regola, e ciò a motivo, sia del fervore dello stesso penitente, sia del suo profitto spirituale può permettergli questa maggior frequenza. » — Notiamo adunque che qui 1^o si dà al confessore di potere, non già di dover permettere; 2^o gli si dà il potere di permettere, non di comandare; 3^o gli si dà un tal potere nel caso che sia spedito usarne per il fervore e il profitto spirituale di qualche penitente. Laonde il motivo che giustifica il permesso di una maggior frequenza di Comunioni è il fervore e profitto spirituale del soggetto.

207 — Il decreto d'Innocenzo XI ordina che « le monache le quali chiedessero la Comunione quotidiana dovranno ammorirsi che si comunichino nei giorni stabiliti dall'istituto del loro ordine; se però alcune risplendessero per purità di animo e fossero infiammate di tal fervore di spirito da parer degne di una più frequente, o anche quotidiana Comunione, venga loro permessa dai superiori (1). » Medesimo è lo spirito della disposizione che qui esponiamo. Dicendosi che il confessore può permettere una maggior frequenza a qualche penitente quando lo

(1) Cum ad aures.

erede espediente per il suo fervore e profitto spirituale, ben si intende che si allude a un maggior grado di fervore che non sia il comune e ordinario.

208 — Ma per questo maggior fervore s' intende forse un maggior grado di devozione sensibile? A ciò ben si conviene far attenzione; perchè può accadere pur troppo che la devozione sensibile non sia altro che l' effetto di una naturale facilità a commoversi, o di fantasia facile ad esaltarsi. Quanto è facile esser tratti in errore da certe aperture di cuore e di coscienza fatte al confessionale, dove si parla a chi non può sapere più di quello che se gli vuol far sapere! Quante volte anime illuse hanno tratto in illusione incauti confessori! Perciò il maggior fervore dovrà misurarsi alla stregua di una maggiore umiltà, maggiore docilità, maggiore mortificazione del proprio giudizio e propria volontà, maggiore carità verso il prossimo, maggior esattezza nell' osservanza di tutti i propri doveri, e finalmente alla stregua di un vero spirituale profitto.

209 — Lo spirituale profitto entra nel motivo che autorizza un confessore ad accordare a qualche penitente una maggior frequenza di Comunioni. Ma che s' intende per questo spirituale profitto? È manifesto che s' intende un avanzamento nella via della perfezione. È ben da tenersi presente che lo stato religioso è un esercizio di tendere alla perfezione, come lo definisce S. Tommaso « *exercitium tendendi in perfectionem.* » Laonde la vita religiosa dev' essere un cammino costante verso la perfezione del proprio stato. Che se ciò è vero, come non può dubitarsene, ne segue che la persona religiosa, la quale non si avvanza nella perfezione manca della condizione voluta dal decreto per ottenere una maggior frequenza di Comunioni.

« S' ingannano alcuni, scrive il ven. P. D' Avila, in pensare che sia apparecchio sufficiente una voglia assai languida di comunicarsi, fondata veramente più nell' usanza che ne hanno presa, che in altro. E l' inganno consiste in non aver riguardo al profitto che dalla Comunione ricavano, che è il vero contrassegno di ben comunicarsi. »

210 — E siccome anche al tempo di questo grande maestro di spirito si trovavano di coloro che davano più im-

portanza al numero delle Comunioni che non alle Comunioni ben fatte, egli scriveva ad un sacerdote confessore: « Vi esorto a non aprire così facilmente la porta a questo divin pane; ma, riguardando alla coscienza di ciascuno, secondo quella dispensatelo. Avvisateli che se piace loro questo celeste banchetto ha da costar loro qualche cosa, cioè l'emendazione della vita. Che se vivono trascuratamente non meritano di gustar questo cibo preparato soltanto a coloro che sudano e stentano in resistere alle loro passioni e in mortificare la volontà propria; dovendo dirsi con più ragione di questo cibo spirituale, ciò che l'Apostolo lasciò scritto del pane materiale, cioè « qui non laborat non manducet » (1).

211 — Qui per altro il fervore e lo spirituale profitto può prendersi in due modi, cioè come causa, e come effetto. Come causa di una più frequente comunione, in quanto che la religiosa più fervente e che più profitta dei sacramenti è degna di una maggior frequenza di Comunione, siccome dice il decreto d'Innocenzo XI; come effetto poi allorquando il confessore vedesse in una maggior frequenza di Comunioni un mezzo di accendere vieppiù il fervore dell'anima religiosa e uno stimolo ad avanzarsi nella perfezione; sicchè appunto per ottenere questo salutare effetto le permettesse di accostarsi più spesso alla Mensa eucaristica. In ambedue i modi il fervore e lo spirituale profitto autorizzano il confessore a permettere la Comunione oltre i giorni fissati dalla regola della comunità.

212 — Diciamo « autorizzano » non impongono; perchè qui il decreto non fa alcun obbligo al confessore di permettere la comunione più frequente, ma solo gliene dà la facoltà. Quante volte dice il decreto, per il fervore o spirituale profitto del penitente il confessore giudicasse spedito una frequenza maggiore alla Sacra Mensa, « ciò gli potrà dal medesimo confessore essere permesso » — « id ei ab eodem confessario permitti poterit » (Decr. VI). Dice adunque il decreto che il confessore potrà permettere, e non dice che dovrà. Se si fosse voluto far al confessore un obbligo di permettere delle Comunioni oltre i

(1) Vita del Ven. P. D'Avila.

giorni prescritti dalle regole per i motivi espressi, si sarebbe usata un' espressione che indicasse dovere, oppure il modo imperativo. Così in simile caso fa il decreto d' Innocenzo XI, ordinando che se tra le monache ci fossero talune che per la singolare purezza di mente e fervore di spirito sembrassero degne di una Comunione più frequente o anche quotidiana, « sia loro permessa dai superiori » — « id illis a superioribus permittatur ».

213 — Ma ciò non ostante taluni, hanno voluto vedere in questa disposizione del nostro decreto un obbligo fatto al confessore delle persone di comunità religiosa di permettere ad esse l' accesso alla sacra Mensa quante volte ciò convenisse per il loro fervore e profitto spirituale. Nè essi intendono questo permettere nel senso negativo di non opporsi ad un accesso più frequente di quello che vien fissato nelle regole, o nei calendari delle comunioni; ma l'intendono nel senso positivo di ordinare, o incoraggiare, o anche stimolare a ciò. Il che viene a dire che, per valerci d'una espressione d' uso in questa materia, il confessore abbia l'obbligo di dare a tali persone delle Comunioni oltre quelle di regola. È dunque mestieri di esaminare questa opinione per vedere se sia appoggiata a qualche soda ragione.

214 — Un tale obbligo non potrebbe esser fatto al confessore che, o dall' autorità superiore della Chiesa, o da qualche diritto dei penitenti, o dalla necessità intrinseca della cosa. Quanto all' autorità della Chiesa non abbiamo alcuna disposizione in proposito; nessuna legge, nessun decreto ha fatto la Chiesa per imporre ai confessori un obbligo di tal natura; lo stesso decreto presente stabilisce soltanto il potere di permettere, nulla più. Dunque per l' autorità della Chiesa non può sostenersi quest' obbligo. Quanto ai penitenti, essi non possono avanzare altro diritto pur solo di non essere ingiustamente impediti dall' accesso alla sacra Mensa. Ma questo diritto non porta di conseguenza che il confessore debba permettere delle Comunioni oltre le prescritte dalla regola; sia perchè una persona di comunità non può aver un preciso diritto a ciò che non è secondo la regola; sia perchè il confessore può aver giuste ra-

gioni per non autorizzare l' accesso alla sacra Mensa anche ad un penitente che per il fervore e lo spirituale profitto lo meritasse. Ecco un caso notato dal P. Scaramelli: « Una religiosa « e. gr. di grande spirito e perfezione meriterebbe la comunione « ogni giorno; ma pure non le si dovrà concedere perchè le al- « tre monache costumano comunicarsi due volte la settimana; « ed in tal caso voler accordare ad una sola la comunione quo- « tidiana sarebbe una singolarità che ad essa potrebbe dar oc- « casione di qualche vanità, e alle altre motivo di mormora- « zioni e di sussurri » (1). Quanto finalmente alla necessità intrinseca della cosa questa non potrebbe dar fondamento all' obbligo di cui discorriamo se non nel caso che queste comunioni oltre la regola fossero un mezzo necessario alla salute o alla santificazione dell' anima. Niuno però, crediamo noi, vorrà asserire tal cosa.

215 — Il Superiore di certa comunità religiosa, per mostrarsi vieppiù ossequente alle prescrizioni del decreto, insisteva presso i sacerdoti della sua comunità perchè dessero alle religiose loro penitenti delle comunioni oltre quelle di regola, volendo persuaderli che ciò era secondo lo spirito del medesimo decreto. Uno però di quei confessori gli rispose netto: dello spirito del decreto non posso dir nulla, perchè è cosa che non si vede; quel che posso dire è che nel decreto si legge: « Quod vero « attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram syna- « xim accedendi Eadem Sanctitas Sua decernit hujusmodi per- « missiones vel prohibitiones dumtaxat ad confessarium ordina- « rium vel extraordinarium spectare, quin superiores ullam ha- « beant auctoritatem hac in re sese ingerendi » (Decr. V). Non si poteva dar risposta più precisa, e anche a proposito. Dal momento che S. S. dichiara i superiori non avere alcuna autorità d' ingerirsi nei permessi e proibizioni della Comunione essi devono lasciar fare ai confessori ciò che credono bene secondo scienza e coscienza. Un superiore che desse ordini od eccitamenti ai suoi soggetti in questa materia uscirebbe dal campo di sue attribuzioni, e meriterebbe la risposta qui riportata.

(1) Direttorio ascetico, Tratt. 1. art. X. Cap. IV. 438.

216 — Altri poi hanno veduto nel decreto un dovere delle persone religiose da esso contemplate di domandare delle comunioni oltre la regola. E si udirono dei predicatori di esercizi spirituali in certe comunità raccomandare caldamente questa cosa: « bisogna domandare, dicevano essi, al confessore delle Comunioni di più della regola; se il confessore non ci pensa, « pensateci voi. Questo è lo spirito del nuovo decreto, questa « è l'intenzione di chi lo ha ordinato ». Veramente anche con la più minuta analisi non si riescirebbe a trovare in questo decreto un'espressione diretta a dare quell'eccitamento, di cui parlava il nostro predicatore. Al penitente che avesse ottenuto il permesso di una frequenza di comunioni maggiore di quella fissata nelle regole è prescritto di darne avviso al superiore, ma non è detto che debba domandar egli questa maggior frequenza. Quanto poi allo spirito del decreto e all'intenzione di chi l'ha ordinato, le son cose che si dicono, ma non è facile provarle. Sempre quindi a chi asserisce tai cose si può rispondere: *gratis asseris, gratis nego*.

217 — Or ecco un aneddoto in proposito: « Una di quelle religiose che aveva sentito predicare che bisognava domandare le Comunioni, appena tornata dall'ordinario suo confessore gli fece in modo alquanto pretenzioso tal richiesta, appoggiandola all'autorità del decreto secondo quello che aveva sentito a predicare. Allora il confessore le chiese se il predicatore aveva detto a quali condizioni il confessore poteva permettere alle penitenti delle Comunioni oltre quelle che si devono fare per regola. E avendo essa risposto che no; ebbene lo dirò io: a condizione di un maggior fervore e profitto spirituale. Siete voi più fervorosa delle altre? Fate voi maggior profitto nello spirito? Se tale vi giudicaste vi mancherebbe una disposizione molto necessaria alla buona Comunione, cioè l'umiltà. Se tale non potete giudicarvi, cercate per ora di far con maggior fervore le Comunioni di regola, e di meritarne alcuna di più con avvanzarvi vieppiù nel profitto spirituale.

218 — Nè con ciò vogliam dire che non sia lecito ad una persona pia di domandare qualche Comunione di più delle ordinarie, purchè la domanda sia umile e sottomessa, e la persona

rimanga tranquilla anche sul diniego. Solo vogliam dire che come il decreto in quel che concerne i permessi e le proibizioni della Comunione rimette tutto al confessore, a questo devono pure rimettersi i penitenti quanto a potere, o no, fare delle Comunioni oltre quelle di regola.

219 — Che abbia a tollerare in pace un tal diniego la pia religiosa si capisce; ciò richiede lo spirito di umiltà e di docilità che deve regnare nelle anime consacrate a Dio. Ma come potrebbe giustificarsi il confessore che non volesse permettere una maggior frequenza di Comunioni a chi pel maggior fervore e profitto spirituale ne fosse meritevole? — Ecco un'obiezione fatta da taluni, i quali sentono male che vi sia chi non voglia oltrepassare la regola con un maggior numero di Comunioni e persino con la Comunione quotidiana. E a sostegno del loro modo di pensare recano l'autorità del Frassinetti, il quale nella sua teologia così si esprime: « Mentre il Concilio di Trento desidera che i cristiani in genere si comunichino tutti i giorni; mentre il Catechismo romano incarica i parrochi di esortare i fedeli a comunicarsi quotidianamente; mentre il decreto approvato da Innocenzo XI prescrive che si permetta la Comunione quotidiana anche ai negozianti e ai coniugati, di modo che nessuno si possa allontanare dalla sacra Mensa, purchè abbia il permesso di accostarvisi dal proprio confessore, sarà mai cosa da approvarsi che almeno nel fatto si vieti la Comunione quotidiana a quelle anime che segregate dal mondo, viventi nella pratica dei consigli evangelici aspirano alla perfezione? » (1).

220 — In questo brano sono citate le più venerande autorità, alle quali niun pio credente oserebbe di opporsi. Si dice che: 1^o il Concilio di Trento desidera che i cristiani in genere si comunichino tutti i giorni; 2^o il Catechismo romano incarica i parrochi ad esortare i fedeli a comunicarsi quotidianamente; 3^o il decreto approvato da Innocenzo XI prescrive che si permetta la Comunione quotidiana anche ai negozianti e ai coniugati; 4^o nessuno possa allontanarsi dalla sacra Mensa purchè abbia il permesso dal proprio confessore. I quali quattro asserti

(1) V. Ad una superiora ecc. Lettera del P. Franco. Pag. 94, 96.

se fossero veri ed esatti, non solo non sarebbe da approvarsi, ma anzi dovrebbe recisamente biasimarsi che non si desse la comunione quotidiana alle anime viventi nella pratica dei consigli evangelici e aspiranti alla perfezione. Troppo importa adunque di esaminare tali asserti per vedere quanto v'ha in essi di precisamente vero.

1.^o IL DESIDERIO DEL CONCILIO DI TRENTO.

221 — Il luogo dove il santo Concilio direttamente parla della Comunione dei fedeli in generale è il capo VIII della sessione XIII, che ha per argomento: Dell'uso di questo ammirabile Sacramento (l'Eucaristia). Or ecco come si esprime: « Il
« Santo Concilio con paterno affetto esorta e scongiura per le
« viscere di misericordia del nostro Iddio, che tutti e singoli
« coloro i quali si gloriano del nome cristiano convengano una
« volta e si accordino in questo segno di unità, in questo vin-
« colo di carità, in questo simbolo di concordia; e memori di sì
« gran maestà e di un amore tanto esimio del Signor nostro
« G. C., il quale diè la sua vita in prezzo della nostra salute
« e la sua carne in nostro cibo, credano e venerino questi sa-
« crosanti misteri del suo Corpo e Sangue con tale costanza e
« fermezza di fede, con tale pietà e divozione di animo, che pos-
« sano frequentemente ricevere quel pane soprassostanziale. »
Come è manifesto, il desiderio espresso dal Concilio nel brano qui riportato è che i fedeli possano frequentemente comunicarsi. Come però s'intende questo frequentemente? Udiamo il P. Secondo Franco che così scrive:

222 — « Chi voglia poi sapere come debba intendersi quel
« frequentemente » adoperato dal Concilio ecco come lo spiega
« nella sessione XXII cap. 8: (1) Sarebbe desiderio del Santo
« Concilio che in tutte le Messe i fedeli presenti, non solo spi-
« ritualmente, ma anche sacramentalmente partecipassero del-
« l'Eucaristia, affinchè più copiosi ritraessero i frutti di questo

(1) Qui è corso un errore di citazione. Il capo da cui sono estratte le citate parole non è l'ottavo, ma il sesto.

« Santissimo Sacramento » (1). Da questo luogo deduce il lodato teologo esser desiderio del Sacro Concilio che i fedeli in genere si comunichino ogni giorno. Ma tal deduzione non è sì manifesta come potrebbe sembrare. E di vero: dice qui il concilio che sarebbe suo desiderio che in tutte le Messe i fedeli presenti si comunicassero sacramentalmente, ossia facessero la santa Comunione. Quindi a dedurre che dunque sia suo desiderio che tutti i fedeli facciano la Comunione ogni giorno bisogna supporre che 1^o tutti i fedeli ascoltino la Messa tutti i giorni, e 2^o che una sola Messa possa ascoltarsi in un giorno. Imperocchè per fare ogni giorno la Comunione nella Messa bisogna ogni giorno assistere alla Messa; e quando in uno stesso giorno si assistesse a più Messe, o bisognerebbe fare tante Comunioni quante sono le Messe che si ascoltano, ovvero ascoltarne alcune senza far la Comunione. Dunque dal desiderare che fa il Santo Concilio che i fedeli presenti alla S. Messa si comunichino non segue che egli desideri che tutti si comunichino ogni giorno, ma solo che si comunichino quando sentono la Messa, e quindi chi la sente soltanto nei giorni di festa, in questi parimenti si accosti alla sacra Mensa. Tutt' al più adunque dalle citate parole si può arguire il desiderio della Comunione quotidiana rispetto alle persone che sentono ogni giorno la S. Messa, le quali non sono certamente tutti i fedeli, ma un assai piccolo numero.

223 — Diciamo « tutt' al più » perchè l' espressione « si comunicassero sacramentalmente quante volte assistono alla Messa » non si può intendere alla lettera, altrimenti si dovrebbe dedurre potersi fare in uno stesso giorno tante Comunioni quante Messe si ascoltano. Al qual proposito mi sia lecito di riferire un racconto che chiarirà ancor meglio la cosa. In un certo monastero al sentir leggere il nuovo decreto alcune religiose si erano talmente esaltate per la frequenza della Comunione che concepirono il desiderio, e quindi la speranza, di potere almeno in qualche maggiore solennità fare più d' una sola Comunione. D'altronde, dicevano esse, anche ai Sacerdoti

(1) Lettera citata, Pag. 89. Nel brano riportato nella lettera si legge: « frutti di questo Santissimo Sacramento. » Ma il Concilio dice: « frutto di questo santissimo Sacrificio. »

in qualche solennità, nel Natale, p. es. è concesso di celebrare più Messe, e perchè non si dovrà permettere allora anche a noi di fare più Comunioni? Ma quando poi la loro Superiora si fece sentire a leggere sulla Lettera del P. Franco il quesito fatto da certo signor Morino alla Sacra Inquisizione e la risposta data da questa, la speranza per poco non divenne certezza, e si fecero ad insistere presso il confessore perchè loro permettesse di fare più Comunioni almeno per Natale e per la festa del S. Fondatore.

224 — Il quesito era il seguente (1): « Se il Confessore delle figlie della carità, il quale dal canto suo procura e permette che le sue penitenti si accostino più frequentemente alla Comunione, ed anche, secondo la mente del Tridentino ogni qual volta assistono alla S. Messa, purchè risplendano per purità di mente, ossia abbiano le disposizioni che ad ognuna convengono secondo S. Alfonso, nè per questo manchino ai doveri del loro ufficio, sia da inquietare. »

La Sacra Congregazione rispose negativamente. Il che porta un' implicita approvazione della condotta del Confessore, e quindi un implicito incoraggiamento agli altri confessori di fare altrettanto.

225 — Le religiose adunque ragionavano così: Da quel quesito si rileva che un confessore delle figlie della carità permette alle sue penitenti di far la Comunione ogni qual volta sentono la Messa. Quindi se la sentono in uno stesso giorno due o tre volte il confessore permette loro di comunicarsi in ogni Messa, cioè due o tre volte. Dunque alle figlie della carità è permesso di fare più comunioni in uno stesso giorno. La sacra Congregazione dell' Inquisizione interrogata se il confessore che permette alle figlie della carità di comunicarsi tutte le volte che sentono Messa facesse male, e quindi gli si dovesse

(1) *Utrum confessarius Puellarum charitatis, qui quantum ad se attinet curat et permittit ut propriae poenitentes ad Sacram Synaxim accedant frequentius, et etiam juxta mentem Trid. Sess. XXII. c. VI, quoties Missae assistant, dummodo puritate mentis eniteant, seu respectivas, juxta S. Alph. de Lig. dispositiones habeant, nec propter hoc muneribus proprii officii deficiant, sit inquietandus... In Congregatione etc. R. Negative.*

proibire di più far così, ha risposto di no; e perciò anch' essa approva che egli faccia fare alle sue penitenti tante Comunioni quante sono le Messe che sentono. Anzi il Papa stesso approva questo fatto, almeno indirettamente, approvando la risposta data dalla Sacra Inquisizione a quel quesito. Ora se un confessore ha potuto permettere alle sue penitenti più Comunioni in uno stesso giorno, perchè non lo potranno fare gli altri con le penitenti loro? Se poi si rispondesse che alle Figlie della carità è concesso cotesto per privilegio, si deve concedere a anche noi per la comunicazione dei privilegi — Con tali ragioni eransi talmente montata la testa che il confessore non senza difficoltà riuscì a quietarle, e a persuaderle che il senso del quesito e del desiderio del Concilio non poteva andare oltre alla Comunione quotidiana, non permettendo mai la Chiesa più d' una Comunione al giorno.

226. — Non si deve dunque prendere alla lettera il desiderio del Santo Concilio, che si faccia la Comunione ogni qual volta si ascolta la S. Messa. Ma come si dovrà intendere? S. Francesco di Sales nelle Costituzioni da lui date alle Monache della Visitazione e approvate dalla S. Sede con bolla pontificia pose la seguente ordinazione: « Il Santo Concilio di Trento ha
« dichiarato che desiderebbe che vi fosse sempre qualcheduno
« che si comunicasse ad ogni Messa. In conformità di che, e
« per assecondare in quanto si può questa santa inclinazione
« della Chiesa si distribuirà in maniera il beneficio della Co-
« munione tra le sorelle che ogni giorno ve ne siano tre di
« loro che si comunichino » (1). E che tale sia veramente il

(1) Const. XXI.

Queste Costituzioni vennero approvate da Papa Urbano VIII con la Bolla *Militantis Ecclesiae*; nella quale, dopo aver inserite ad una ad una tutte le cinquanta costituzioni date dal Santo Vescovo all' ordine della Visitazione, il Sommo Pontefice aggiunge: Cum autem Moniales praeftatae plurimum cupiant Constitutiones praedictas apostolicae confirmationis robore communiri, Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut super praemissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur; Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis Regularium praepositorum consilio Constitutiones proinsertas hujus-

desiderio del Tridentino nel citato luogo si rileva da tutto il contesto del discorso.

227 — A vederlo si rifletta in primo luogo che la sessione XXII da cui è estratto il passo ove sta espresso il desiderio, del quale qui ragioniamo, non tratta della Comunione Sacramentale, ma del Sacrificio della Messa; e di quella non parla se non in rapporto a questa. Perciò il suo desiderio che i fedeli presenti alla Messa si comunichino sacramentalmente non è per la frequenza della Comunione, ma per la Comunione unita all'assistenza della santa Messa; desidera cioè che i fedeli si uniscano al Sacerdote non solamente nell'offerta del Sacrificio, ma ancora nella partecipazione del Sacramento; desidera che il sacerdote non sia lasciato solo a nutrirsi delle carni allora immolate dell'Agnello immacolato, ma che se ne nutrano ancora quelli che stanno presenti all'immolazione. Inoltre con dire che bramerebbe che i fedeli s'accostassero alla sacra Mensa ogni qual volta assistono al santo Sacrificio non può intendere che ciascuno si comunichi in ogni Messa che sente, non potendo ignorare che molti fedeli bene spesso ascoltano più Messe in uno stesso giorno; ma intende come porta il contesto e lo scopo del discorso, che cioè dei fedeli assistenti alla Messa vi sia sempre chi si comunichi sacramentalmente col sacerdote. Laonde mal a proposito s'interpretano le parole del Concilio per un desiderio della Comunione quotidiana.

228 — Dicemmo che il Concilio col suo desiderio intende come porta lo scopo del discorso. Qual è dunque lo scopo del discorso? Si vegga ciò che egli insegna nel luogo ove sta espres-

modi Apostolica Auctoritate tenore praesentium perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjicimus.

Decernentes omnes et singulas constitutiones praeinsertas hujusmodi ab omnibus et singulis ejusdem Congregationis Monialibus nunc et pro tempore existentibus sub poenis in eis contentis perpetuo et inviolabiliter observari debere; ac irritum et inane super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus etc.

Una sì solenne approvazione però non impedisce che un atto pontificio di uguale autorità, cioè un'altra bolla pontificia tolga alle stesse costituzioni in tutto o in parte il loro valore.

so quel desiderio. Intorno a che è da sapere che fra i molti errori disseminati da Lutero e suoi aderenti vi fu ancor questo, che per divina istituzione fosse necessario che col sacerdote si comunicasse anche il popolo, perchè il sacrificio è comune, cioè del Sacerdote insieme e del popolo; di modo che non si potesse celebrare il santo Sacrificio quando non vi fosse che il sacerdote a parteciparne con la Comunione Sacramentale. Il Santo Concilio adunque condanna un tal errore, dichiarando lecite e quindi da approvarsi anche le Messe, nelle quali il solo sacerdote si comunica sacramentalmente; conciossiachè tali Messe ancora abbiano a dirsi un Sacrificio comune, e quindi Messe comuni; sia perchè il popolo vi si comunica spiritualmente, sia perchè vengono celebrate da un pubblico ministro della Chiesa, il quale celebra non per sè soltanto, ma per tutti i fedeli che appartengono al corpo della Chiesa. Affinchè però da una tale dichiarazione niuno argomentasse essere di nessuna importanza che i fedeli assistenti alla Messa si unissero al sacerdote nella partecipazione del Sacramento, ossia nella Comunione eucaristica, il Santo Concilio premette che sarebbe suo desiderio che i fedeli, i quali ascoltano la Messa, vi si comunicassero non solo spiritualmente e coll'affetto del cuore, ma anche Sacramentalmente, ossia col ricevimento reale dell'Eucaristia, onde avere per tal modo un più abbondante frutto di questo Santissimo Sacrificio. Il desiderio adunque del Concilio si è che il sacerdote non sia lasciato solo a comunicarsi sacramentalmente, ma che a lui in ciò uniscansi i fedeli astanti al Sacrificio; s'intende sempre quelli che non ne sono impediti da giusti motivi. Il che non può dirsi che sia un desiderare la Comunione quotidiana.

2^o — SE IL CATECHISMO ROMANO INCARICHI I PARROCHI AD ESORTARE I FEDELI A COMUNICARSI QUOTIDIANAMENTE.

229 — Dopo aver esposto il precetto della Comunione pasquale il Catechismo romano aggiunge :

« Nè però i fedeli devono star contenti di ricevere una sola « volta all'anno il Corpo del Signore per obbedire al precetto

« della Chiesa, ma pensino doversi più spesso ricevere la Comunione. Se poi ciò convenga fare tutti i mesi, o tutte le settimane, o tutti i giorni non si può prescrivere una regola certa per tutti; tuttavia certissima è quella norma che dà S. Agostino: vivi in modo da poterti comunicare ogni giorno. Per la qual cosa i Parrochi saranno solleciti di spesso esortare i fedeli che alla stessa guisa che giudicano necessario di somministrare tutti i giorni l'alimento al corpo, così ancora non lascino diligenza per alimentare e nutrire ogni giorno l'anima con questo Sacramento. Imperocchè è manifesto l'anima abbisognare del cibo spirituale non meno che il corpo del cibo naturale (1) ». Queste ultime parole prese isolatamente, e staccate dal contesto sembrano contenere un eccitamento ad esortare i fedeli a comunicarsi ogni giorno. Ma ciò non s'accorda pienamente con quello che dice antecedentemente, non potersi cioè stabilire una regola certa per tutti, se sia spedito comunicarsi o una volta al mese, o una volta la settimana, o tutti i giorni.

230 — Rispetto poi ai coniugati il medesimo Catechismo vorrebbe che in preparazione alla S. Comunione si astenessero per alcuni giorni dall'uso del matrimonio. « Imperocchè, dice egli, la dignità di un sì grande sacramento richiede che coloro i quali sono uniti in matrimonio serbino per alcuni dì la continenza, sull'esempio di Davidde il quale dovendo ricevere dal Sacerdote i pani della proposizione dichiarò essersi lui e i suoi famigliari serbati continenti da tre giorni (2) ». Ora come si potrebbe conciliare la Comunione quotidiana con la continenza di alcuni giorni per preparazione? E quando poi non più giorni, ma anche il solo giorno della Comunione si dovesse serbare continenza, la comunione quotidiana porterebbe di conseguenza la pratica della continenza perpetua.

231 — È dunque manifesto che il Catechismo romano non può incaricare i parrochi ad esortare tutti i fedeli indistintamente a ricevere ogni giorno il Sacramento dell'Eucaristia. — Eppure,

(1) Catech. Conc. Trid. Pass. II. n. LXIII.

(2) Id. n. LXI.

replica quì taluno, il Catechismo vuole che i Parrochi « siano « solleciti di spesso esortare i fedeli che alla stessa guisa che « ei giudicano necessario di somministrare tutti i giorni l' « alimento al corpo, così ancora non omettano diligenza per al- « mentare ogni giorno l'anima con questo sacramento ». Ora l'esortare ad alimentare ogni giorno la propria anima col Sacramento dell'Eucaristia non è il medesimo che esortarli alla Comunione quotidiana? — Passi ciò per un istante. Solo replicheremo noi pure alla nostra volta: il Catechismo esorta i coniugati a serbare continenza per alcuni giorni avanti la Comunione. Ora che cosa è questo, se non un supporre che questi fedeli non debbano comunicarsi tutti i giorni? In somma una delle due: o mettere in aperta contraddizione una sì sapiente e veneranda autorità, o dare alla sua esortazione un altro senso da quello inteso dal citato teologo.

232 — Ma può egli darsi un altro senso? Certamente; cioè il senso di Comunione spirituale. Per intendere come ciò possa essere si rifletta bene che il catechismo romano, il quale chiamasi anche catechismo del Concilio di Trento, non fa che esporre la dottrina di questo Concilio. Ora ecco che cosa insegna il Santo Concilio *Circa l'uso dell'ammirabile Sacramento (dell'Eucaristia)*. « Quanto all'uso poi, sono sue parole, i nostri « padri rettamente e con sapienza distinsero tre modi di ricevere questo Sacramento. Perocchè insegnarono che alcuni lo « ricevono soltanto sacramentalmente, come i peccatori; altri lo « ricevono solo spiritualmente, coloro cioè che mangiando col « desiderio questo pane celeste, mediante la viva fede operante « per la carità, ne sperimentano il frutto e l'utilità » (1). Il catechismo pertanto, dopo esposti i grandi frutti dell'Eucaristia, aggiunge: « Ma devesi insegnare da quai fedeli possono perce- « pirsì quei grandi frutti della Sacra Eucaristia, che ora si sono « commemorati, conciossiachè non ci sia un modo solo di co- « municarsi, onde il popolo fedele impari ad emulare i carismi

(1) *Sess. XIII. Cap. VIII.* L'altro modo di ricevere l'Eucaristia è di comunicarsi solo sacramentalmente, ricevendo il solo sacramento senza i suoi salutari effetti. In questo modo ricevono l'Eucaristia quelli che si comunicano in peccato mortale.

« migliori. Rettamente adunque e con sapienza i nostri maggiori distinsero tre modi di ricevere questo Sacramento (1) ». Quindi, dopo esposta la Comunione meramente sacramentale che è la sacrilega, venendo alla spirituale dice: « Altri dicousi « ricever l' Eucaristia solo spiritualmente, e sono coloro che « accesi di fede viva operante per la carità mangiano quel Pane « celeste col desiderio; dal quale se non tutti, grandissimi certamente sono i vantaggi che ritraggono » (2).

233 — La qual Comunione spirituale da S. Tommaso è paragonata al Battesimo di desiderio; vale a dire che come, ci ha il battesimo di desiderio che in caso di necessità tien luogo del battesimo di acqua, ossia del reale Sacramento del Battesimo, così la comunione spirituale può tener luogo della sacramentale. Ma sentiamo lo stesso Santo Dottore. Egli fa il quesito se debbansi distinguere due modi di mangiare il Corpo di Cristo, e risponde: « Nel ricevimento di questo Sacramento due cose « sono da considerare, cioè lo stesso sacramento, ed il suo effetto. « Quindi il modo perfetto di ricevere questo Sacramento è quando alcuno lo riceve in tal maniera da conseguirne l' effetto. « Ma avviene talvolta che alcuno venga impedito dal conseguire l' effetto di questo Sacramento, e un tale ricevimento di « questo Sacramento è imperfetto. Siccome adunque il perfetto « si divide contro l' imperfetto, così la manducazione (3) sacramentale per la quale si riceve il Sacramento senza il suo « effetto, si divide contro la manducazione spirituale, per la « quale uno riceve l' effetto di questo sacramento, onde l' uomo congiungesi a Cristo per fede e carità (4) ». Ma contro questa dottrina può insorgere una difficoltà ed è la seguente che si propone il medesimo dottor angelico: « Quando di due « cose l' una non può stare senza dell' altra non può dividersi « l' una contro dell' altra. Ora non pare che alcuno possa comunicarsi spiritualmente, se non si comunica anche Sacra-

(1) Catech. Conc. Trid. Par. 11. n. LVII.

(2) Id. Ib. n. LVII.

(3) La voce « manducazione » che si usa parlando dell' Eucaristia significa l'atto del mangiare l'Ostia consacrata, ossia l'atto del comunicarsi.

(4) III Ger. Quaest. LXXX. art. 1. c.

« mentalmente; altrimenti gli antichi padri avrebbero pur essi
« ricevuto spiritualmente questo sacramento; e poi sarebbe inu-
« tile la Comunione sacramentale quando senza di questa po-
« tesse aversi la spirituale ».

Or ecco come risponde alla difficoltà:

« Può ottenersi da alcuno l'effetto del sacramento in desi-
« derio, quantunque non lo riceva in realtà. E quindi siccome
« alcuni vengono battezzati col Battesimo di desiderio, per il
« desiderio del Battesimo, anche prima d'esser battezzati nel-
« l'acqua, così alcuni ricevono spiritualmente questo sacramento
« prima di riceverlo sacramentalmente. »

« Nè perciò deve credersi inutile la manducazione sacramen-
« tale perchè con maggior pienezza conferisce l'effetto del sa-
« cramento il reale ricevimento del medesimo, che non il solo
« desiderio » (1).

234 — Ma, replicherà forse taluno, nella Comunione spiri-
tuale non potrà mai dirsi che si riceva il Sacramento dell'Eu-
caristia, e perciò quando il catechismo romano ed altre venerande
autorità consigliano di ricevere anche ogni giorno il sacramento
dell'Eucaristia non può credersi che intendano la Comunione
spirituale.

Risponderà s. Tommaso: « In questo sacramento (l'Eucari-
« stia) contiensi Cristo non nella specie propria, ma in quella di
« Sacramento. Ora in due modi accade di mangiare spiritualmente
« lo stesso Cristo. Un modo è in quanto si trova nella sua pro-
« pria forma; e questo è il modo di mangiare spiritualmente
« Cristo, proprio degli Angeli ».

« In altro modo avviene di mangiare spiritualmente Cristo,
« in quanto si trova sotto le specie di questo sacramento; in
« quanto cioè alcuno crede in Cristo col desiderio di ricevere
« questo Sacramento. E questo è non solo mangiare spiritualmente
« Cristo, ma ancora mangiare spiritualmente questo Sacramento.
« — Et hoc non solum est spiritualiter manducare Christum,
« sed etiam spiritualiter manducare hoc Sacramentum » (2).

(1) Ib. ad 3. m.

(2) Ib. a art. 11 c.

235 — Dunque anche mediante la Comunione spirituale si può alimentare quotidianamente l'anima col Sacramento dell' Eucaristia, secondo la raccomandazione del Catechismo romano. Alla quale raccomandazione si accorda assai bene quanto scrive il pio Autore dell' Imitazione di Cristo: « Quanto è felice e accetto a
« Dio quegli che vive in modo e mantiene la sua coscienza in
« tale purità, da essere preparato e bramoso di comunicarsi
« anche ogni giorno, se gli fosse lecito, e lo potesse fare senza
« far dire ».

« Che se poi fosse legittimamente impedito; ove mantenga
« sempre il buon volere e la pia intenzione di comunicarsi non
« resterà senza il frutto del Sacramento ». Imperocchè ciascun
« devoto può ogni giorno e ad ogni ora accostarsi salutarmente
« e liberamente alla spirituale Comunione di Cristo » (1). Ecco perchè S. Teresa e gli altri santi consigliano alle persone di comunità di tenersi tranquille quando per giusta ragione non fanno la Comunione sacramentale, potendo supplire a questa almeno in parte con la spirituale.

3.º LA PRESCRIZIONE DEL DECRETO D' INNOCENZO XI RISPETTO AI NEGOZianti
E AI CONIUGATI.

236 — Dice il già lodato teologo che « il decreto approvato
« da Innocenzo XI prescrive che si permetta la Comunione
« quotidiana anche ai negozianti ed ai coniugati ». Vediamo ora
che cosa dice quel decreto. Dopo avere fissata la massima generale che, non potendosi stabilire nulla di certo quanto alla dignità e integrità di ciascuno, neppure può stabilirsi nulla di certo intorno ad una più frequente o quotidiana Comunione aggiunge:

« E perciò quanto ai negozianti il frequente accesso alla
« sacra Mensa è da lasciarsi al giudizio de' confessori, che scru-
« tano i segreti de' cuori; essi dovranno prescrivere ai laici ne-
« gozianti e ai coniugati quello che in vista della purezza di
« coscienza, del frutto della frequenza e dell' avanzamento nella

(1) Lib. IV. Cap. X. 5 6.

« pietà giudicheranno più vantaggioso alla loro salute » (1). Nelle quali parole non si contiene alcuna prescrizione di permettere la Comunione quotidiana ai negozianti e ai coniugati, ma si ordina soltanto di rimettere la cosa al giudizio de' confessori, ai quali è fatta facoltà di prescrivere ai laici negozianti e coniugati ciò che giudicheranno più spedito alla loro salute.

237 — Quanto ai coniugati però il medesimo decreto vuole che vengano seriamente ammoniti di serbare la continenza per un qualche tempo per il rispetto dovuto alla Santissima Eucaristia. Ecco le sue parole: « Rispetto ai coniugati poi a questo « di più faranno attenzione; siccome il B. Apostolo non vuole « che manchino al mutuo dovere, se non fosse per alcun tempo, « di scambievole consenso, per attendere all'orazione, li am- « moniscano seriamente dover essi tanto più serbare la conti- « nenza per riverenza alla sacratissima Eucaristia e accedere « con mente più pura alla Comunione delle celesti vivande » (2). Qui adunque, come nel Catechismo romano, si pone tra le disposizioni da recare alla santa Comunione anche la continenza. Ora potrebbe mai un confessore consigliare ai coniugati in generale la continenza perpetua? Diciamo perpetua, perchè tale sarebbe quella che risponderebbe alla Comunione quotidiana.

238 — Aggiunge ancora il medesimo teologo che il decreto innocenziano vuole « che nessuno si possa allontanare dalla Sa- « cra Mensa purchè abbia il permesso di accostarvisi dal proprio

(1) Et propterea quoad negotiatores ipsos attinet frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus confessoriorum secreta cordis explorantium iudicio est relinquendus; qui ex conscientiarum puritate, et frequentiae fructu, et ad pietatem processu laicis negotiatoribus et conjugatis quod prospicient eorum saluti profuturum id illis praescribere debebunt. — In questo luogo, come ognun vede, il decreto parla dei negozianti e dei coniugati. Non è dunque esatto il fargli dire in senso generale e assoluto: che l'accesso alla S. Comunione si ha da rimettere al giudizio de' confessori, i quali conoscono i segreti de' cuori.

(2) In conjugatis autem hoc amplius animadvertet, cum B. Apostolus nolit eos invicem fraudare nisi forte ex consensu ad tempus ut vacent orationi, eos serio admoneant tanto magis ob sacratissimae Eucharistiae reverentiam continentiae vacandum, puriorique mente ad caelestium epularum communionem esse conveniendum.

« confessore. » Ecco le parole del citato decreto: « Provvegga
« il Vescovo in ogni modo che niuno venga respinto dalla Sacra
« Mensa sia che vi si accosti frequentemente, o anche quoti-
« dianamente; e ciò nullameno dia opera che ciascuno abbia a
« degnamente gustare la soavità del Corpo del Signore più di
« rado, o più spesso secondo il modo di devozione e di prepa-
« razione che porti seco » (1).

Come si vede manifesto, il provvedimento che niuno venga respinto dalla Sacra Mensa si riferisce ai ministri dell' Eucaristia, e importa questo, che niun ministro dell' Eucaristia possa negare la Comunione a chiunque si presenta all' altare per comunicarsi, qualunque sia la frequenza onde vi si presenta, foss' anche di tutti i giorni. Il che è conforme a ciò che prescrive il Rituale romano nei termini seguenti: « Tutti i fedeli devono essere am-
« messi alla Sacra Comunione, ad eccezione di quelli ai quali
« per giusta ragione è vietato » (2). Ciò poi è fondato sulla dottrina della cristiana teologia, la quale insegna non potere un ministro del Sacramento riesamare di amministrarlo, se non a chi ne fosse manifestamente indegno od incapace. Ma questo non ha che fare col nostro soggetto, che tocca la direzione dell' anima e non il ministero dei Sacramenti.

239 — Non sapremmo adunque come si possa recare questa disposizione disciplinare concernente la dispensazione del sacramento dell' Eucaristia per provare che chi dirige le anime deve permettere qualsiasi frequenza di Comunione. Molto meno possiamo intendere la clausola che ci si aggiunge: « purchè abbia il permesso di accostareisi dal proprio confessore ». Imperocchè come può il ministro che dispensa l' Eucaristia sapere se chi si presenta all' altare per comunicarsi abbia il permesso dal suo confessore? A saper ciò bisognerebbe che il comunicando stesso lo dicesse da sè, oppure il Sacerdote prima di comunicarlo glielo domandasse. In somma il permesso del confessore è cosa che

(1) *Illudque omnino provideat ut nemo a sacro convivio, seu frequenter, seu quotidie accesserit repellatur; et nihilominus det operam ut unusquisque digne pro devotionis et praeparationis modo rarius aut crebrius Domini Corporis suavitatem degustet.*

(2) *Ordo ministr. sacr. Comm. - V. più sopra n. 137.*

deve passare unicamente fra penitente e confessore, e quindi non può entrare nella disciplina esteriore che regola l'amministrazione del sacramento dell'Eucaristia (1). Il permesso di comunicarsi dato dal confessore appartiene al foro interno della coscienza, e l'amministrazione della Comunione appartiene al foro esterno dell'ecclesiastica disciplina.

240 — Le quali osservazioni noi abbiamo qui esposte, non già per opporci alla maggior frequenza delle Comunioni, ma per mettere le cose a posto, e mostrare come talora si attribuiscono le proprie opinioni alle più venerande autorità, per dare alle stesse opinioni il prestigio di quelle. Il che bene spesso è l'effetto di un attaccamento smodato a certe teorie, le quali sempre rispettabili, sinchè si restringono nel campo delle opinioni, perdono il loro valore quando si vogliono trasportare nel campo dei principj dogmatici o morali. Veniamo al caso nostro. Al sentire che una pratica di religione è oggetto di desiderio di un concilio ecumenico, di efficace raccomandazione di un catechismo fatto e dato ai parrochi per ordine dello stesso concilio, di una forte insinuazione per parte della Congregazione del Concilio e del Sommo Pontefice Innocenzo XI, non che di un' assoluta approvazione di altre Congregazioni ecclesiastiche, chi non direbbe che una tal pratica è fondata su principj prossimi alla fede, e che quindi il non aderirvi darebbe sentore di poco rispetto ai fondamenti stessi della fede? E qual credente cattolico potrebbe osare di sentire diversamente da ciò che fosse desiderato dal Concilio di Trento, raccomandato da tutti i pastori di anime per insinuazione del Catechismo romano, insinuato da dei decreti della Santa Sede, e sostenuto dalle romane Congregazioni? Noi dunque non neghiamo doversi raccomandare la frequenza della Comunione alle persone viventi fuori del mondo nella pratica dei consigli evangelici; ma quanto al determinare questa frequenza diciamo doversi prender norma, vuoi dalle disposizioni personali delle medesime, vuoi dalle condizioni e doveri particolari della loro vocazione e dell'istituto a cui appartengono. Quanto poi alle religiose ripeteremo ciò che già riportammo del

(1) Si richiami quanto dicemmo più sopra n. 139.

decreto ordinato da Innocenzo XI: « Le monache, le quali domandassero di comunicarsi ogni giorno vengano ammonite di farlo nei giorni fissati nelle regole del proprio istituto. Se però alcune emergano per la purità della mente, e siano tanto accese di fervore di spirito da parer degne di una comunione più frequente o anche quotidiana, ciò sia loro permesso (1) ».

4.º — SE IL CONFESSORE POSSA IMPORRE LA COMUNIONE NEI GIORNI NON PRESCRITTI DALLE REGOLE.

241 — All' apparire del presente decreto alcuni confessori credettero di aver per esso acquistata una assoluta autorità sui penitenti rispetto alla santa Comunione; di modo che avessero autorità di dare la Comunione non solo nel senso di permetterla, ma ancora nel senso di comandarla. Laonde taluni vollero obbligare le proprie penitenti a comunicarsi anche in giorni non prescritti nelle regole della Comunità. Siccome però v' era chi ripugnava a questa loro esigenza, qualche confessore dichiarò che avrebbe piuttosto lasciato l'impiego di confessore, anzichè rinunziare, diceva egli, a questo suo diritto. Qualche altro per mettere le penitenti nella necessità di fare le Comunioni che loro dava, le imponeva per penitenza. Taluno andò più innanzi, e si fece ad imporre le Comunioni in virtù di santa obbedienza. Finalmente non mancò chi minacciasse le sue penitenti di denunziarle al S. Offizio qualora non avessero obbedito, facendo la Comunione quando loro la dava. Quanto sconcerto portasse nelle comunità una tal condotta è facile immaginarlo. Nè mancano anche al presente di quelli che operano in consimile guisa. Bisogna adunque cercare se il confessore delle persone religiose abbia una tale autorità.

242 — Prima però di entrare in questa ricerca sarà bene di richiamare una raccomandazione dell' Apostolo S. Pietro, la quale sembra a proposito: « I sacerdoti, scrive egli, che sono tra di voi, gli scongiuro io consacerdote e testimone dei patimenti di Cristo, e chiamato a parte di quella gloria che sarà un

(1) *Cum ad aures.*

giorno manifestata: pascete il gregge di Dio che da voi dipende, governandolo non forzatamente, ma con ispontaneità, non per amore di vil guadagno, ma con animo volenteroso, non come per dominare sopra l' eredità del Signore, ma fatti sinceramente esemplari del gregge » (1). E questo è lo spirito insinuato da Cristo agli apostoli con l' esempio e con la voce, di tenersi lontani da ogni idea di dominazione nel guidare le anime al bene. Che se nella parabola della cena, figura della Eucaristia, il Padre di famiglia dice al suo servo che sforzi quei che trova lungo le strade e le siepi a venire per mangiare la sua cena (2), non intende già che ei li faccia entrare per forza, ma solo che faccia loro una dolce violenza, la violenza dell' amore, della persuasione e dell' insinuazione. Laonde quando pure alcuno potesse vantare l' autorità di obbligare, non sarebbe affatto conforme allo spirito del Signore il farla valere imperiosamente, in forma di diritto e di autorità dominativa.

243 — E poi con qual vantaggio? Imperocchè se le vostre penitenti non sono persuase di far volentieri e con amore quelle Comunioni che loro date oltre la regola, una delle due: o le faranno malvolentieri, svogliatamente, senz' amore, e allora che frutto ne ritrarranno? Oppure non le faranno affatto, ed eccole in angustie di coscienza; seppure per tal cosa non prendono motivo di tener in viva cale la vostra direzione. In una comunità religiosa avvenne che il confessore imbevuto dell' idea di far valere la sua autorità nel regolare le Comunioni delle religiose sue penitenti ne dava loro parecchie fuori di quelle di regola. Quelle religiose, qualunque ne fosse la ragione, volevano stare alla pratica della regola, e quindi lasciavano le Comunioni del confessore. Questi se ne accorse, e volle assolutamente che le facessero; perciò quando le religiose tornavano al confessionale, per prima cosa domandava se avevano fatte tutte le Comunioni da lui date. E le religiose che fatte non le avevano andavano in cerca di mezzi termini e restrizioni mentali per nascondere al confessore la verità.

(1) 1. Pet. V. 1-3.

(2) Luc. XIV. 23.

244 — Ma veniamo ora al nostro quesito: se, cioè, il confessore di una comunità religiosa possa obbligare le sue penitenti a fare la Comunione in giorni non prescritti dalle proprie regole. Cercando se possa obbligare, veniamo a cercare se egli abbia l'autorità di comandare quello a cui vuol obbligare; conciossiachè l'obbligo dell'obbedire consegua all'autorità del comando. Ha dunque il confessore autorità di comandare ai penitenti che facciano la Comunione in giorni non prescritti nelle regole della Comunità? Si noti bene. Non cerchiamo se egli possa dare la Comunione in tali giorni, ma se possa comandarla. Non cerchiamo se possa esortare, stimolare, eccitare i suoi penitenti a comunicarsi, ma se ve li possa costringere coll'autorità del comando, obbligarveli col vincolo della coscienza; di modo che i penitenti che in ciò non si conformassero alla sua volontà venissero meno ad un dovere di coscienza, e commetterebbero peccato di disobbedienza. Finalmente non cerchiamo se sia ragionevole, utile, conveniente che i penitenti si rimettano anche in ciò all'avviso del proprio confessore; ma cerchiamo se sia necessario ed obbligatorio. Imperocchè questo è appunto ciò che pensano i confessori di cui parlammo più sopra (n. 241).

245 — Per venir dunque alla risposta del quesito osserviamo innanzi tutto che l'autorità di cui si ragiona non potrebbe derivare che da due fonti, cioè o da qualche disposizione positiva dell'autorità ecclesiastica, o dalla qualità stessa di confessore. E siccome al presente l'ufficio di confessore ordinariamente abbraccia due funzioni distinte, cioè l'amministrazione del sacramento della Penitenza e la direzione della coscienza dei penitenti, perciò rispetto alla qualità di confessore due potrebbero essere i titoli su cui basare tale autorità, e sono il titolo di ministro della Penitenza, e il titolo di direttore della coscienza. Laonde il quesito proposto si risolve in tre; i quali sono:

1.^o Se vi sia alcuna disposizione ecclesiastica che conferisca al confessore il diritto, il potere, l'autorità di obbligare i suoi penitenti a comunicarsi in giorni non prescritti nelle regole della Comunità.

2.^o Se un tal diritto, potere, o autorità possa derivare dalla qualità di ministro del Sacramento della Penitenza.

3.^o Se possa derivare dalla qualità di direttore della coscienza de' suoi penitenti.

246 — Vi è dunque qualche legge o disposizione ecclesiastica che dia al confessore di comunità religiosa il diritto, o potere, o autorità d'imporre alle sue penitenti delle comunioni oltre quelle di regola? — Certamente, rispondono taluni; è il nuovo decreto — Ma come si esprime questo decreto in proposito? Dopo aver esso ammonito tutti di accedere alla sacra Mensa nei giorni prescritti dalle proprie regole, aggiunge: « e
« quante volte a motivo del fervore e profitto spirituale di al-
« cuno il confessore giudicasse spedito che si accostasse alla
« sacra Mensa con maggior frequenza ciò gli potrà essere per-
« messo dal confessore. » Dunque il confessore in forza del decreto può permettere delle Comunioni oltre quelle di regola. Questo è ciò a cui lo autorizza il decreto, non altro. Ora il poter permettere è ben altro dal poter imporre, dal poter comandare!

247 — Ma dunque, insiste taluno, pel decreto non ha il confessore acquistato nessun diritto, nessun potere, nessuna autorità rispetto alle comunioni straordinarie de' suoi penitenti? Sì: ha acquistato il diritto di permetterle, e chi volesse impedirgli di permetterle violerebbe un suo diritto, e contro tal violazione potrebbe reclamare. Di permetterle ha tutto il potere ed autorità; e chi si opponesse all'esercizio di questo potere ed autorità invaderebbe il campo delle sue attribuzioni. Il comando però, il precetto non entra per nulla nelle attribuzioni concessegli dal decreto, perciò il decreto non ve lo autorizza.

248 — E come non lo autorizza il recente decreto, neppure altre leggi o disposizioni ecclesiastiche gli danno una tale potestà. Vi sono, è vero, delle decisioni delle sacre Congregazioni de' Vescovi e Regolari e del Concilio concernenti le facoltà del confessore rispetto alle Comunioni de' suoi penitenti, ma tali facoltà stanno sempre ristrette nel campo dei permessi e delle proibizioni, come nel nostro decreto (1).

(1) Il P. Franco nella più volte lodata lettera porta una risposta della S. Congue. de' VV. e RR. alla Curia di Bourdeaux ne' seguenti termini: „ facultatem frequentius ad Sacram Synaxim accedendi relinquendam esse privative iudicio confessorii „ Pag. 118.

249 — Il secondo quesito è: se il Confessore abbia il diritto o potere di obbligare a particolari comunioni i suoi penitenti in forza dell' autorità di ministro del Sacramento della penitenza. La risposta a questo quesito è semplice. Il ministro di un sacramento, come tale, ha l' autorità di fare, ossia amministrare il Sacramento stesso; quindi il confessore, come ministro del Sacramento della Penitenza ha l' autorità di amministrare questo sacramento. Quindi ancora tanto ha di autorità sul penitente quanto ne occorre per amministrare la penitenza. La sua autorità tutta si risolve nell' amministrazione del Sacramento. Essa comincia dal momento che comincia il Sacramento, cioè dal momento che comincia a confessare; continua finchè dura l' amministrazione del Sacramento, cioè finchè dura la confessione; e termina col terminare il Sacramento, ossia finita la confessione. La sua autorità ha per campo la confessione, e tutto ciò che fa parte di essa, o che ha con la confessione necessario rapporto. Ora vogliamo noi fare entrare la Comunione a parte della Confessione? O che necessario rapporto può avere l' amministrazione del Sacramento della Penitenza con la santa Comunione?

250 — A veder ancor meglio la verità di ciò che ora diciamo si consulti il Concilio di Trento, il rituale romano, tutti i teologi; si veggia ciò che insegnano sui doveri e giurisdizione del ministro della Penitenza. L' insegnamento è unanime: il confessore ha giurisdizione sul penitente sinchè sta ai suoi piedi; in tutto questo tempo è suo dovere e diritto di ascoltarlo, interrogarlo dove faccia d' uopo, ammonirlo, istruirlo, imporgli la penitenza sacramentale, e finalmente dargli o negargli l' assoluzione secondo giustizia e prudenza. Quello che non entra in questa materia a lui non appartiene.

251 — Ma il confessore è anche direttore spirituale de' suoi penitenti: ora come tale non avrà egli autorità di comandare ai medesimi di far la Comunione quando lo giudica spedito? Risponiamo: il potere di comandare nasce dalla potestà dominativa. Ora il direttore delle anime ha egli, come tale, potestà dominativa sui penitenti? No certamente. Imperocchè diriggere nel suo concetto importa d' indirizzare, tracciar la via, mostrar

la metà, consigliare, esortare, ammonire, istruire e via dicendo; cose tutte ed azioni che non inchiudono affatto il concetto di potestà dominativa. Laonde il direttore che nell'azione direttrice introducesse l'elemento del commando si prenderebbe le attribuzioni di superiore. E di vero chi è che nella Chiesa comanda ai fedeli di comunicarsi? Cristo istitutore del Sacramento (legge divina), ed i superiori ecclesiastici, cioè i primi pastori della Chiesa che hanno potere di far leggi (legge ecclesiastica). L'obbligo di comunicarsi, come di confessarsi, secondo l'insegnamento della teologia non proviene che o dalla legge divina, o dalla legge ecclesiastica, cioè o da Cristo o dalla Chiesa.

252 — Sarà almeno obbligato un penitente a rimettersi al giudizio del confessore, allorchè questi giudica necessaria una maggior frequenza di Sacramento? S. Alfonso con la comune dei teologi insegna non poter il confessore obbligare i suoi penitenti a seguire la sua opinione, a meno che essa non fosse evidentemente certa (1).

Nel qual caso si tratterebbe, non più di opinione, ma di verità; laonde, siccome ognuno ha il dovere naturale di seguire la verità, così il penitente che non volesse seguire la sentenza del confessore evidentemente certa mancherebbe ad un grave dovere, ed il confessore avrebbe tutta l'autorità, non solo di redarguirlo, ma di negargli ancora l'assoluzione quando si ostinasse in questa colpevole resistenza alla forza della verità.

253 — E nel campo stesso delle opinioni concernenti l'ordine spirituale il penitente opererà sempre lodevolmente rimettendosi all'avviso della sua guida, qualora nulla vi abbia che si opponga, o allo spirito del proprio istituto, o alle regole, o alle legittime consuetudini della comunità, o ai doveri del proprio ufficio. Del rimanente allorchè da una parte e dall'altra non si abbia in

(1) Confessarius, quoties sua opinio non est evidenter certa non potest obligare poenitentem ad eam sequendam. — Theol. mor. Lib. VI n. 604. — La ragione di ciò è che il confessore non è giudice delle opinioni de' suoi penitenti, ma delle loro disposizioni spirituali. D'altronde nel campo delle opinioni niuno ha diritto d'imporci a chicchessia, ma si deve rispettare l'altrui libertà, come si vuole rispettata la propria.

mira che la gloria di Dio e il bene dell'anima ben difficilmente nascer potranno disaccordi fra confessore e penitente. Perciò gioverebbe che l'uno e l'altro si proponessero a modello la condotta dell'Arcangelo Rafaele e di Tobia nel viaggio in Rages. Il modo di condurre che tenne l'angelo con Tobia imitato da un confessore farebbe di questo una guida perfetta delle anime; e il modo tenuto da Tobia coll'Angelo imitato dal penitente darebbe l'esempio della condotta di ogni anima verso la sua guida.

Seconda Disposizione. — CHI HA OTTENUTO DAL CONFESSORE LA LICENZA DI UNA COMUNIONE PIÙ FREQUENTE O ANCHE QUOTIDIANA DEVE RENDERSI AVVERTITO IL SUPERIORE.

254 — Ecco le parole con le quali il decreto espone questa seconda disposizione: « Ma chi avrà ottenuta dal confessore la « licenza di più frequente o anche cotidiana Comunione sia tenuto di assicurarne il superiore — » Verum qui licentiam a « confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianae Communione de hoc certiore reddere Superiorem teneatur » (Decr. VI).

255 — Questa disposizione è precettiva, ossia contiene un precetto. L'espressione « sia tenuto — « teneatur » accenna evidentemente ad un comando che l'Autore del decreto fa a chiunque avesse ottenuto la licenza di cui si parla. Il modo imperativo del verbo nel suo preciso significato contiene sempre un comando. D'altronde qui il precetto è ispirato da assai gravi ragioni. La disposizione che segue già ne fa conoscere una. E per fermo bisogna che il Superiore venga rassicurato dal penitente della licenza di una maggior frequenza di Comunioni avuta dal confessore pel caso, in cui avesse gravi ragioni in contrario da esporre al medesimo confessore. E poi tolto l'obbligo di rassicurare il Superiore dell'ottenuta licenza la maggior frequenza di Comunioni rimarrebbe intieramente senza controllo, e affatto sottratta alla vigilanza disciplinare della Comunità. Il che noi crediamo non poter essere nelle intenzioni del Sommo Pontefice; il quale, se per tutelare la legittima libertà dei membri degl'istituti religiosi rispetto ai Sacramenti ha vo-

Intò che il confessore fosse la sola autorità competente dei permessi e proibizioni di accedere alla sacra Mensa, non ha certamente inteso che tale libertà varcasse ogni limite di dipendenza dai propri superiori, e si aprisse per tal modo la porta a quegli inconvenienti che derivar potrebbero da una totale indipendenza.

256 — Dei quali inconvenienti uno potrebbe esser questo, che, non essendoci obbligo di far conoscere al superiore la licenza ottenuta dal confessore, facilmente uno verrebbe a curarsi poco di tal licenza, ossia facilmente passerebbe a fare delle comunioni straordinarie senza il permesso di nessuno. Ora (sebbene assolutamente parlando per comunicarsi non sia necessario di ottenerne il permesso, come più sopra dicemmo, pur tuttavia non sarebbe senza pregiudizio e pericolo dell'anima che le persone, le quali aspirano alla perfezione religiosa si regolassero da sè medesime in questa materia.

257 — Che se in ogni cosa di ordine spirituale è pericoloso il regolarsi da sè, lo è molto più in fatto di Comunioni. Qui le illusioni sono pur troppo facili. S. Teresa racconta di una donna tenuta in conto di grandissima serva di Dio, la quale si comunicava ogni dì, andando per esser più libera ora in una Chiesa, ora in un' altra. « Io notavo questo, dice la Santa, et avrei voluto piuttosto vederla obbedire ad una persona, che far tante comunioni ». Ammalatasi poi mortalmente la donna ottenne che ogni giorno le fosse detta la Messa in casa e data la Comunione. Ma un giorno il sacerdote, qualunque ne fosse la ragione, non volle comunicarla, ed essa ne ebbe tanto dispiacere e montò in tanta collera contro il Sacerdote da scandalizzare ognuno. Ma quel che è peggio, la disgraziata non potè più comunicarsi, essendo stata sorpresa dalla morte in un subito. Quella povera donna era molto illusa sul conto suo. Essa credeva di potersi regolare da sè, e con la Comunione quotidiana fatta di suo arbitrio trovarsi molto innanzi nella perfezione, ma era ingannata; malgrado la Comunione quotidiana era molto addietro nella via della virtù.

258 — Sul qual fatto S. Teresa scrive: « L'ho detto perchè le priore stiano avvertite, e le sorelle temino, considerino, e « si esaminino in che maniera si accostino a ricevere gratia sì

« grande. Se è per piacere a Dio, già sanno che gli piace più
« l' obbedienza che il sacrificio. Ma se questo è così, e merito
« più, che cosa mi altera? Non dico che restino senza una
« pena humile; chè non tutte sono arrivate a tanta perfezione
« di non haverla per solamente far quello che conoscono esser
« più grato a Dio. Imperocchè se la volontà è staccata da
« ogni suo proprio interesse, è cosa chiara che non sentirà
« alcuna pena, anzi si rallegrerà che se le offerisca occasione
« di piacere al Signore in cosa tanto a suo costo, e s'humilierà
« e resterà ugualmente soddisfatta, comunicandosi spiritual-
« mente ». (1) Giustissime riflessioni, le quali dovrebbero esser
tenute ben presenti anche da certe persone religiose, le quali
anche nella frequenza della santa Comunione cercano bene
spesso più la propria soddisfazione che non il piacer di Dio, e
la volontà propria più che la volontà di Dio.

259. — Ora tornando al soggetto della presente disposizione,
qualunque siano le ragioni che l'hanno ispirata, ciò che vuol essere
ben ritenuto si è trattarsi qui di un dovere che hanno tutte
le persone religiose di far conoscere ai Superiori la licenza di
cui si parla. Prima del decreto, il Sacerdote che aveva chiesto
alla Sacra Inquisizione se fosse da inquietare il confessore, il
quale permetteva alle Figlie della carità di comunicarsi tutte
le volte che sentivano la Messa, aveva anche domandato: « se
la licenza di concedere le Comunioni di eccezione spetti al solo
confessore, e se al Superiore e Visitatore debba solo farsene
una partecipazione ». E la risposta fu affermativa (2). Nella
qual risposta troviamo una conferma del dovere che andiamo
qui esponendo. Se non che qui presentansi naturalmente alcuni
quesiti: 1.^o Qual sia il superiore a cui si deve dar avviso
della licenza ottenuta di una più frequente o quotidiana Co-
munione? 2.^o se l'avviso della licenza ottenuta debba darsi
ogni volta che si fa una Comunione straordinaria, oppure basti

(1) Op. spir. To. 11, Cap. XI.

(2) 2.^o *Utrum licentia concedendi Communiones exceptionis spectet ad confessorium tantum, et Superiorem vel visitatorem spectet sola participatio.*

Ad 2.^m Affirmative. Feria IV. 2 Julii 1890.

una volta per tutte; 3.^o Può un superiore dispensare i suoi sud-
diti da questo dovere fatto loro dal decreto?

Primo Quesito. — QUAL SIA IL SUPERIORE AL QUALE SI DEVE FAR NOTA LA
LICENZA OTTENUTA DI UNA PIÙ FREQUENTE O QUOTIDIANA COMUNIONE?

260. — Il decreto imponendo il dovere di far nota al superiore l'ottenuta licenza di una maggior frequenza di Comunioni, non determina quale sia il superiore verso cui è da compiersi un tal dovere. E veramente trattandosi di persone religiose le quali hanno un solo superiore, come sono le religiose viventi in clausura le quali non hanno a superiore che la priora o badessa del monastero, il quesito non ammette difficoltà. Imperocchè dov'è un solo superiore, a questo solamente può parteciparsi la licenza ottenuta dal confessore.

La difficoltà nasce dove la persona religiosa ha più superiori, cioè superiori immediati e superiori mediati. Ciò avviene nelle congregazioni composte di parecchie case e provincie, ove perciò sono tre ordini di superiori: i superiori delle case; i superiori delle provincie e i superiori generali. A quali dunque di cotesti superiori dovrà darsi la partecipazione in parola?

261. — Da ciò che dicemmo più sopra (255, 256) sembra dedursi che tale partecipazione debba darsi al superiore immediato, qualunque egli sia, uomo o donna. Ed eccone le ragioni. Noi dicemmo che uno degli scopi avuti in mira con la presente disposizione abbia ad essere stato questo, che la Comunione dei soggetti di comunità religiose non venisse intieramente sottratta alla vigilanza dei Superiori; affinchè questi avessero modo d'impedire gli abusi che potessero derivare da un' assoluta indipendenza in tale riguardo. Ora i superiori che possono impedire cotali abusi sono gl' immediati, quelli che sono continui testimoni della condotta dei loro soggetti. Ad essi pertanto conviene che i soggetti facciano nota la licenza ottenuta dal proprio confessore di accostarsi più spesso alla Sacra Mensa.

262 — Il che noi crediamo poter essere una salvaguardia dalle sorprese, che qualche individuo non abbastanza semplice e retto potrebbe fare alla rettitudine e semplicità di qualche con-

fessore. Non è difficile ingannare il confessore; anche l'individuo il più mondano e rilassato può dal suo confessore farsi credere pio, e fervente. E non sappiamo noi aver ottenuta la Comunione quotidiana donne viventi in commercio scandaloso? Come l'hanno ottenuta? Ingannando il confessore. Ora il dover far conoscere al proprio Superiore la licenza ottenuta di una più frequente Comunione per chi sa di non poterla ottenere che per inganno, è certamente un qualche ritegno da una tal colpa.

263. — Ma qualora l'avviso dell'ottenuta licenza dovesse darsi al superiore mediato, non potrebbe trovarsi altro scopo fuor solamente di un atto di deferenza alla superiorità. Diffatti qual utilità pratica da una notizia data ad una persona la quale non può influire sull'oggetto della notizia? Che cosa può fare il superiore lontano quando sappia che un confessore ha dato delle Comunioni straordinarie ai suoi soggetti? Non avendo sotto gli occhi la loro condotta non può dare alcun giudizio sulla convenienza e ragionevolezza di tali comunioni; nè potrebbe impedire lo scandalo che ne patirebbe la comunità qualora una maggior frequenza di Comunione fosse concessa a chi tenesse una condotta poco regolare, od anche cattiva; cosa non impossibile ad accadere, dal momento che il confessore può benissimo essere tratto in inganno dai suoi penitenti intorno alla loro condotta.

264. — Noi dunque crediamo che il precetto fatto ai soggetti di avvisare il Superiore dell'ottenuta licenza non abbia a considerarsi quale un riguardo usato al Superiore, ma come una qualche cautela dagli abusi che potrebbero derivare dal togliere omninamente l'accesso alla Mensa eucaristica dalla vigilanza dei Superiori. Laonde, siccome sono i Superiori immediati che devono invigilare al buon andamento della disciplina e all'esercizio regolare di tutti i doveri religiosi, specie dei doveri di pietà, così a loro si deve far nota la legittimità di un'eccezione della regola, comune fatta in favore di qualche soggetto della propria comunità.

265. — Obietterà forse taluno: il Superiore e la Superiora che veggono un soggetto della famiglia comunicarsi in giorni non notati nella regola o nel calendario devono ben supporre che esso abbia ottenuta la licenza del suo confessore, e quindi è inutile che il

soggetto loro la manifesti — Ma no, che non è inutile; perchè altro è il sapere per supposizione, altro il sapere per comunicazione. Quello che si sa per supposizione non è veramente un sapere, perchè ciò che si suppone può ugualmente essere e non essere; il supporre è un figurarsi che sia una cosa la quale potrebbe non essere. All'opposto ciò che si sa per comunicazione o manifestazione della cosa stessa si conosce veramente, si sa che è. E questa cognizione somministra un prudente criterio di giudizi, ed una giusta norma di condotta; ciò che non fa la supposizione.

266 — Ma il soggetto, si replica, potrebbe anche mentire, dicendo di aver ottenuta una licenza, che diffatto il confessore non gli avesse concessa; perciò il superiore non può mai avere una certezza della verità, ma è costretto di supporre vero ciò che dice il soggetto; quindi siamo sempre nel campo delle supposizioni come prima —.

Il credere all'altrui parola non entra nel campo delle supposizioni, ma è un dovere morale e il fondamento dell'umana convivenza e di ogni società. Se io non ho giusti motivi per dubitare della veracità di chi mi parla io debbo tener per vero quanto egli mi dice, ossia debbo tenere che esso mi faccia conoscere il suo pensiero. Nel caso nostro: se io non ho giusti motivi in contrario debbo prestar fede al soggetto che mi dice avergli il confessore data facoltà di fare Comunioni di eccezione, e quindi restarmene tranquillo. In quella vece vedendo io solamente il fatto di tali Comunioni, posso certamente supporre che sia intervenuta la licenza del confessore, ma non ne ho alcuna morale certezza; anzi posso anche supporre altrimenti senza temerità di giudizio, trattandosi di cosa che non racchiude per sè alcun peccato grave.

267 — Si avverta però che la soluzione da noi data al presente quesito non ha altro valore da quello delle ragioni sulle quali è basata. Laonde sin a tanto che dalla competente autorità non si abbia un'autentica dichiarazione ognuno può regolarsi secondo il suo proprio modo di vedere.

Quaes. 2. — SE L' AVVISO DELLA OTTENUTA LICENZA DEBBA DARSÌ AL SUPERIORE OGNI VOLTA CHE SI FA UNA COMUNIONE STRAORDINARIA, OPPURE BASTI UNA VOLTA PER TUTTE.

268 — Rispetto al presente quesito abbiamo una dichiarazione della S. Congregazione de' VV. e RR. ove si stabilisce che l'avviso dell'ottenuta licenza non occorre venga dato al superiore ogni qual volta si fa una Comunione straordinaria, ma basta una volta per tutte. Ciò per altro ha bisogno di spiegazione.

269 — La licenza di cui si parla può essere di un certo determinato numero di Comunioni: p. es. di un triduo, di una novena, o altro numero; può esser di Comunioni periodiche, come p. es. di una o più Comunioni alla settimana, al mese, ecc.; e può essere della Comunione quotidiana. Chi avesse pertanto ottenuta licenza della Comunione quotidiana, quando una volta lo abbia fatto sapere al superiore basta; non fa d'uopo certamente che torni a parlarne ogni volta che occorre di comunicarsi fuor di regola. Così è da dirsi di chi ha ottenuto la facoltà di far qualche Comunione di più ogni settimana, od ogni mese; ha soddisfatto al suo dovere quando abbia detto una volta di aver ottenuto tal facoltà. Parimenti basta l'aver detto una volta di aver avuto il permesso di comunicarsi per quel dato numero di giorni, onde poter continuare le Comunioni sino al termine di quel numero senza farne più parola.

269 — Ma vi sono dei confessori i quali autorizzano le loro penitenti a comunicarsi tutte le volte che si sentono tranquille. Or questa facoltà equivale a quella della Comunione quotidiana, e corre per amendue la stessa regola circa l'obbligo di darne notizia al superiore.

270 — Parmi però che non sarebbe soddisfatto all'obbligo di cui parliamo quando si contentasse di avvisarne una sola volta il superiore chi, spirato il tempo della facoltà ottenuta, la ottenesse per un altro periodo di tempo. In tal caso è una facoltà nuova che si ottiene, una facoltà staccata dalla precedente, perciò la notizia della precedente non vale per essa. Laonde

noi crediamo che in forza della disposizione che andiamo esponendo si debba dare al superiore l'avviso di nuova facoltà che si ottenga dal confessore per una maggior frequenza di Comunioni.

291 — Forse taluno crederà di niuna importanza il trattarsi su questo argomento. E veramente se ciò che qui ordina il decreto non è che una formalità, non può avere molta importanza. Ma se non si tratta di una semplice formalità, sì bene di una misura seria e prudentiale, diretta non solo a tutela del buon ordine della comunità, ma più ancora a salvare il prestigio della Comunione, e ad impedire degli abusi che altri potrebbe farne, allora la cosa acquista una grande importanza. Or questo è appunto ciò che noi crediamo; e quanto abbiamo detto per la soluzione del primo quesito (n. 260-266) ne dà la ragione.

Terzo Quesito. — SE IL SUPERIORE DI UNA COMUNITÀ RELIGIOSA POSSA DISPENSARE I SUOI SOGGETTI DALL' OBBLIGO DI DARGLI NOTIZIA DELLA LICENZA DI UNA PIÙ FREQUENTE COMUNIONE AVUTA DAL CONFESSORE.

272 — La risposta a questo quesito dipende dal valore che si dà alla disposizione a cui si riferisce. In essa si dice che chi ha ottenuto dal confessore la licenza d'una maggior frequenza di Comunioni debba darne avviso al superiore. Si tratta qui di un obbligo preciso, oppure di una semplice convenienza? Trattasi egli di un precetto, oppure di una semplice raccomandazione? Le espressioni usate dal decreto importano un precetto ed una obbligazione. Può il confessore, dice il decreto, permettere delle Comunioni oltre le prescritte dalle regole della comunità, ma chi ha ottenuto tal licenza sia tenuto a rassicurare il superiore. « De hoc certiore reddere superiorem teneatur ». L'esser tenuti a far una cosa è il medesimo che averne l'obbligo; ed il superiore il quale decreta che i sudditi sono tenuti a questa cosa ne fa loro un vero precetto. Dunque la presente disposizione contiene un precetto fatto dall'autore di essa, e conseguentemente impone una vera obbligazione. Ora chi può dispensare da un precetto? Qui dobbiam ricorrere alla dottrina della teologia. Insegnano i teologi che dalla legge (ciò che si

dice della legge vale ugualmente pel precetto) di potestà ordinaria non può dispensare che l'autore della medesima, o il suo successore, o il suo superiore. Nel caso nostro adunque di potestà ordinaria non può dispensare che il S. Pontefice il quale ha fatto questo precetto, oppure un suo successore. Chiunque altro non può dispensare che per autorità a lui delegata. Il superiore adunque di cui si parla nel quesito non può dare tal dispensa se non viene autorizzato a ciò dal Sommo Pontefice.

273 — E che? Parini di sentir taluno esclamare meravigliato; e che? Aver bisogno di autorizzazione del S. Pontefice per dispensare i propri soggetti dall'obbligo di avvertire il superiore della licenza avuta di far Comunioni oltre la regola? E non è dunque il superiore padrone di dispensare da un obbligo che riguarda lui stesso? Non è egli padrone di rinunziare ad un suo diritto?

Rispondiamo: o non si ammette che nella presente disposizione si contenga un vero precetto, o si deve ammettere che il superiore della comunità non può dare la dispensa in parola senza esservi autorizzato dall'autore del precetto, cioè dal sommo Pontefice. È un dilemma da cui non può sfuggirsi. Imperocchè è un principio fuor di controversia che l'inferiore non può dispensare da una legge del superiore se il superiore stesso non gliene delega la potestà.

274 — Non è dunque il superiore padrone di dispensare da un obbligo che riguarda lui stesso? — Qui è dove non conveniamo. L'obbligo fatto ai soggetti di comunità di partecipare al superiore la licenza delle Comunioni straordinarie non è fatto per riguardo al superiore stesso, ma per riguardo al Sacramento, o anche per riguardo al buon ordine della comunità. Diciamo più sopra (255 e seg.) che l'ordine dato ai soggetti di comunità di far sapere al superiore la facoltà ottenuta dal confessore di potersi comunicare più spesso di quello che prescrive la regola dev'essere stato ispirato da considerazioni di ordine ben più elevato, che non è un qualche riguardo all'autorità del superiore, o alla consuetudine invalsa nelle comunità rispetto alla disciplina delle Comunioni. Perciò non crediamo doversi dire che qui trattasi d'un obbligo che riguarda il su-

periore, ma piuttosto d' un obbligo che riguarda il sacramento, la tutela del buon ordine, e la cautela contro la leggerezza di spirito, la quale può trovar posto anche ne' chiostri e case religiose.

275 — Non è dunque il superiore padrone di rinunziare ad un suo diritto? — Distinguiamo fra diritto e diritto. V' ha un dritto che è totalmente a vantaggio di chi lo possiede; a questo può rinunziarsi. V' ha poi un diritto che è per vantaggio altrui, o per l' adempimento d' un dovere, o per salvaguardia dell' ordine morale e disciplinare; a questo non può rinunziarsi; conciossiachè tal rinunzia tornerebbe a danno altrui, e porterebbe la violazione d' un dovere, o dell' ordine morale e disciplinare. Nel caso nostro il dispensare i soggetti dall' obbligo di cui ragioniamo toglierebbe onninamente alla vigilanza dei superiori e direttori della comunità l' atto il più santo e il più interessante della vita religiosa. Il che non può essere senza pericolo che venga a scapitarne la venerazione dovuta al Sacramento e il profitto spirituale che può ritrarne l' anima che lo riceve.

276 — Anche qui però notiamo che si parla arguendo, non asserendo, come dicono le scuole. Noi esponiamo la nostra convinzione che un superiore non possa dispensare i suoi sudditi da qualsiasi obbligo che loro è imposto dal decreto, ma che anzi è tenuto a dar mano perchè essi lo adempiano esattamente e costantemente. Tanto più poi lo crediamo pel caso presente, ov' è interessato il rispetto dovuto alla SS.ma Eucaristia e il bene spirituale dei sudditi. Crediamo anzi che il precetto fatto ai sudditi di manifestare al Superiore la licenza di una maggior frequenza di Comunioni implichi un dovere imposto al superiore di cooperare per la parte che gli spetta all' osservanza di un tal precetto.

Terza Disposizione. — IL SUPERIORE CHE AVESSE GIUSTE E GRAVI RAGIONI CONTRO LA MAGGIOR FREQUENZA DI COMUNIONI CONCESSA AI SUOI SUD-
DITI DEVE MANIFESTARLE AL CONFESSORE, RIMETTENDOSI PERÒ AL SUO GIUDIZIO.

277 — Dopo aver il decreto provveduto che il superiore della comunità venga in cognizione della licenza data dal confessore

a qualche suo suddito di accostarsi alla sacra Mensa più spesso di quello che stabiliscono le regole della comunità, passa a stabilire ciò che deve fare il Superiore nel caso che avesse giuste e gravi ragioni contro tale maggior frequenza. E questa è l'ultima disposizione contenuta nel corpo, ossia parte dispositiva del nostro decreto, concepita nei termini seguenti:

« Che se questi (il Superiore) creda di avere giuste e gravi
« ragioni contro tali più frequenti Comunioni ei sia tenuto di
« manifestarle al confessore, al giudizio del quale sarà omnina-
« mente da rimettersi ».

« Quod si hic justas gravesque causas se habere reputet
« contra frequentiores hujusmodi Comuniones. eas Confessario
« manifestare teneatur, cujus judicio omnino acquiescendum
« erit ».

278 — Anche questa disposizione è in forma di precetto, e quindi impone un'obbligazione. Non si dice che il Superiore, avendo giuste e gravi ragioni contro quella maggior frequenza di Comunioni, potrà manifestarle, converrà che le manifesti, viene esortato a manifestarle, ma si dice « sia tenuto a manifestarle » (manifestare teneatur). Il che viene a dire che il Superiore ha di ciò un vero e preciso obbligo.

279 — E questo tanto più lo crediamo in quanto ciò può esser necessario ad impedire gravi disordini ed anche dei sacrilegi. Imperocchè il confessore non potendo conoscere dei propri penitenti se non quello che essi gli dicono, può pur troppo esser tratto in errore, e concedere persino la Comunione quotidiana a chi appena meriterebbe la settimanale. Inoltre questa maggior frequenza di Comunioni può cagionare gravi inconvenienti per le condizioni proprie della comunità religiosa e per gli uffici che la persona religiosa deve disimpegnare. D'altronde non possono aversi ragioni giuste e gravi contro una cosa qualsiasi se non è per gl'inconvenienti, ai quali essa può dar motivo; non possono essere ragioni giuste e gravi se non siano gravi gli inconvenienti che possono derivarne.

280 — Notiamo bene pertanto le due qualità che devono avere le ragioni del Superiore contro le Comunioni più frequenti, e sono di essere 1.^o giuste; 2.^o gravi. Dicendo ragioni

giuste s' intende ragioni fondate sulla verità, ragioni vere, non fittizie o immaginarie. Ora per esser tali, cioè giuste, fa d'uopo che provengano da matura riflessione e seria ponderazione, escludendo ogni prevenzione, ed ogni precipitazione di giudizio, non che ogni passione.

281 — La gravità poi delle ragioni è da ricavarsi dalla gravità degl' inconvenienti che può produrre una maggior frequenza di Comunioni, vuoi per gl' individui, ai quali è concessa, vuoi per altri, o anche per la comunità in generale. A potersi dire gravi coteste ragioni fa d'uopo che siano gravi gl' inconvenienti che si adducono. Ma è egli possibile che una maggior frequenza di Comunioni dia origine a gravi inconvenienti? Quanto alla possibilità in genere non è cosa da mettersi in controversia. Imperocchè di tutto l' uomo può abusare, e quindi ancora di una maggior frequenza di Comunioni. Ma quali inconvenienti potrebbero derivarne? Ecco ciò che dobbiamo ricercare, affine di conoscere quali potrebbero essere le ragioni giuste e gravi da potersi addurre contro le più frequenti Comunioni.

282 — Riferiremo innanzi tutto il racconto che fa S. Teresa della condotta da Lei tenuta con due religiose de' suoi monasteri, le quali credevano di non poter far a meno della Comunione quotidiana.

« Una cosa voglio dire, e da questa si caveranno le altre. « Stanno in un monastero di questi nostri una certa monaca « corista et una conversa; l'una e l'altra di grandissima oratione, accompagnata da mortificatione et humiltà, e altre « virtù; molto favorite dal Signore, et a quali Egli comunica « delle sue grandezze; particolarmente sono tanto staccate dalle « cose della terra, et occupate nel suo amore che non pare (per « molto che le vogliamo provare et esercitare) che lascino di « corrispondere (conforme alla nostra bassezza) alle gratie che « loro fa nostro Signore. Ho detto tanto delle loro virtù perchè « maggiormente temino quelle che non l'avranno ».

283 — « Occorse una volta che cominciò a venir loro alcuni impeti grandi di desiderio del Signore che non si potevano « difender nè far di meno. Pareva loro che si mitigassero quando « si comunicavano, e così procuravano coi confessori che fosse

« ciò loro concesso assai spesso; di maniera che venne a crescer
« tanto questa loro pena che se non si comunicavano ogni gior-
« no pareva che si morissero. Li confessori come credevano tali
« anime e con tanto gran desiderio (ancorchè uno fosse assai
« spirituale) pareva loro che convenisse un tal rimedio per il
« male di quelle. Non si fermava solo in questo, ma in una
« erano sì grandi le sue ansie che bisognava comunicarla a
« buon hora per poter vivere (a suo parere), che non erano a-
« nime che fingessero, nè che dicessero una menzogna per qua-
« lunque cosa del mondo. »

284 — « Io non istavo ivi, ma la priora mi scrisse quello
« che passava, e che ella non poteva nè sapeva come più por-
« tarsi con esso loro; e che persone tali dicevano che giacchè
« elle non potevano più, che si comunicassero quando volevano.
« Io intesi subito il negotio, chè Dio lo volle. Con tutto ciò
« tacqui sino ad esser presente, perchè temei non m'ingannare;
« ed a chi il fatto o tal rimedio approvava era ragionevole non
« contraddire finchè a bocca gli dicessi le mie ragioni. Egli era
« tanto humile che andata io colà, come gli parlai, subito mi
« diede credito. Coll' altro che non era tanto spirituale, anzi
« quasi niente in comparatione di questo, non ei fu rimedio a
« farglielo capire; ma mi curai poco di lui, non essendogli tan-
« to obbligata.

285 — « Incominciai io a parlare a queste sorelle, et a dir
« loro molte ragioni (a mio parere) sufficienti, perchè intendes-
« sero che era imaginatione il pensare che si morivano senza
« questo rimedio: stavano tanto impressionate e poste in questo
« che nessuna cosa bastò, nè sarebbe bastato andando per via
« di ragioni. Già viddi io che così non facevo profitto alcuno,
« ond' io mi rivolsi a dir loro che io pure avevo quei desiderii,
« e che avrei lasciato di comunicarmi, acciocchè credessero che
« nemmeno elle l' avevano da fare se non quando tutte le altre,
« e che se perciò havevano da morire, in buon hora che mo-
« rissimo pure tutte e tre; che questo io teneva per meglio che
« l' haversi ad introdurre simile costume in questi monasteri,
« dov' era chi amava tanto Dio quanto esse, et havrebbero do-
« vuto fare altrettanto.

« Era sì estremo il danno che l'uso aveva cagionato, et il « demonio anche doveva introdurre, che quando non si comu- « nicavano pareva si morissero.

286 — « Io mostrai rigore, perchè quanto più vedevo che « non si soggettavano all'obbedienza, perchè a lor parere non « potevano più, chiaramente viddi che era tentatione. Quel pri- « mo giorno lo passarono con gran travaglio; il secondo con un « poco meno, e così di mano in mano si andò diminuendo; di « maniera che sebbene io mi comunicavo perchè me lo coman- « davano (le vedevo tanto deboli che non l'havrei fatto), elle « non di meno se la passavano assai bene. Di lì a poco esse « e tutte conobbero che era tentatione, et il bene che ne venne « a rimediarci a tempo » (1).

287 — Nessuna superiora potrebbe far quello che racconta di sè S. Teresa, essendo dal decreto tolta alle Superiori la facoltà d'ingerirsi nella proibizione della Comunione delle religiose loro suddite. Ma il racconto contiene un caso nel quale una superiora crede di aver gravi e giuste ragioni contro un maggior numero di Comunioni concesso dal confessore. La santa conosceva molto bene che quell'ardente desiderio di comunicarsi che avevano le due monache era effetto di esaltata immaginazione o anche tentazione; ciò che non conoscevano ugualmente i loro confessori. Una superiora pertanto che si trovasse in simile caso dovrebbe rappresentare al confessore le sue riflessioni in proposito, e poi starsene tranquilla.

288 — Da questo fatto poi appare quanto la santa giudicasse pregiudizievole ai suoi monasteri la singolarità. Non è però essa sola a così pensarla; tutti i maestri di spirito, tutti i saggi direttori di anime la pensano di ugual modo. Abbiamo già veduto più sopra (n. 214) che lo Scaramelli nel suo direttorio ascetico scrive potervi essere una religiosa di grande spirito e perfezione che meriterebbe la Comunione ogni giorno, ma pure non le si dovrà concedere, perchè ciò sarebbe una singolarità che potrebbe dare occasione a essa di qualche vanità, e alle altre di mormorazione. S. Vincenzo de' Paoli voleva che

(1) Op. spir. Tom. 11 Cap. XI.

nelle comunità si fuggisse ogni singolarità, anche negli esercizi di pietà, come quelle che sono un fomite d'invidia e di divisioni. S. Francesco di Sales interrogato da una religiosa se poteva domandare di comunicarsi più spesso delle altre rispondeva « Se fossi religioso non farei così, cioè non domanderei licenza di comunicarmi più spesso della mia comunità » (1). Il Santo abborriva poi da ogni singolarità anche perchè le vedeva contrarie ad una virtù molto a lui cara, cioè alla semplicità. Così pure ai monaci era raccomandato di evitare le singolarità. E Ludovico Blosio nello specchio de' monaci dà questa regola di conformarsi in tutto alla comunità, schivando in ogni dove la singolarità (2).

289 — Tutto questo porta ad un principio molto importante per il buon andamento delle comunità religiose, al principio cioè dell'uniformità. Questa è stata sempre considerata nella comunità come la tutrice della pace e concordia degli animi, e come una custode del buono spirito. Perciò viene raccomandata dai Santi Fondatori di religioni, e messa fra le regole delle religioni medesime.

290 — Ora però sento obiettarci: la Chiesa non ammette il principio dell'uniformità rispetto ai Sacramenti. E però quel che si legge nelle regole di religioni, o nei trattati di ascetica in favore dell'uniformità in questa materia deve considerarsi come abolito. — La difficoltà è grave, e merita di essere attentamente studiata.

UNIFORMITÀ NELLE COMUNITÀ RISPETTO AI SACRAMENTI.

291 — La voce « uniformità » presa nella sua etimologia significa « unità di forma »; nel comun modo poi di parlare significa uguaglianza di forme. Ora questa uguaglianza può essere materiale, ossia di forme materiali, come p. es. quando più persone indossano un uniforme, e allora si ha l'uniformità materiale; e può essere un'uguaglianza di forme spirituali o mo-

(1) S. Francesco di Sales proposto a modello delle anime pie. Parte terza. Capo sesto.

(2) Spec. mon. c. 7.

rali, cioè di principj e norme direttive. Nel caso presente, cioè rispetto ai Sacramenti, l' uniformità materiale consiste nell' accostarsi tutte le persone della comunità alla sacra Mensa gli stessi giorni, nè più nè meno; sicchè quando si comunica una si comunicano tutte le le altre, e niuna si comunichi se nol fanno tutte le altre. Uniformità morale o di principj è quando tutte le persone della comunità si comunicano dietro le stesse regole, gli stessi principj. Così, a mo' d' esempio, se la disciplina delle Comunioni fosse così stabilita: tutte le religiose fanno la Comunione 1. nei giorni fissati dalla regola; 2. nell'anniversario del loro Battesimo: 3. nel giorno anniversario della vestizione o della professione ecc. In questo metodo si vedrebbe spesso alla sacra Mensa or l' una or l' altra religiosa in particolare, mentre le altre non si comunicano. Questa sarebbe una uniformità morale, essendo uno e medesimo per tutte il principio che regola la disciplina delle Comunioni, quantunque non si comunichino tutte e sempre agli stessi giorni.

292 — Tale è l' uniformità stata sempre in vigore presso le comunità religiose per le Comunioni ordinarie. Ma siccome ogni regola ha le sue eccezioni, così oltre le comunioni stabilite nell' ordinaria e comune disciplina vi potevano essere comunioni straordinarie; cioè delle Comunioni che si ottenevano dai Direttori della Comunità. E questa è l' uniformità stabilita dal nostro decreto; con la sola differenza che le Comunioni straordinarie, invece di ottenerle dai Direttori o superiori della comunità, si devono ottenere dal proprio confessore.

293 — Noi abbiamo distinte due maniere di uniformità, che dicemmo l' una materiale, l' altra morale, cioè di principj. Non è però a credere che in fatti l' una possa stare senza dell' altra, vale a dire che in fatto di sacramenti possa stare una uniformità materiale senza alcuna uniformità morale, l' uniformità nei principj e norme che ne regolano la disciplina; e viceversa possa stare una uniformità morale, di principj e norme direttive, senza alcuna uniformità nella pratica degli atti. Il decreto stesso sanziona questa duplice uniformità nella disciplina delle Comunioni. Difatti il doversi comunicare tutti nei giorni prescritti dalla regola non porta l' uniformità materiale? Abbiamo poi

l' uniformità morale nel potersi comunicare ogni qual volta il confessore lo giudica spediente per il fervore e profitto spirituale. Ed una tale duplice uniformità trovavasi anche prima del decreto in quasi tutte le comunità, con la sola differenza che le norme direttive delle comunioni straordinario, o di eccezione, prima erano nelle mani dei Superiori, ed ora sono nelle mani del confessore.

294. — Fu detto che ora la Chiesa in fatto di Sacramenti non ammette il principio di una uniformità rigorosa. In che consiste adunque una tale uniformità? Taluni confondono l' uniformità coll' uguaglianza, esigendo che a tutti in tutto si facesse il medesimo trattamento. Ecco una uniformità rigorosa ripudiata, più che dalla Chiesa, dal buon senso cristiano.. Anche nell' ordine spirituale non tutti hanno gli stessi bisogni, non tutti gli stessi doni, le medesime capacità. Di qui la necessità di qualche distinzione nei provvedimenti e nelle concessioni. Scriveva S. Francesco di Sales: « Bisogna, se è possibile, per-
» suadere le religiose a non volere far tutte tutto ciò che fanno
» le altre, ma solamente a volere tutto ciò che le altre voglio-
» no; cioè a non far tutte gli stessi esercizi fuori di quelli della
» regola; ma che ciascheduna cammini secondo il dono che le
» dà Iddio: ma che tutte abbiano quest' unica e semplice pre-
» tesa di servire Dio, avendo tutte una medesima volontà, una
» medesima impresa, un medesimo progetto, con una grande
» rassegnazione di arrivarci ciascuna secondo i mezzi che la Su-
» periora e il Padre spirituale giudicheranno espedienti. Di
» modo che quelle che si comunicano più spesso non facciano
» minor stima delle altre di quello facciano di sè stesse; poichè
» uno molte volte si avvicina più a Dio ritirandosi con umiltà
» che avvicinandosi secondo il proprio genio; e quelle che non
» si comunicano così spesso non si lascino trasportare a farlo
» da una vana emulazione » (1). Da ciò si vede qual fosse l' uniformità voluta da S. Francesco di Sales.

295. — L' uniformità che insinua il Santo Vescovo di Ginevra non è altra da quella che stabilisce il nostro decreto.

(1) Lib. 6. Lett. 55.

L' uno e l' altro vuole uguaglianza, in ciò che prescrivono le regole della comunità; vale a dire che tutti gl' individui componenti la famiglia religiosa s' accostino alla Sacra Mensa nei giorni stabiliti dalla regola. Ma come ogni regola ha la sua eccezione, così s. Francesco di Sales ugualmente che il decreto ammette delle Comunioni oltre la regola; e qui è dove possono aver luogo le diversità di concessioni. Laonde la disciplina delle Comunioni rispetto alle persone religiose è fondata su questi due principî: tutte devono fare le Comunioni di regola; tutte possono fare, delle Comunioni fuori di regola quando ne abbiano il permesso da chi ha autorità di darlo. Ed ecco la vera uniformità da mantenersi in questo soggetto.

296. — Qui però fa duopo ricercare se per quella parte di disciplina delle Comunioni rimessa all' autorità del confessore sia da aversi riguardo alla uniformità. Niuno, speriamo, vedrà in tale ricerca un attentato contro l' autorità del decreto. Imperocchè questo nulla stabilisce in proposito, anzi neppur vi fa alcuna allusione. Esso dice che il confessore può permettere delle comunioni straordinarie, quando lo giudichi spedito, ma non dice con quali criterii debba far uso di questo suo potere. E come non impone, nè suggerisce alcuno di cotai criteri, così nessuno ne esclude. Laonde la questione dei criterii, secondo i quali regolare i permessi delle Comunioni straordinarie, è lasciata interamente al campo della scienza teologica e dell' esperienza; e in trattandola non si offende per nulla il nostro decreto.

297. — Domandiamo adunque: l' uniformità può entrare come criterio nel regolare i permessi o le proibizioni delle comunioni oltre la regola? Qui ancora distinguiamo una duplice uniformità cioè l' uniformità nella stessa casa, e l' uniformità fra le diverse case di una stessa comunità. Ciò posto domandiamo in primo luogo: conviene conservare nella stessa casa l' uniformità rispetto alle Comunioni? S. Teresa, S. Vincenzo de' Paoli e tutti i fondatori di istituti religiosi hanno posto l' uniformità in ogni cosa, anche nelle pratiche di devozione, come massima fondamentale della vita religiosa. La vita comune, che tutti i santi religiosi hanno considerato come elemento costitutivo della comunità, abbracciava non solamente il vitto, il vestito e quanto altro occorra

alla vita corporale, ma ancora tutti gli esercizi di pietà non esclusi i sacramenti. Non già che volessero un' uguaglianza così precisa da escludere ogni distinzione, ed ogni eccezione dalla regola comune; ma volevano quella uniformità che esclude le singolarità (1) e le parzialità. Ammettevano ancor essi delle differenze rispetto alla disciplina dei Sacramenti: ma quelle soltanto che erano richieste da gravi e giuste ragioni, e non potevano cagionare inconvenienti e disordini.

298 — E che inconvenienti o disordini può mai recare il permesso dato a questa, o a quella religiosa di accostarsi alla sacra Mensa qualche volta di più delle altre? C'è chi vede in ciò il pericolo di qualche vanità per parte di chi ottiene un tal permesso. E certamente una religiosa che si vede autorizzata a comunicarsi più spesso delle sue compagne può essere tentata a credersi migliore delle altre; e se non è di virtù molto soda, e specialmente assai fondata in umiltà, può cedere alla tentazione e preferirsi alle altre. E però il confessore saggio e prudente avrà l'occhio anche a questo pericolo, e non concederà mai il permesso di una maggiore frequenza a chi non vede molto ben provvista d'umiltà.

299 — Riportammo più sopra (n. 282-286) quanto scrisse S. Teresa di due monache de' suoi monasteri, le quali eransi talmente esaltate per la S. Comunione, che credevano non poter vivere quando non si comunicavano. La santa conobbe tosto che ciò era una tentazione; e quindi impedì assolutamente che loro si concedesse di assecondare quell'ardente brama. Ma che ne sarebbe seguito se fatto non lo avesse? Ne sarebbe seguito che le due povere religiose avrebbero continuato a vivere nella

(1) « E chi ha detto che non si hanno da fare singolarità? Se per singolarità s'intendono stranezze certo è desiderabile che di queste singolarità se ne faccia a meno; ma se per singolarità s'intende un' eccellenza maggiore nelle cose del servizio divino, tutti i santi sono stati singolari » — V. P. Franco *ad una superiora ecc.* Pag. 107. — Qui si suppone ciò che è molto controverso, che cioè una maggior frequenza di atti religiosi equivalga sempre ad una eccellenza maggiore nelle cose del servizio divino. Il che anzi bene spesso non è; come non si può dire che sia sempre di maggior perfezione l'aggiungere pratiche devote a quelle prescritte dalle regole.

loro illusione; a credersi infiammate di amor di Dio, mentre non erano che esaltate dalla loro fantasia; infine a prendere per un desiderio soprannaturale e santo una tentazione. E quanto amor proprio poteva entrare in quella loro pretesa necessità! Ecco un altro inconveniente possibile ad avvenire nella concessione fatta ad alcuna in particolare di una maggiore frequenza di Comunioni.

300 — Altro pericolo che sorge facilmente dal permettere ad alcune religiose delle Comunioni che non si concedono alle altre, è di eccitare nelle altre sentimenti d' invidia e di gelosia. Certamente tai sentimenti non dovrebbero mai trovar luogo in anime religiose; noi però non dobbiamo regolarci su ciò che dovrebbe esser, ma su ciò che di fatto è. Questo è di fatto che in una famiglia religiosa le distinzioni non necessarie fatte agli uni ordinariamente destano invidie e gelosie negli altri; il che è un altro degl' inconvenienti che taluni temono, e vogliono evitare non concedendo mai a chicchessia distinzioni non necessarie.

301 — Guai poi se cotali concessioni avessero un aspetto di parzialità! Quanto facilmente aprirebbero la porta alle antipatie e ai sospetti! Per qual motivo i figli di Giacobbe odiavano tanto il fratello Giuseppe? Perchè il padre gli usava delle parzialità. Fate che una religiosa ottenga dal confessore licenza di accostarsi alla sacra Mensa più spesso delle altre: ben presto diverrà l' oggetto della contrarietà e antipatia generale; facilmente si mormorerà di lei; vi sarà chi proverà piacere a rimarcare ed esagerare i suoi difetti; ad ogni mancamento le verranno rinfacciate le Comunioni straordinarie. Laonde queste concessioni speciali divengono non di rado una sorgente di discordia e di divisioni nella comunità. So bene che v'è chi crede non doversi tener conto d'inconvenienti, che nascono da difetto di virtù di quelle che veggono di mal occhio tali speciali concessioni. Se però un confessore credesse di doverne tener conto non parmi sarebbe da condannarsi.

302 — E il confessore? Qui l'accusa di parzialità e di predilezione può prendere un aspetto assai deforme. Bisogna dir tutto. Può darsi che la licenza in parola venga data a chi la

meriti sì, ma più del merito lasci vedere certe qualità esterne; che coi doni di grazia abbia più visibilmente congiunti dei doni di natura o di fortuna. In tal caso chi salva il confessore dal sospetto che il motivo della speciale concessione siano piuttosto i doni di natura o di fortuna, che non il merito e i doni della grazia? Non potrebbe nascere il sospetto di qualche simpatia o peggio? Che se vi fosse il più piccolo fondamento a sì odioso sospetto il confessore sarebbe caduto dalla stima e fiducia delle altre sue penitenti. È questo un altro pericolo, a scongiurare il quale non vi sarà mai prudenza che basti, trattandosi di comunità femminili, ove non sempre la virtù sradica del tutto le debolezze tanto facili a manifestarsi nelle persone del sesso, come notava S. Francesco di Sales.

303 — Trattandosi poi di Congregazioni religiose, le quali hanno case qua e colà, in diversi luoghi, sembra meritevole di grande considerazione l'uniformità tra le diverse case. Il governo di cotali comunità esige di mutare di frequente il personale delle case, ossia di far cambiar casa ai soggetti. Or bene dov'è mantenuta l'uniformità il soggetto che va da una casa ad un'altra, e sa di trovar dappertutto le stesse pratiche, non può provar molta difficoltà nella mutazione di casa; passando dall'una all'altra casa non ha bisogno di cambiare abitudini, e non è costretto a fare una specie di noviziato in ogni casa dove viene traslocato. Bisogna non conoscere gli uomini nè le comunità per non comprendere quanto importi ad una congregazione religiosa che in tutte le sue case si mantenga l'uniformità più perfetta possibile. Già abbiain toccato con mano alcuni spiacevoli effetti del non averne tenuto conto. Alcuni individui non si sono saputi adattare al mutamento di casa, perchè in quella a cui erano destinati erasi cambiato sistema di direzione, o perchè nella nuova destinazione non avrebbero trovato quello a cui già s'erano accostumati. — Il confessore di quella casa non vuole che si facciano Comunioni oltre quelle di regola, mentre quello che abbiamo avuto sin quì ci dava la Comunione tutti i giorni. — Noi siamo state sempre avvezze al calendario, e il confessore di quell'altra casa fa fare Comunioni a capriccio, senza una regola, tutti i giorni. In somma

la diversità di direzione rispetto alla frequenza dei Sacramenti ha suscitato qua e colà non poche difficoltà nel governo delle comunità.

304 — Delle quali difficoltà facilmente si riversa la colpa su quei confessori che per mantenere l'uniformità vogliono attenersi alla regola della comunità, ossia non danno altre Comunioni fuori di quelle che sono notate nelle regole, o nei calendarii che tengono luogo di regola. — Imperocchè bisogna entrare, dicono taluni, nello spirito del decreto *Quemadmodum*. Lo spirito del decreto è, non solamente di favorire qualsiasi frequenza di Comunioni, ma ancora di stimolare le anime alla Comunione quotidiana. Questo è il desiderio della santa Sede; e al desiderio della santa Sede, a un desiderio sì giusto e commendevole, deve cedere ogni altra considerazione ed ogni riguardo. I fondatori delle religioni, i quali hanno raccomandato tanto l'uniformità anche riguardo ai Sacramenti, se vivessero ora non farebbero più così, ma si uniformerebbero essi al desiderio della santa Sede che è lo spirito del nostro decreto.

305 — Quì si parla dello spirito del decreto, e di un desiderio della santa Sede; e si dice che spirito del decreto e desiderio della santa Sede è non solamente di favorire ogni maniera di frequenza nell'accostarsi alla Mensa eucaristica, ma ancora di portare le anime alla Comunione quotidiana. Ma qual sia il fondamento di una tale asserzione non si dice. Lo spirito di un decreto si rileva dalle disposizioni ed ordinazioni date dal medesimo, dai motivi che l'autore del decreto dice di aver avuto per promulgarlo, e dallo scopo che ei dichiara di essersi prefisso. Ora nel nostro decreto non troviamo alcuna disposizione che abbia per oggetto la frequenza della Comunione; motivi addotti per doverlo pubblicare non toccano affatto la frequenza della Comunione; così non si tocca per nulla nè la Comunione frequente, nè la quotidiana nello scopo che il legislatore si è prefisso. Dare ai confessori delle persone componenti comunità religiose laiche l'autorità di regolare le Comunioni di eccezione, ossia fuor di regola, e alle persone medesime guarentire la libertà di frequentare la sacra Mensa quante volte il loro confessore lo giudichi spedito al bene spirituale,

ecco il motivo e lo scopo del decreto, e quindi l'intenzione del legislatore, e quindi il desiderio della santa Sede. Che si accresca il numero delle Comunioni, che si promuova la Comunione quotidiana, che a questa si portino, si stimolino le anime sarà nell'intenzione e nel desiderio di questo o di quell'individuo; ma nulla più. Epperò il direttore delle anime quanto a ciò dovrà ora, come sempre, regolarsi secondo i principj della teologia, e le norme date dai maestri di spirito; ora, come sempre, nel dare il permesso di accostarsi alla sacra Mensa dovrà non solo guarentire la sacra Mensa dal pericolo d'irriverenza o di profanazione, e le anime dal pericolo di mangiare e bere la propria condanna, ma anzi procurare il maggiore onor di Dio e il maggior profitto spirituale delle anime e delle comunità religiosa a cui appartengono. Questo è lo spirito del decreto, questo il desiderio della santa Sede, a questo ognuno deve uniformarsi.

306 — Vediamo pertanto che cosa insegnano i teologi e maestri di spirito circa la frequenza della Comunione e particolarmente la quotidiana. S. Alfonso quale è riportato dallo Scavini, dopo aver esposte alcune norme secondo le quali il confessore deve regolare il più o meno frequente accesso alla SS.ma Eucaristia viene a questa conclusione: « Finalmente
« piace di concludere col Clericato, tanto lodato da Bene-
« detto XIV: non c'è fedele a cui non possa consigliarsi la
« Comunione mensile; a pochi la settimanale; pochissimi son
« quelli a cui sia da concedere la quotidiana, se si eccettui
« qualche speciale circostanza, p. es. una qualche novena. Im-
« perocchè quei che si comunicano ogni giorno non basta che
« non commettano peccati veniali deliberati, e siano esenti dal-
« l'affetto ai medesimi veniali peccati, ma si ricerca inoltre
« che attendano all'orazione, specialmente alla mentale, e si
« sforzino di progredire nella via della perfezione, e si applli-
« chino senza rispetto umano alla divozione; altrimenti darebbero
« cattivo sentore di sè presso i fedeli, i quali vogliono da tali
« persone ricevere edificazione » (1).

(1) Theol. mor. Lib. III, n. 166.

307 — Quest' ultima riflessione vuol esser ben considerata. Da chi frequenta più degli altri la sacra Mensa i fedeli nel secolo e i religiosi nei chiostri vogliono ricevere maggiore edificazione per un maggior grado di bontà di vita e di perfezione religiosa. Un ecclesiastico mandato coll' ufficio di straordinario in alcune case religiose si fece a dispensare comunioni quotidiane quante più poteva. Ora, com'era ben naturale, non avendo altro criterio in ciò che quanto sentiva dalle sue nuove penitenti, gli accadde di concedere la Comunione anche quotidiana alle più strane, e a quelle che in luogo di singolarmente buona, davano mala edificazione. Si può immaginare l'effetto che questo fatto produsse nella comunità. La Superiora, donna saggia e prudente, ammonì in privato le religiose che erano scandalizzate a ben guardarsi dal fare osservazioni su ciò; credette però di esporre essa medesima al confessore, secondo il prescritto del decreto, quanto passava nella comunità per quelle Comunioni straordinarie date a delle religiose che non edificavano le compagne. Il confessore giudicò di non dover tener conto di tali osservazioni, attribuendole a prevenzioni, a gelosie e altre passioni. Se non che le religiose stesse ben presto si vergognarono di distinguersi per una maggior frequenza di Comunioni da quelle compagne, alle quali sentivano di esser inferiori per condotta.

E qui per l' onore del Sacramento e per il bene delle anime crediamo necessario di trattenerci alquanto sul soggetto della Comunione quotidiana, intorno alla quale non sempre si ragiona con quella serenità di giudizio e sodezza di dottrina che sarebbe necessaria.

DELLA COMUNIONE QUOTIDIANA.

308 — S. Girolamo in una sua lettera a Pammacchio così scrive: « So che a Roma vi è questa consuetudine, che i fedeli « ricevono sempre il Corpo di Cristo; il che io non biasimo, nè « approvo; ciascuno abbondi nel suo sentimento » (1). Se qui il Santo Dottore allude alla pratica della Comunione quotidiana,

(1) Epist. ad Pammach. pro lib. advers. ad Jovin.

vuol dire che egli non intende pronunziarsi nè in suo favore, nè in contrario, ma rimette la cosa al sentimento libero di ciascuno.

309 — S. Agostino citato da S. Tommaso si esprime in consimile guisa. « Se alcuno dirà, sono sue parole, non doversi ogni giorno ricevere l'Eucaristia, ed un altro dirà il contrario, faccia ognuno ciò che piamente secondo coscienza crede esser da fare. Imperocchè non litigarono tra loro Zacheo e il Centurione, quando l'uno di loro giubilante accolse il Signore, e l'altro invece disse: non son degno che voi entriate sotto il mio tetto; onorando amendue il Salvatore, quantunque non allo stesso modo » (1).

310 — S. Tommaso poi con la sua ordinaria precisione e sottigliezza distingue i due aspetti, dai quali può considerarsi il ricevimento della Sacra Eucaristia, che sono il Sacramento stesso, e il soggetto che lo riceve; e quindi definisce che considerata la cosa da parte del Sacramento è certamente utile di riceverlo ogni giorno, avendo il Sacramento una inesaurita sorgente di virtù salutare agli uomini. Ma considerando la cosa da parte del soggetto non sempre è utile di riceverlo ogni giorno, a motivo del difetto di preparazione in cui alcuno può trovarsi. Ma trascriviamo le sue stesse parole.

« Circa l'uso di questo Sacramento possono considerarsi due cose; una da parte del Sacramento stesso, la virtù del quale è salutare agli uomini; perciò è utile di riceverlo ogni giorno, affinchè ogni giorno l'uomo ne percepisca il frutto. Onde Ambrogio: se ogni qualvolta si effonde il Sangue di Cristo si effonde per la remissione dei peccati, debbo riceverlo sempre; conciossiachè peccando sempre, sempre debbo avere la medicina ».

« In altro modo può considerarsi il Sacramento da parte di chi lo riceve, nel quale richiedesi che vi si accosti con gran divozione e riverenza. Quindi se alcuno ogni giorno si trova preparato a riceverlo è lodevole che ogni giorno lo riceva. Laonde Agostino, dopò aver detto: prendi quello che ogni

(1) Ap. S. Th. III. Par. Quaest. XXI art. 10.

« giorno ti giovi, aggiunge: ma vivi in modo da meritare di
« prenderlo ogni giorno.

« Ma perchè spesse volte nei più degli uomini nascono
« molti ostacoli di questa divozione per l' indisposizione, vuoi
« del corpo, vuoi dell' anima, non è utile a tutti gli uomini ac-
« costarsi a questo Sacramento ogni giorno, ma ogni qualvolta
« uno vi si trova ben preparato. Laonde nel libro *De Eccles.*
« *Dogm.* è detto: il ricevere ogni giorno la Comunione dell'Euca-
« ristia è cosa che non lodo, nè biasimo » (1).

311 — Da questa dottrina dell' angelico dottore sono da desumersi i criterii per dare il giusto valore ai rescritti della santa Sede, che lodano la pratica della Comunione quotidiana. Citiamone uno riportato dal P. Franco nella sua lettera ad una Superiore intorno al decreto. L' Arcivescovo di Cambray espone questo dubbio: le monache di S. Chiara della sua diocesi ed altre di altre comunità, appoggiate all'autorità di Superiori ecclesiastici fanno la Comunione ogni giorno, sebbene stando alla regola e alla decisione di molti teologi, la Comunione quotidiana sia riservata a persone e a circostanze speciali. Ma cagionando molta afflizione a quelle religiose il privarsi di sì gran sollievo si domanda che sia da farsi. E la sacra Congregazione de' VV. e RR. rispose la consuetudine di comunicarsi ogni giorno essere da lodare, e doversi promuovere l' uso di ricevere frequentemente la SS. Eucaristia secondo il disposto del Concilio di Trento (2). Ora è manifesto che la sacra Congregazione dice lodevole la consuetudine di comunicarsi ogni giorno nella supposizione che chi si comunica ogni giorno, ogni giorno si trovi preparato a ricevere il Sacramento con gran divozione e riverenza, come nota S. Tommaso, e come insegna la Chiesa cattolica. Ma non può aver inteso di dichiarar lodevole la consuetudine, di comunicarsi ogni giorno comechessia, per consuetudine, con poca o niuna preparazione, come può avvenire anche alle monache. Imperocchè dov' è la consuetudine di comunicarsi tutte tutti i giorni, perchè questa consuetudine sia

(1) III. Par. Quaest. XXI. art. X.

(2) Acta S. Sedis. p. 263.

degnà di lode fa d' uopo che non vi si trovino monache tiepide e rilassate, attaccate alla propria volontà, trascurate nei loro doveri, schiave delle proprie soddisfazioni, non curanti della propria perfezione.

312 — Or qui non sarà fuor di proposito di riportare quanto su di ciò scrive il P. Giuseppe Mach d. C. d. G. cui il P. Franco meritamente chiama « religioso di gran fama, di dottrina robusta, e di sperienza consummata » nel suo *Tesoro del Sacerdote ovvero Repertorio delle principali cose che deve sapere e praticare il Sacerdote per santificare se stesso e gli altri*. Il quinto mezzo di santificazione proposto dal dotto ed esperto religioso è la frequenza dei sacramenti. Ma ecco come egli si esprime rispetto alla Comunione quotidiana: « Se il direttore per-
« mette che si accostino ogni giorno alla sacra Mensa anime di
« una virtù molto ordinaria, quanto è facile che familiarizzate
« con questo altissimo Sacramento vi si accostino per abitudine
« e vanità senza le necessarie disposizioni; e non facendo sforzo
« alcuno per vincere l' inclinazione, siano tuttavia piene d' orgo-
« glio, e si credano sante, mentre come tante false devote sono
« mansuete agnellette in Chiesa e leoni indomiti in casa; ritraendo
« per tal modo dal Sacramento di vita la morte dell' anima, lo
« scandalo di molti, il ludibrio degli empi, il disdoro della santa
« Chiesa ».

313 — E noi per quell' esperienza che ci ha procurato un lungo esercizio del santo ministero aggiungeremo che a talune potrebbesi applicare ciò che scrive l' apostolo di certe giovani vedove: « simul autem et otiosae discunt circuire domos; non
« solum otiosae sed et verbosae et curiosae, loquentes quae non
« oportet » (1). Che se invece della voce *domos* poniamo *cellas* avremo quello che fanno certe devote fuori del mondo, sollecite molto di conservare l' apparenza della pietà, ma poco curanti della sostanza della medesima; molto attaccate alle Comunioni Sacramentali, ma senza pensiero di accompagnarle con le spirituali; non riflettendo che la Comunione Sacramentale ridonda ad onor di Dio e a vantaggio dell' anima a misura che viene

(1) I Tim. V. 13.

accompagnata con la Comunione spirituale. Ma continuiamo col nostro dotto ed esperto autore del Tesoro del Sacerdote.

314 — « Non permetta dunque il direttore la Comunione diaria o quasi diaria se non a persone: 1.^o che possono farla senza « mancare ai loro doveri; 2.^o che vivono ritirate da ogni tumulto, passatempo e divertimento; 3.^o che hanno mortificato « le loro passioni e praticano l'orazione mentale; 4.^o che esaminando ogni giorno la coscienza procurano di evitare le mancanze volontarie; 5.^o che sanno sottomettere senza grande ripugnanza il proprio giudizio al dettame del confessore 6.^o che « si preparano alla Comunione e ne fanno il ringraziamento con « tal fervore che si vede che ricavano frutto abbondante dalla « Sacra Eucaristia, e soprattutto molta umiltà. Anche allora secondo il consiglio di S. Alfonso lascino la Comunione un « giorno per settimana » (1).

315 — Vi sarà forse chi osservi che le cose qui riportate non sono state scritte per le religiose che vivono nella pratica dei consigli evangelici, ma per le persone che vivono nel secolo — Sia pure: ma è noto l'aforismo: ubi eadem ratio, eadem et juris dispositio. E che? si vorrà dunque dispensare le persone religiose, obbligate a maggior perfezione di quelle che vivono nel secolo, da quelle disposizioni virtuose e sante che si richiedono nelle persone viventi nel secolo? Tutti i teologi insegnano non esser da concedere il permesso di frequentare la sacra Mensa alle persone che non fanno profitto nella perfezione del loro stato, nè si correggono dei peccati veniali, ma contentano i loro sensi in ascoltare, guardare, mangiare, seguire la vanità, mostrarsi impazienti, cercare la stima degli uomini, censurare gli altri, star attaccati al proprio giudizio e alla propria volontà, obbedire malvolentieri, e via dicendo. Or come si potrebbe concedere la comunione più frequente delle altre, o anche la quotidiana, a quelle religiose che commetterebbero abitualmente tutti questi peccati? A cotali persone non fa difetto la sola preparazione prossima, ma ben anco la rimota.

316 — Il Ven. Padre Giovanni Avila scriveva ad un pre-

(1) Tesoro del Sacerdote. Parte II Trattato XVI. Capo 11. Quinto mezzo §. 1.

dicatore: « Non allentate ai vostri penitenti la briglia a comunicarsi tutte le volte che vogliono, perchè molti si comunicano più per leggerezza che per divozione e vera riverenza, e non traggono profitto alcuno della Comunione. »

« Vi sono di quelli che non vanno avanti nella virtù e non iscausano le colpe e pur non lasciano di comunicarsi. A questi dimostrar si deve quanto orribil cosa sia mettersi questo fuoco divino in seno e non ardere; gustare di questa celeste manna e non sentirne la dolcezza, prendere una medicina così potente e rimanersene infermo. E devesi levar loro il mangiare come a gente oziosa, acciò afflitti di vedersi privati di sì gran bene imparino a stimarlo, e ci si dispongano con più opportuno apparecchio ». Le osservazioni fatte qui da questo santo e illuminato maestro di spirito può facilmente averle fatte qualunque direttore spirituale di monasteri e altre case religiose. Qui ancora trovansi non di rado persone che si comunicano più per leggerezza, per vanità, per consuetudine che per riverenza, divozione ed amore a Gesù.

317 — Un sacerdote mandato dall' Ordinario a dirigere il ritiro annuale in un certo monastero, e presentatosi per combinare quanto occorreva, la prima cosa che gli venne detta fu questa: « Non ci toglierà mica Gesù, è vero, Padre »? Il sacerdote rimase alquanto sorpreso, perchè capì subito ove andava a parare quella domanda; ma rispose pacatamente: chi viene a predicare il ritiro non viene per togliere, ma per portare Gesù — Quelle monache avevano sentito che il sacerdote solea consigliare a non fare la Comunione nei primi giorni del ritiro per attendere unicamente alla purga dell'anima con una confessione annuale o anche generale, secondo il bisogno. Ora ad esse sapeva male di astenersi per alcuni giorni dalla Comunione. Ma ciò proveniva egli da una grande divozione, e da un singolare affetto a Gesù in sacramento? A giudicarlo dalla condotta di quella comunità bisognava credere ben altro. Imperocchè la condotta era ben poco regolare ed edificante. Anzi il sacerdote notò che una delle più ardenti per impedire che si lasciasse la Comunione nei primi giorni del ritiro era delle più rilassate, una religiosa che il Vescovo chiamava la sua croce, e che dif-

fatti poi fece ostacolo ad ogni miglioramento disciplinare che si cercò d'introdurre in quella comunità.

318 — Anche rispetto al soggetto che trattiamo non di rado ha luogo quella divozione che S. Teresa soleva chiamare: Divozione a stampa; da cui la Santa diceva doversi ben guardare; come da cosa grandemente pregiudizievole e pericolosa. E giustamente. Imperocchè, come insegna il catechismo romano, « se alcuno riceve l'Eucaristia con animo ottimamente disposto e preparato viene ornato di amplissimi doni della celeste grazia; ma se al contrario la riceve impreparato non solo non ritrae alcun vantaggio, ma anzi ne ha gravissimi incomodi e detrimenti » (1). Ed è per questo che S. Vincenzo de' Paoli raccomandava alle figlie della carità di mortificarsi anche nel desiderio di comunicarsi più soventi delle proprie compagne. « Io lo so, mie figlie, e ve lo dirò senz'altro, che le Comunioni troppo frequenti sono state di grandi abusi in molte persone, non per causa della santa Comunione, ma per causa della cattiva disposizione che ci si reca ». Che se noi prendiamo a giudicare anche di questa pratica secondo il criterio che ne dà il divin Maestro, cioè dai frutti, tocchiamo pur troppo con mano la verità di quanto dicono le due succitate autorità. È un aforisma dei santi e maestri di spirito che basta una Comunione ben fatta a santificare un'anima; eppure troviamo persone in religione che ogni dì accostansi alla Mensa eucaristica non già solo mancanti di santità, ma rilassate, non curanti della perfezione, e di condotta tanto imperfetta, o peggio, da trovarsi al disotto della vita dei più imperfetti cristiani. Donde ciò? Non occorre la risposta.

319 — Ma a ben intendere come possa restare infruttifera la frequenza della Comunione gioverà richiamare i principj della cristiana teologia. Questa insegna altro essere il Sacramento, altro la virtù del Sacramento (2). Laonde uno può partecipare

(1) Deinde vero fideles intelligent, quemadmodum si optime affecto et praeparato animo Eucharistiam aliquis sumat, amplissimis coelestis gratiae muneribus ornatur; ita contra, si imparatus accipiat, non solum nihil commodi, sed maxima etiam incommoda et detrimenta eum accipere. Pars 11, Cap. IV, n. LVIII.

(2) Aliud est sacramentum, aliud est virtus Sacramenti. Aug. in Ioan. Tract. XXVI. parum a medio.

del Sacramento, senza partecipare della sua virtù. Nobilissimo e soavissimo effetto della virtù di questo Sacramento è di unire il fedele con Cristo, secondo quello che ei medesimo ha detto nel Vangelo: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue sta in me e io in lui, vale a dire: si unisce intimamente a me ed io a lui. Ma questa unione non si ha da prendere per un unione fisica, corporale o materiale, come sarebbe l' unione fra due persone che stringonsi l' una all' altra, ma è una unione morale, spirituale e soprannaturale. Qui è dove il difetto di scienza cristiana si palesa in molte persone devote, anche di comunità religiose. Giudicando coll' immaginazione più che cogli insegnamenti della dottrina della Chiesa s' immaginano di unirsi con Cristo nella S. Comunione come farebbero con una persona qualunque di questo mondo. Ecco in vece la vera unione secondo la teologia: « Un effetto nobilissimo e soavissimo dell' Eucaristia è l' unione dei fedeli con Cristo. Il qual effetto dal « medesimo Cristo fu espresso in quelle parole: Chi mangia la « mia carne e beve il mio sangue sta in me ed io in lui; cioè « si unisce intimamente a me; non già che esso cambi me in « lui, ma egli è mutato in me ». Questo è l' effetto prodotto dal Sacramento in chi ne riceve, ossia sperimenta la virtù. Ma la virtù del Sacramento non si sperimenta sempre, nè in egual grado, ma in grado proporzionato alle disposizioni che vi si portano. Quindi a scarse disposizioni seguono scarsi gli effetti del Sacramento.

320 — Ma come può essere che uno si unisca a Gesù, e non provi i salutari influssi di quest' unione? Per la Santa Comunione noi siamo a contatto con la santa Umanità di Cristo, e come può essere che non si partecipi di tanti tesori di grazia che vi sono depositati? — Di quel gran numero di persone che trovaronsi a contatto col Salvatore nel tempo della sua dimora sulla terra poche assai furon che sperimentarono la divina virtù che era in lui. E poi, come dicemmo, l' unione nostra con Cristo nell' Eucaristia non è considerarsi quasi un contatto corporale o fisico. Possiamo, se ci piace, chiamarla un contatto, ma un contatto morale, spirituale, o per parlare con più esattezza, sacramentale. Ma ascoltiamo ancora il sullodato teologo: « Sebbe-

« ne però nella S. Comunione il Corpo di Cristo entri vera-
« mente, realmente, e sostanzialmente nel corpo nostro, l'unione
« però di cui parla Cristo non è fisica, ma morale; non corpo-
« rale, ma spirituale. Imperocchè Cristo non resta corporalmente
« in noi, ma corrotte le specie sacramentali cessa la sua pre-
« senza. Onde dice S. Cipriano: la congiunzione nostra con lui
« non congiunge le persone, nè unisce le sostanze, ma associa
« gli affetti, e accorda le volontà » (1). Ora un tal nobilissimo
e soavissimo effetto non può conseguirsi se non da chi reca alla
celeste Mensa sante disposizioni. Nè senza queste sante dispo-
sizioni può conseguirsi quell'abbondanza di grazia e accresci-
mento di vita spirituale, a cui è ordinato il Sacramento.

321 — Ed ora noi chiuderemo queste nostre riflessioni col-
l'ultima disposizione del decreto d'Innocenzo XI, « che cioè
« i Vescovi, i Parrochi, e confessori, redarguiscono coloro i
« quali asseriscono la Comunione quotidiana essere di diritto
« divino » (2). Il Signore ha istituita questa Mensa divina per
noi affinchè tutti possiamo trovarvi il nutrimento soprannatu-
rale della nostra anima; Egli ha voluto nell'angustissimo Sa-
cramento farsi nostro cibo e nostra bevanda, ossia fare della sua
carne il nostro cibo, del suo sangue la nostra bevanda. Egli vuole
che spesso ci rechiamo alla sua Mensa apportandovi sempre dispo-
sizioni convenienti. A niuno però Egli ne ha fissato il tempo e la
frequenza; pel tempo e la frequenza ha rimesso la cosa, parte
alla necessità, parte alla Chiesa, parte alla libera volontà dei
fedeli. A tutti ha detto: prendete, mangiate, questo è il mio
Corpo; senza nulla aggiungere che indicasse la sua precisa vo-
lontà rispetto alla frequenza, colla quale si sarebbe dovuto pren-
dere e mangiare questo cibo divino. Laonde meritamente nel
lodato decreto si ordina ai Vescovi, Parrochi e confessori di
redarguire coloro che asserissero essere di diritto divino, cioè
di legge divina, il comunicarsi ogni giorno.

(1) A. Knoll. De Deo Sanctificatore. Pars IV. §. 405 n. 3.

(2) Porro Episcopi et Parrochi, seu confessarii redarguant asserentes co-
munionem quotidianam esse de jure divino.

SANZIONE E CONCLUSIONE DEL DECRETO

322 — Rimane ora l'ultima parte del decreto, cioè la sanzione e conclusione, la quale comincia dal n. VII con le parole: « La medesima sua santità » — « Eadem Sanctitas Sua »; e termina colla firma del Cardinale Prefetto della S. Congregazione de' VV. e RR. e del suo segretario.

323 — Non occorre di notare che anche quest'ultima parte si suddivide in due, che sono la sanzione e la conclusione. Noteremo soltanto che la sanzione è contenuta nei due ultimi numeri (VII, e VIII) del decreto; e la conclusione nelle parole che seguono sino alle firme.

SANZIONE DEL DECRETO

324 — La sanzione di questo decreto è duplice; una è penale, e consiste nella pena inflitta ai superiori, i quali non ne osservassero le disposizioni che vi sono date; l'altra è disciplinare ed è una nuova ed ultima disposizione data allo scopo di impedire che il decreto venga a cader mai in dimenticanza nelle comunità, per le quali è stato promulgato.

Cominciamo pertanto dall'espore la sanzione penale.

325 — Qui il decreto fa due cose: 1.^o pone l'ordine dato da Sua Santità a tutti i superiori degl'istituti contemplati in esso di bene osservarne le disposizioni; 2.^o accenna le pene sotto le quali vien dato quell'ordine.

Dice adunque: « La medesima Sua Santità inoltre ordina a tutti e singoli i superiori generali, provinciali e locali degli

istituti dei quali si è sopra parlato, sia d' uomini, sia di donne, che osservino diligentemente e accuratamente le disposizioni di questo decreto. »

326 — Notiamo in primo luogo che l'ordine di osservare le disposizioni del decreto non viene dal Cardinale firmatario del medesimo, ma dalla medesima Sua Santità; perciò i superiori, ai quali esso è diretto, hanno obbligo di osservarlo per dovere di obbedienza che ogni fedele, e specialmente il religioso, ha verso il Sommo Pontefice. Il quale obbligo è di coscienza, e la sua violazione importa il reato di colpa, prima che quello di pena. Imperocchè trattasi qui di un ordine che emana dalla suprema autorità della chiesa, qual è quella del S. Pontefice, al quale in modo tutto proprio e speciale Cristo ha conferito la sua potestà in qualità di suo Vicario. Che se di tutti i legittimi superiori Cristo ha detto: *qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit*, del Sommo Pontefice lo ha detto in modo più proprio e particolare. E l'ordine è manifestamente dato con intenzione di farne una vera e precisa obbligazione. Laonde il superiore o la superiora, che prendendo le cose un po' alla leggera, non si dessero pensiero di osservare le disposizioni del presente decreto non sarebbero sicuri in coscienza: anzi peccherebbero più o meno gravemente secondo la quantità più o meno grave della materia in cui violassero tali disposizioni.

327 — Aggiungasi poi che il Sommo Pontefice non si contenta di un'osservanza qualunque ma vuole che « studiosamente ed accuratamente (i superiori) osservino le disposizioni di questo decreto » — « *ut studiosae accurateque hujus decreti dispositiones observent* » — Le quali espressioni danno a vedere una ferma volontà che tutte le dette disposizioni siano osservate in tutta la loro estensione e con tutta esattezza. Quindi ogni superiore e superiora, a cui è diretto quest'ordine, devono formarsi una esatta idea di quelle a cui sono obbligati in particolare, non contentandosi di una notizia qualsiasi, superficiale, o quasi a sensazione, ma entrando nello spirito del decreto, e conformandosi alle intenzioni del Pontefice che lo ha ordinato. È per agevolare un tal dovere che abbiamo scritto questo povero libro.

328 — Ma devono essi i superiori osservare tutte quante le disposizioni contenute nel decreto? — Non tutte cotali disposizioni sono dirette ai superiori, nè fatte per essi. Vedemmo nel corso del libro che delle disposizioni del corpo del decreto due hanno per oggetto l'abrogazione di certe regole, usi e consuetudini di comunità; una conferma un decreto tridentino e una costituzione di Benedetto XIV, un'altra è diretta agli Ordinarii delle diocesi; due riguardano i confessori, cinque i soggetti dei menzionati istituti, e le altre sei i loro rispettivi superiori. Sono adunque sei solamente le disposizioni, alle quali si riferisce il comando presente di Sua Santità, cioè: 1.^o che facciano scancellare e togliere radicalmente dalle proprie costituzioni, direttorii e manuali quelle disposizioni che riguardano l'intima manifestazione della coscienza; 2.^o non tentino in modo alcuno le persone a sè soggette ad aprirsi con loro delle cose di coscienza; 3.^o non neghino ai proprii soggetti un confessore straordinario, quante volte essi n'abbiamo bisogno per provvedere alla propria coscienza; 4.^o non si ingeriscano nei permessi e proibizioni ai loro sudditi di accedere alla Sacra Mensa; 5.^o se ne ingeriscano nel caso di grave colpa esterna o di scandalo dato alla comunità; 6.^o debbano manifestare al confessore le ragioni che credessero di avere contro le Comunioni più frequenti concesse dal confessore ad alcuno de'propri soggetti. Queste sei disposizioni pertanto ogni superiore ed ogni superiora devono osservare con diligenza e accuratezza.

329 — Di queste sei disposizioni però alcune riguardano solamente i superiori mediati, cioè i provinciali o generali; altre i superiori immediati, cioè locali; ed altre gli uni e gli altri. Ai superiori provinciali e generali spetta 1.^o di far scancellare e togliere affatto dalle costituzioni, direttorii e manuali della rispettiva comunità le disposizioni concernenti la manifestazione intima della coscienza; 2.^o A questa dobbiamo aggiungere l'obbligo d'inserire nelle costituzioni della propria comunità il presente decreto tradotto in lingua volgare.

Ai superiori immediati ossia locali appartiene particolarmente 1.^o l'obbligo di non negare il confessore straordinario ai soggetti che ne abbisognano per provvedere alla propria coscienza; 2.^o

vi si può aggiungere l'obbligo di far leggere almeno una volta l'anno il decreto a tutta la comunità.

Agli uni ed agli altri finalmente si riferisce l'ingiunzione di 1.^o non indurre i soggetti comechessia all'intima manifestazione della coscienza; 2.^o non ingerirsi nei permessi e proibizioni della Comunione ai proprii sudditi; 3.^o ingerirsi dei detti permessi e proibizioni nel caso di scandalo alla comunità, o di colpa grave ed esterna; 4.^o rappresentare al confessore le gravi e giuste ragioni che avessero contro una maggior frequenza di comunioni da lui concessa a qualche loro soggetto.

330 — Le fatte distinzioni vogliono essere tenute ben presenti per non darsi a credere che tutti e singoli i superiori siano tenuti come in solido a tutte e singole disposizioni, alle quali si riferisce il comando di Sua Santità. Ogni superiore è tenuto all'osservanza di tali disposizioni per quella parte che lo riguarda; così il superiore e la superiora di una casa, di un convento o di un monastero sono obbligati a quelle disposizioni che riguardano i superiori locali, sia in proprio, sia in comune coi superiori maggiori; e parimenti questi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni date per loro in particolare, o in comune coi superiori locali.

331 — Le stesse distinzioni poi devono entrare nei criterii per giudicare in quali casi un superiore ed una superiora di comunità verrebbero ad incorrere nelle pene inflitte dal decreto ai superiori refrattarii agli ordini della santa Sede. Imperocchè un Superiore immediato non incorrerebbe certamente in tali pene qualora non eseguisse ciò che appartiene ai superiori immediati, cioè al Visitatore o al Generale; e vicendevolmente questi non sarebbero soggetti alle pene, non eseguendo quello che appartiene in proprio ai superiori immediati, ossia locali.

332. — Per venire poi al pratico non potrebbero credersi esenti dalle pene comminate nel decreto i Superiori e le Superiori locali che 1.^o tentassero direttamente o indirettamente di indurre le persone a sè soggette all'intima manifestazione della propria coscienza; 2.^o ricusassero di permettere alle medesime l'accesso ad un confessore straordinario quante volte esse ne abbisognassero per provvedere alla propria coscienza; 3.^o che pre-

tendessero di far dipendere dal proprio permesso l'accesso alla sacra Mensa; 4.^o vietassero la Comunione fuori dei due casi eccettuati nel decreto; 5.^o ricusassero di far leggere alla comunità il presente decreto.

333 — I superiori e le superiore maggiori poi, cioè provinciali e generali, incorrerebbero nelle dette pene qualora 1.^o non volessero far cancellare dalle costituzioni, direttorii e manuali della propria comunità le disposizioni che riferiscono all'intima manifestazione della coscienza; 2.^o direttamente o indirettamente tentassero d'indurre i propri sudditi all'intima manifestazione della coscienza; 3.^o volessero ingerirsi nei permessi o proibizioni di accedere alla sacra Mensa; 4.^o ricusassero di far inserire il presente decreto volgarizzato nelle costituzioni della comunità.

334 — Ma quali sono queste pene che dovrebbero subire i superiori, i quali violassero le disposizioni del presente decreto? Qui non vengono nominate; si dice soltanto che sua Santità comanda ai superiori l'osservanza delle disposizioni « sotto le pene contro i superiori trasgressori degli ordini della sede apostolica da incorrersi issofatto » — « sub poenis contra superiores apostolicae sedis mandata violantes ipso facto incurrendis ». È dunque a vedere quali siano le pene comminate o inflitte ai superiori refrattari agli ordini della sede apostolica.

335 — Noi non troviamo alcun atto pontificio, ove siano specificate tali pene. Nel corpo del gius canonico non troviamo alcuna bolla, costituzione, rescritto o decreto contro i superiori che violassero gli ordini della santa sede: solamente in due bolle, una di Clemente VIII, e l'altra di Urbano VIII leggonsi comminate delle pene contro quei superiori regolari che avessero contravvenuto al disposto delle medesime. E queste pene sono nella bolla di Clemente VIII « la privazione dell'ufficio, e dignità, o amministrazione della Superiorità, e della voce attiva e passiva, ed altre riservate all'arbitrio del Papa » — « officii et dignitatis seu administrationis, ac vocis activae et passivae privationis, ac alias arbitrio Papae reservatas poenas incurrent (1) »; nella bolla poi di Urbano VIII sono: « la pena

(1) In questa bolla (15 martii 1596) Clemente VIII regola le condizioni dei regolari; e, decretando ciò che in proposito devono fare i superiori regolari, sanziona il suo decreto con le pene surriferite.

della sospensione a divinis, la privazione di tutti gli officii che allora avevano, e la perpetua inabilità ad ottenerli in avvenire, e la privazione della voce attiva e passiva da incorrersi issodatto senza alcuna dichiarazione » — « *poenam suspensionis a divinis, nec non privationis omnium officiorum, quae tunc obtinebant, ac perpetuae inhabilitatis ad ea in posterum obtinenda, vocisque activae ac passivae ipso facto, absque ulla declaratione incurrent* » (1).

336 — Il decreto presente non può certamente comprendere tutte queste pene. Imperocchè deve almeno escludere la sospensione a divinis, della quale non sono capaci i superiori a cui il decreto è diretto, essendo persone laiche. Neppure è da pensare che il Sommo Pontefice voglia intendere la scomunica o altra censura ecclesiastica; non trovandosi le censure (fuori della sospensione menzionata) tra le pene fulminate contro i superiori che trasgredissero qualche ordine della sede apostolica. Rimane pertanto che le pene intese in questo paragrafo del nostro decreto siano: la privazione del grado di superiore, e della voce attiva e passiva nei capitoli od assemblee della comunità, e la inabilità alla carica e ufficio di superiore in avvenire.

337 — Inoltre e da riflettere che fra le comunità contemplate nel nostro decreto molte vi sono, nelle quali non ha luogo nè voce attiva nè voce passiva; essendochè la nomina alle cariche in tali comunità non ha forma canonica od ecclesiastica, non si fa in capitoli, nè per scrutinio, nè per altro modo di elezione spettante ai membri della comunità, ma si fa dai superiori maggiori; e gl' individui così nominati ed eletti sono *ad nutum* dei superiori medesimi. Qui adunque non può aver luogo la pena della privazione della voce attiva e passiva.

338 — Anche rispetto alla privazione dell'ufficio di superiore e di superiora può farsi questione se dessa sia applicabile in quegli istituti religiosi ove l'ufficio è interamente *ad nutum* del

(1) Urbano VIII in questa bolla fissa le norme secondo le quali i Superiori regolari devono procedere nella espulsione dei religiosi contumaci e incorreggibili, e aggiunge che i superiori i quali facessero contro tali norme incorrerebbero le suesposte pene.

superior generale. Imperocchè le bolle pontificie, alle quali si riferisce l'attuale decreto, non erano promulgate se non per gl'istituti regolari od ecclesiastici; e quindi le pene che per esse i Sommi Pontefici infliggevano erano dirette ai superiori, l'ufficio dei quali aveva forma canonica, od ecclesiastica. Laonde parrebbe potersi argomentare, che, essendo tali pene stabilite per le cariche di forma regolare ed ecclesiastica, non potessero dirsi applicabili a superiorità destituite di tal forma, e non aventi che un carattere privato e secolare. Non già che al Pontefice manchi l'autorità d'infliggere ai superiori laici, e privi d'ogni carattere ecclesiastico tali pene. Ma volendo far ciò deve dare all'esercizio della sua autorità una forma che risponda alla natura degl' istituti laici, e nella quale anche i superiori di tali istituti possano dirsi compresi. Ora le bolle e costituzioni pontificie che contengono le pene di cui parliamo non hanno questa forma.

339 — Quello però che soprattutto vuole essere qui attentamente ricercato è il vero senso di quella espressione *issofatto* che risponde alla più usata di *lata sentenza*, e indica che s'incorre nella pena pel solo fatto della violazione della legge e non per una sentenza del giudice che la infligge. Se si prendesse l'espressione nel senso che le vien dato allorchè si applica alle censure ecclesiastiche dovrebbe dirsi che un superiore, il quale avesse trasgredito alcuna di quelle disposizioni del decreto che lo riguardano cessasse immediatamente di esser superiore, e non potesse da quel momento esercitare il suo ufficio, e parimenti restasse senz'altro privo di voce attiva e passiva nei capitoli od assemblee della comunità. Il che obbligherebbe lui medesimo a dichiarare la sua reità e quindi la pena incorsa, sia alla sua comunità, sia ai superiori maggiori. Noi però crediamo che ciò non possa stare, principalmente per due ragioni: la prima delle quali è che nè nel codice penale ecclesiastico, nè nel codice penale civile troviamo alcuna disposizione che obblighi il reo a dichiararsi da per sè colpevole e incorso nella pena; la seconda è che ha tutto il fondamento la sentenza dei teologi i quali insegnano che, tolte le censure ecclesiastiche, niuna legge penale obbliga in coscienza prima della sentenza del giudice.

340 — Diciamo fondata questa sentenza perchè in primo luogo la legge penale obbliga il reo a sostenere la pena comminata, non altro; ora il dichiararsi da sè colpevole e incorso nella pena inflitta dalla legge sarebbe un'altra pena, per la quale occorrerebbe un'altra legge o un'espressa dichiarazione della legge medesima. In secondo luogo l'azione per la quale il colpevole dovrebbe applicare a sè la pena inflitta dalla legge è cosa differente dalla pena stessa, e quindi non fa parte di questa. Ora la legge penale obbliga alla pena soltanto, non ad altro. In terzo luogo è cosa ripugnante e aliena dagli umani costumi l'obbligare alcuno ad infliggersi da sè la pena senza la sentenza del giudice. Difatto la consuetudine generale così intende e accetta le leggi penali, e anche troviamo così spiegato e dichiarato nel diritto comune e particolare delle congregazioni religiose (1).

341 — Anzi ben fondata parmi l'opinione dei teologi, i quali sono di parere che, ad eccezione delle censure ecclesiastiche, la legge penale non solo non obblighi, ma neppure possa obbligare avanti la sentenza del giudice. Imperocchè le censure ecclesiastiche togliendo agli uomini quei beni comuni dei quali la Chiesa è depositaria e dispensatrice non richiedono altro che la volontà dell'autorità ecclesiastica, espressa nelle stesse censure. Ma le altre pene privano l'uomo di beni propri e personali, cui l'uomo possiede per diritto proprio e particolare, e quindi il legislatore umano non può infliggerle senza cognizione di causa e sentenza del giudice.

342 — Diciamo adunque che la clausola dell'issofatto aggiunta qui nel nostro decreto alle pene inflitte al superiore o alla superiora che trasgredissero l'ordine di Sua Santità deve intendersi del fatto manifestato e dichiarato per sentenza del

(1) Nel prologo delle costituzioni dell'ordine de' Predicatori si legge: « Poenis tamen absolutionis ab officio, privationis vocis activae et passivae, gravioris culpaе, et aliis majoribus quantumcumque tam in constitutionibus, quam extra, ipso facto sint incurrendae, nisi sit poena excommunicationis latae sententiae, nullus subicitur nisi superveniat declaratio Praelati, respectu hujus, quantumcumque etiam notorium facti vel juris, aut utriusque interveniat. ».

giudice, cioè del Superiore ecclesiastico; al quale però non è lasciato l'arbitrio di scegliere la pena da infliggere, essendo già dal decreto stabilita la medesima comminata contro i Superiori che trasgrediscono gli ordini della Santa Sede.

343 — La sanzione che noi diciamo disciplinare, per distinguersela dalla penale, consiste in un'ultima disposizione che contiene due obblighi fatti ai superiori; l'uno è d'inserire nelle costituzioni della comunità il presente decreto tradotto in lingua volgare; l'altro di farlo leggere in presenza di tutta la comunità almeno una volta l'anno. Il primo di questi obblighi si contiene nelle seguenti parole: « Finalmente comanda che le « copie di questo decreto, tradotte in lingua volgare, vengano « inserite nelle costituzioni dei predetti pii Istituti ». — « De- « nique mandat ut praesentis decreti exemplaria, in vernacu- « lum sermonem versa inserantur constitutionibus praedicto- « rum piorum institutorum ». La ragione del doversi inserire nelle costituzioni dell'istituto il decreto tradotto in lingua volgare, anzichè nel testo latino, si è per renderlo intelligibile alle religiose e ai religiosi laici che non conoscono la lingua latina. E certamente non avrebbe scopo il dar a leggere un decreto in una lingua non conosciuta. L'ordinarsi poi che il decreto venga inserito nelle costituzioni è manifesto segno che S. S. intende che esso venga a far parte delle medesime.

344 — L'altro obbligo è contenuto in queste altre parole che seguono: « e almeno una volta l'anno, in un tempo stabilito, siano « lette a voce alta ed intelligibile in ciascuna casa, sia alla pub- « blica mensa, sia al capitolo per questo specialmente convocato » — « et saltem semel in anno, stato tempore, in unaquaque « domo, sive in publica mensa, sive in capitulo ad hoc specia- « liter convocato, alta et intelligibili voce legantur ». Qui adunque si ordina che il decreto venga letto 1.^o in lingua volgare; 2.^o a voce alta e intelligibile; 3.^o nella pubblica mensa, oppure nel capitolo; vale a dire a tutta la famiglia religiosa radunata in refettorio o nel capitolo; 4.^o almeno una volta l'anno; 5.^o in un tempo per ciò stabilito. Le quali cinque clausole determinano con tanta precisione la natura ed estensione di quest'obbligo che rendesi superflua ogni spiegazione.

345 — Con le due disposizioni qui esposte noi abbiamo il numero totale delle disposizioni del presente decreto, che arrivano a venti: delle quali sei si riferiscono alla manifestazione intima della coscienza; tre alla disciplina degl' istituti religiosi rispetto al confessore ordinario e straordinario; otto alla disciplina dei permessi e proibizioni di accedere alla sacra Mensa, e tre alla sanzione del decreto medesimo. Di queste venti disposizioni alcune sono permissive, altre proibitive, altre pre-cettive, altre abrogatorie, altre confermative; il che notiamo per fare osservare quanto varia ne sia la natura.

CONCLUSIONE.

346 — Il decreto termina con le parole: « E così Sua Santità ha stabilito e decretato, non ostante qualsiasi contraria disposizione, anche degna di speciale e individua menzione » — « Et ita sanctitas sua constituit atque decrevit, contrariis quibuscumque, etiam speciali et individua mentione dignis minime obstantibus » — Queste parole richiamano quelle che furono messe avanti al dispositivo del decreto, e sono che « Sua Santità avendo esaminata accuratamente ogni cosa volle e decretò « quanto segue » — « omnibus sedulo diligenterque perpensis « haec quae sequuntur voluit, constituit atque decrevit » e da esse appar chiaro essere ferma volontà del Sommo Pontefice che il decreto venga religiosamente osservato in tutte le sue disposizioni.

347 — Il luogo da cui fu emanato il decreto è la Segreteria della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari « Datum Romae ex Secretaria memoratae S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 17 decembris 1890 » ed il firmatario del decreto è il cardinale Prefetto della stessa Sacra Congregazione « Card. Verga Praefectus », Dal che si rileva che il decreto non è un atto pontificio; venendo firmato non dal Pontefice, ma dal Cardinale Prefetto di una Sacra Congregazione. Inoltre esso è dato dalla Segreteria della Congregazione, e non già da

un luogo di dimora del Sommo Pontefice, come vediamo in tutti gli atti pontificii.

348 — Neppure sarebbe esatto l'attribuirlo alla Sacra Congregazione de' VV. e RR. Imperocchè essa non ha avuta parte alcuna nè nelle disposizioni che vi si contengono, nè nella sua compilazione o promulgazione. Direm dunque che sia un decreto del Prefetto di questa Congregazione?

349 — Lo dicemmo più sopra (n. 29); conciossiachè il solo Cardinale Prefetto abbia firmato il decreto. Le disposizioni però ivi contenute non sono sue, nè provengono dalla sua autorità; ma esso sono del Sommo Pontefice, e dalla autorità del Pontefice convalidate. Diffatti in esso si vede sempre Sua Santità che ordina, comanda, vuole e decreta.

350 — Sempre poi possiam dire che esso è un atto della Santa Sede; fatto dal Sommo Pontefice, quanto alla sostanza delle disposizioni, e promulgato dal Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, come organo del Sommo Pontefice. Esso è un atto di una natura tutta sua propria e particolare, che forse non ha riscontro in tutti gli atti della Santa Sede promulgati innanzi a questo. Nel corpo del giuscanonico noi troviamo decreti pontificii, brevi, bolle, costituzioni dei Pontefici, decreti e rescritti delle Sacre Congregazioni; ma non si trova, per quanto è a mia cognizione, un decreto, le disposizioni del quale sieno state prese dal Sommo Pontefice, e da esso comunicate ad un Cardinale Prefetto di una Sacra Congregazione in una privata udienza, e sotto il nome dello stesso Cardinale venga un tal decreto pubblicato. Volendo perciò giudicare del suo valore giuridico-ecclesiastico non possiamo valerci dei criterj ordinari usati per gli altri atti della S. Sede; non possiamo dargli il valore di una costituzione, bolla, breve, del S. Pontefice: perchè tale non è; nè possiamo farlo valere per un rescritto di una sacra Congregazione. Checchè sia però del suo preciso valore giuridico è sempre nella sostanza un ordinamento fatto dal sommo Pontefice, e anche nella forma un atto della Santa Sede. Quindi ha tutto il valore per obbligare in coscienza tanto alle disposizioni che contiene, quanto rispetto alle pene che infligge.

351 — Solo può nascere qualche difficoltà rispetto alla clausola « *contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis minime obstantibus* » — « non ostante qualsiasi contraria disposizione ancorchè degna di speciale ed individua menzione » — Imperocchè se la contraria disposizione venisse da qualche decreto o rescritto d'una Sacra Congregazione è chiaro che questa clausola può abrogarla, anzi l'abroga veramente. Imperocchè il presente decreto ha certamente un maggior valore di qualsiasi rescritto o decreto di una Sacra Congregazione. Ma se la contraria disposizione si contenesse in un breve, o bolla, o altro atto pontificio verrebbe spontaneo il quesito: se il presente decreto potesse abrogarla. Ed è certo che a poter abrogare un decreto, o legge, o qualsiasi disposizione autoritativa occorre un altro decreto, o legge, o disposizione di autorità almeno uguale. Laonde acciocchè il presente decreto possa annullare una disposizione contraria anche degna di speciale e individua menzione contenuta in una bolla, o costituzione, o breve di un Sommo Pontefice bisogna dargli un valore per lo meno uguale a cotali atti pontificii. Ora questo è che deve incontrare difficoltà, sia presso i teologi, sia presso i giuristi ecclesiastici; non trovandosi nel decreto i requisiti che possano equipararlo a menzionati atti. È la questione medesima accennata a principio rispetto alla abrogazione di quelle disposizioni che avessero ottenuta l'apostolica approvazione anche in forma specialissima.

352 — Una tal questione per altro è più speculativa che pratica. Imperocchè qualunque sia il valore giuridico di un decreto, ove sta espressa la precisa volontà del Sommo Pontefice niun fedele, e molto più se religioso, si crederà mai lecito di contravvenirgli col pretesto che manchi alcun requisito di forma giuridica. Il vero obbediente vede nella volontà del Superiore la volontà di Dio; e quindi quella onora ed eseguisce fedelmente e prontamente comunque gli sia nota, intendendo per tal guisa di onorare ed eseguire questa.

353 — E quì al vedere che tutta la sanzione del decreto è diretta solamente contro i Superiori, alcuno potrebbe domandare: sono i soli superiori obbligati ad osservarne le disposizioni? — Rispondiamo: dal momento che ai soli superiori è di-

retta la sanzione penale, essi solamente sono tenuti a tale osservanza sotto obbligo di pena. Quegli altri poi a cui il decreto rivolge sue ordinazioni senza penale sanzione sono tenuti ad osservarla per solo dovere di coscienza. Il che viene a dire che gli altri con la trasgressione di quanto è loro imposto dal decreto mancano ad un dovere, ma non incorrono nelle pene dallo stesso decreto comminate.

354 — Con ciò vogliam dire che il non incorrere in alcuna pena non è ragione per credersi dispensati da un dovere. Così il Sacro Concilio di Trento ordina che ai monasteri di clausura si mandi due o tre volte l'anno un confessore straordinario, il quale debba ascoltare tutte quante le monache; e il nostro decreto conferma un tal ordine; ma senza aggiungerci una sanzione penale (1). Possono coloro a cui spetta dispensarsi dal mandare due o tre volte l'anno a tutti i monasteri di clausura lo straordinario? No certamente; e quei superiori ecclesiastici che non lo mandassero mancherebbero ad un grave e preciso dovere, imposto loro dal Sacro Concilio, e rinnovato dal decreto *Quemadmodum*.

355 — Altrettanto è da dirsi del dovere imposto da Benedetto XIV e confermato dal decreto di estendere l'ordine del tridentino ai conservatori e case dove trovansi unite a vita di comunità donne o zitelle, alle quali è assegnato un solo confessore ordinario. Anche per queste è dovere dei superiori ecclesiastici di provvedere che due o tre volte l'anno abbiano un confessore straordinario: e il non provvedervi è parimenti mancanza ad un grave e preciso obbligo di coscienza.

(1) In alcuni luoghi dopo la pubblicazione del decreto si sono assegnati dei confessorii straordinari, ai quali le religiose possono ricorrere ogni volta che ne hanno bisogno; ma non si manda più regolarmente lo straordinario come per lo innanzi. Da ciò deriva che molte religiose non hanno mai lo straordinario, perchè o non se ne curano, o si vergognano di farlo chiamare. Laonde molte religiose quanto al confessore straordinario, dopo la pubblicazione del decreto si trovano in condizione peggiore di prima. Ciò per altro non avviene per causa del decreto, ma perchè non si osserva dappertutto il decreto tridentino e la Costituzione di Benedetto XIV da lui confermati.

356 — Finalmente a volere che il decreto ottenga il suo scopo salutare fa d'uopo che tutti coloro ai quali sono dirette le sue disposizioni vi si uniformino esattamente e conscienziosamente; e solo per tal modo si asseconderanno le sante intenzioni del Sommo Pontefice che lo ha fatto pubblicare.

F I N E.



INDICE

Prefazione	Pag. III
Decretum — Decreto	« 1
Esposizione del Decreto	« 7
Divisione generale	« ivi
I. Premio del Decreto	« 8
II. Il corpo del Decreto	« 15
Prima Parte — Disposizioni concernenti la manifestazione della coscienza	« 16
Seconda Parte — Disposizioni concernenti la disciplina delle Comunità rispetto al Confessore ordinario e straordinario	« 24
Disposizione I. Conferma della disciplina stata sempre in vigore rispetto al Confessore ordinario e straordinario delle Comunità	« 25
Disposizione II. Ingiunzione ai Superiori di concedere un Confessore straordinario ai soggetti quante volte questi ne abbisognano per provvedere alla loro coscienza	« 39
Disposizione III. Divieto ai Superiori di cercar ragione o mostrar dispiacere della domanda ad essi fatta dai soggetti di avere uno straordinario	« 44
Disposizione IV. Esortazione agli Ordinarii delle diocesi di provvedere di sacerdoti idonei que' luoghi di loro giurisdizione ove sono Comunità di donne	« 45
Terza Parte — Disposizioni circa la disciplina delle Comunioni	« 49
I. A chi appartenga la facoltà dei permessi e proibizioni della Santa Comunione	« ivi
Disposizione I. I permessi e le proibizioni di accedere alla Sacra Mensa appartengono soltanto al Confessore	« 50
Disposizione II. I Superiori non hanno autorità d'ingerirsi nei permessi o proibizioni di accostarsi alla Sacra Mensa	« 57
Disposizione III. Quando i Superiori possono ingerirsi nei permessi o proibizioni ai loro soggetti di accedere alla Sacra Mensa	« 60
II. Le Comunioni di Regola	« 69
Disposizione I. Della preparazione alla S. Comunione	« 71
Disposizione II. Dovere di comunicarsi nei giorni di regola	« 75
III. Le Comunioni oltre quelle di regola ossia straordinarie	« 77
Disposizione I. Facoltà del Confessore di dare la Comunione fuori dei giorni prescritti dalla regola	« 78
I. Il desiderio del Concilio di Trento	« 85
II. Se il Catechismo romano incarichi i Parrochi ad esortare i fedeli a comunicarsi quotidianamente	« 90
III. La prescrizione del Decreto d' Innocenzo XI rispetto ai negozianti e ai co- niugati	« 95
IV. Se il Confessore possa imporre la Comunione nei giorni non prescritti dalle regole	« 99
Disposizione II. Chi ha ottenuto dal Confessore la licenza di una Comunione più frequente o anche quotidiana deve renderne avvertito il Superiore	« 105
Quesito I. Qual sia il Superiore a cui si deve far nota la licenza ottenuta di una più frequente o quotidiana Comunione	« 108

Quesito II. Se l'avviso dell'ottenuta licenza debba darsi al Superiore ogni volta che si fa una Comunione straordinaria, oppure basti una volta per tutte	« 111
Quesito III. Se il Superiore di una Comunità religiosa possa dispensare i suoi soggetti dall'obbligo di dargli notizia della licenza di una più frequente Comunione avuta dal Confessore	« 112
Disposizione III. Il Superiore che avesse giuste e gravi ragioni contro la maggior frequenza di Comunioni concessa ai suoi sudditi deve manifestarle al Confessore, rimettendosi però al suo giudizio	« 114
Uniformità nelle Comunità rispetto ai Sacramenti	« 119
Della Comunione quotidiana	« 128
Sanzione e Conclusione del Decreto	« 137
Sanzione del Decreto	« ivi
Conclusione	« 146



IMPRIMATUR

Dat. Senis ex Archiep. Curia

Die 1 Aprili 1896.

CANCUS ADRIANUS BERTINI
Vicarius Generalis

CANCUS EUGENIUS PEZZUOLI
Censor Eccles.

34372

~~34370~~

